

Sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 42/15/CONS

Il presente allegato riporta la sintesi dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica nazionale inviati in risposta alle domande poste nella delibera n. 42/15/CONS e le relative valutazioni dell'Autorità.

Come noto, con la delibera n. 42/15/CONS l'Autorità ha integrato la consultazione pubblica nazionale relativa al terzo ciclo di analisi di mercato dei servizi di accesso alla rete fissa – avviata con delibera n. 238/13/CONS – sottoponendo a consultazione una nuova proposta di provvedimento limitatamente alle seguenti tematiche dell'analisi di mercato: *i)* definizione merceologica dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ed applicazione del *test* dei tre criteri per i mercati dei servizi di accesso al dettaglio, alla luce delle indicazioni della Raccomandazione 2014/710/UE; *ii)* modifiche all'approccio regolamentare in virtù del rinnovato contesto nazionale e conseguente definizione degli obblighi regolamentari; *iii)* valutazione dei prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame ed alla rete NGA di Telecom Italia; *iv)* disposizioni in tema di non discriminazione.

INDICE

1 I MERCATI RILEVANTI DELLA RACCOMANDAZIONE 2014/710/UE. L'IMPATTO SUI MERCATI 1, 4 E 5 DELLA RACCOMANDAZIONE 2007/879/UE, COME INDIVIDUATI NELLA DELIBERA N. 238/13/CONS 4

DOMANDA 1.1. SI CONDIVIDE L'ANALISI DI SOSTITUIBILITÀ SVOLTA TRA I SERVIZI DI ACCESSO FISICO ALL'INGROSSO E I SERVIZI VULA?	4
DOMANDA 1.2. SI CONDIVIDE L'ANALISI DI SOSTITUIBILITÀ SVOLTA TRA I SERVIZI A BANDA LARGA ALL'INGROSSO E I SERVIZI DI LINEE AFFITTATE?	6
DOMANDA 1.3. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ CIRCA LA DEFINIZIONE DEI CONFINI MERCEOLOGICI DEI MERCATI RILEVANTI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA, ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI DELLA NUOVA RACCOMANDAZIONE?	8
DOMANDA 1.4. SI RITIENE OPPORTUNO INTRODURRE DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI SERVIZI E PRODOTTI FORNITI NEL MERCATO DELL'ACCESSO LOCALE E CENTRALE ALL'INGROSSO BASATI SULLA QUALITÀ E SULLE PRESTAZIONI E MAGGIORMENTE CORRISPONDENTI ALLA CATENA IMPIANTISTICA SOTTOSTANTE AI SERVIZI/PRODOTTI VENDUTI NEL MERCATO AL DETTAGLIO?	10
DOMANDA 1.5. SI RITIENE CHE LE MIGLIORI PRESTAZIONI QUALITATIVE RICHIESTE DALLA DOMANDA (RESIDENZIALE E/O AFFARI) NEL MERCATO AL DETTAGLIO GIUSTIFICHINO NEI PROSSIMI TRE ANNI LA MIGRAZIONE DALLE SOLUZIONI DI ACCESSO IN RAME VERSO LE NUOVE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE FIBRA?	11
DOMANDA 1.6. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ CIRCA IL MANCATO SUPERAMENTO DEL TEST DEI TRE CRITERI PER I MERCATI AL DETTAGLIO?	13

2 MODIFICHE ALL'APPROCCIO REGOLAMENTARE ALLA LUCE DEL RINNOVATO CONTESTO NAZIONALE..... 19

DOMANDA 2.1. SI CONDIVIDE L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DI DISCONTINUITÀ DEL PRESENTE CICLO REGOLAMENTARE RISPETTO A QUELLO PRECEDENTE, A FRONTE DEI CAMBIAMENTI IN ATTO E PREVEDIBILI NEL MERCATO IN RELAZIONE ALLA INFRASTRUTTURAZIONE IN RETI NGA E ALL'EVOLUZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO? 19

DOMANDA 2.2. SI CONDIVIDE IL RUOLO E GLI OBIETTIVI DELLA REGOLAMENTAZIONE NEL PERIODO 2014-2017 COME VISTO DALL'AUTORITÀ?..... 21

DOMANDA 2.3. SI CONDIVIDE LA RICOSTRUZIONE SVOLTA DEL QUADRO GIURIDICO IN TEMA DI DIFFERENZIAZIONE GEOGRAFICA DEI RIMEDI?..... 23

DOMANDA 2.4. SI CONDIVIDE L'ANALISI DELLE CONDIZIONI DI INFRASTRUTTURAZIONE E COMPETITIVE NEL TERRITORIO NAZIONALE AI FINI DELLA DIFFERENZIAZIONE DEI RIMEDI NEI MERCATI GEOGRAFICI NAZIONALI DI ACCESSO ALL'INGROSSO? 25

DOMANDA 2.5. SI FORNISCANO LE PROPRIE VALUTAZIONI SULLE PROPOSTE REGOLAMENTARI CHE SI SOTTOPONGONO A CONSULTAZIONE: PROPOSTA DI CONTINUITÀ E PROPOSTA EVOLUTIVA, ANCHE IN RELAZIONE ALLA COERENZA CON IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO..... 27

DOMANDA 2.6 SI RITIENE CONDIVISIBILE LA CARATTERIZZAZIONE PROPOSTA DELLE AREE A E AREE B E LA CONSEGUENTE DIFFERENZIAZIONE DEI RIMEDI? 31

DOMANDA 2.7. QUALE SCENARIO (CONTINUITÀ-EVOLUTIVO) SI RITIENE CHE SIA PIÙ RAPPRESENTATIVO PER IL PERIODO REGOLAMENTARE OGGETTO DELLA PRESENTE ANALISI? 32

DOMANDA 2.8. NEL CASO DI DIFFERENZIAZIONE DEI RIMEDI SU BASE GEOGRAFICA, SI CONDIVIDE LA PROPOSTA DI UTILIZZARE L'AREA DI CENTRALE COME UNITÀ GEOGRAFICA DI RIFERIMENTO? 34

DOMANDA 2.9. SI RITIENE CHE, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2014, SI DEBBA APPLICARE LA RETROATTIVITÀ DEI PREZZI CALCOLATI DAL MODELLO BU LRIC+, ANCHE ALLA LUCE DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE?..... 35

DOMANDA 2.10. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALLE CONSULTAZIONI PUBBLICHE RELATIVE ALLE OFFERTE DI RIFERIMENTO 2014, SI RITIENE CHE PER IL PERIODO 2015 – 2017 L'ANALISI DI MERCATO DEBBA VALUTARE I PREZZI DI TUTTI I PRODOTTI E SERVIZI (INCLUSI I CONTRIBUTI *UNA TANTUM*) O LIMITARSI A QUELLI DETERMINATI DAL MODELLO BU LRIC+, RIMANDANDO LA DETERMINAZIONE DEGLI ALTRI PREZZI, SULLA BASE DELL'ORIENTAMENTO AL COSTO (CORE O MODELLI), ALLE VALUTAZIONI DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO CORRISPONDENTI? 35

3 DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI..... 40

DOMANDA 3.1. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ IN RELAZIONE ALLA RIPORTATA DIFFERENZIAZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NELLE AREE A E B?..... 40

DOMANDA 3.2. SI CONDIVIDONO LE ALTRE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ RELATIVE ALLA TRASPARENZA, ALLA SEMPLIFICAZIONE, AI TEST DI PREZZO, AGLI OBBLIGHI SIMMETRICI, ALLA MIGRAZIONE TECNOLOGICA, AGLI SLA DI *PROVISIONING* E *ASSURANCE*? 49

DOMANDA 3.3. SI CONDIVIDONO LE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI SOGGETTI TERZI NEL *PROVISIONING* E NELL'*ASSURANCE* DELLA RETE DI ACCESSO E ALLE RELATIVE MODALITÀ? 56

4 AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI E E F ALLA DELIBERA N. 238/13/CONS ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA. VALUTAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE IN RAME E ALLA RETE NGA DI TELECOM ITALIA 62

DOMANDA 4.1. SI FORNISCANO VALUTAZIONI DI DETTAGLIO SUI MODELLI DI COSTO ADOTTATI. 62

DOMANDA 4.2. SI CONDIVIDE L'UTILIZZO DELLA METODOLOGIA DI AMMORTAMENTO *STRAIGHT LINE* NEL CASO DELLO SCENARIO BETA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DI COSTI DI ACCESSO AL *SUB-LOOP*, DIFFERENTE DALL'*ANNUITY* USATA PER IL LLU E IL *SUB-LOOP* NELLO SCENARIO ALFA? 83

DOMANDA 4.3 SI FORNISCANO VALUTAZIONI DI DETTAGLIO SULLE IPOTESI RELATIVE AI VOLUMI. 84

SINTESI DELLE POSIZIONI DEGLI OPERATORI IN MERITO AL WACC ED AL <i>RISK-PREMIUM</i>	88
LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI ACCESSO <i>WHOLESALE</i> ALLA LUCE DELLE VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ IN MERITO AI MODELLI DI COSTO ED AI VALORI DEL WACC E DEL <i>RISK-PREMIUM</i>	91

5 DISPOSIZIONI IN TEMA DI NON DISCRIMINAZIONE 102

DOMANDA 7.1. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA NON PROPORZIONALITÀ DEL PRINCIPIO DI <i>EQUIVALENCE OF INPUT</i> E ALLA CONFERMA DEL MODELLO DI <i>EQUIVALENCE OF OUTPUT</i> ?	102
DOMANDA 7.2. SI RITIENE CHE IL MODELLO EoO DEBBA ESSERE ESTESO A TUTTI I SERVIZI DI ACCESSO SU RETE IN RAME E RETE IN FIBRA?	102
DOMANDA 7.3. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ IN MERITO ALLA REVISIONE E INTEGRAZIONE DEI KPI E DEI KPO ESISTENTI SECONDO LA PROCEDURA INDICATA?	104
DOMANDA 7.4. CI SONO ULTERIORI ELEMENTI DI CUI OCCORRE TENER CONTO NELL'AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI DI FUNZIONAMENTO O NELLA DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE AL MONITORAGGIO?	104
DOMANDA 7.5. SI CONDIVIDE L'ORIENTAMENTO DELL'AUTORITÀ IN MERITO AL POTENZIAMENTO DELL' <i>EQUIVALENCE OF INFORMATION</i> ?	106
DOMANDA 7.6. SI CONDIVIDONO LE MISURE PROPOSTE DALL'AUTORITÀ PER RAFFORZARE L'INDIPENDENZA DELL'ODV? QUALI ALTRE MISURE SI RITIENE POSSANO ESSERE IMPLEMENTATE PER UNA GOVERNANCE PIÙ EFFICACE DELL' <i>EQUALITY OF OUTPUT</i> ?	108
DOMANDA 7.7. SI CONDIVIDE LA PROPOSTA DELL'AUTORITÀ DI AGGIORNARE SLA E PENALI? QUALI ALTRE MISURE SI RITIENE POSSANO ESSERE INTRODOTTE PER GARANTIRE UN LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO?	109
DOMANDA 7.8. SI CONDIVIDONO LE MISURE DI NON DISCRIMINAZIONE SPECIFICHE PER LE AREE B? QUALI ALTRE MISURE SI RITIENE POSSANO ESSERE INTRODOTTE PER GARANTIRE NON DISCRIMINAZIONE IN TALI AREE?	111

1 I MERCATI RILEVANTI DELLA RACCOMANDAZIONE 2014/710/UE. L'IMPATTO SUI MERCATI 1, 4 E 5 DELLA RACCOMANDAZIONE 2007/879/UE, COME INDIVIDUATI NELLA DELIBERA N. 238/13/CONS

Domanda 1.1. Si condivide l'analisi di sostituibilità svolta tra i servizi di accesso fisico all'ingrosso e i servizi VULA?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

1. I soggetti intervenuti hanno posizioni non coincidenti sull'analisi di sostituibilità svolta dall'Autorità tra i servizi di accesso fisico all'ingrosso e i servizi VULA.

2. Un gruppo di operatori (BT, Fastweb, Metroweb, Vodafone e Wind) condivide l'assenza di una relazione di sostituibilità tra il servizio VULA ed il servizio ULL.

3. In particolare, Fastweb sottolinea che i servizi di accesso fisico offrono all'operatore alternativo – indipendentemente dalle scelte dell'*incumbent* – un'ampia flessibilità nella caratterizzazione del servizio, ad esempio in termini di innovazione, copertura geografica e scelte tecnologiche, che non può essere garantita dai servizi attivi come il VULA. Anche Vodafone ritiene che il servizio VULA non possa in alcun modo ritenersi un servizio sostitutivo dell'ULL fisico in centrale in quanto consente un minore grado di controllo sulle caratteristiche del servizio al dettaglio offerto, oltre a differenti SLA, e che dunque non sia sufficiente a garantire agli operatori un *level playing field* in un contesto di NGA.

4. Analogamente, Metroweb rileva che l'accesso virtuale non garantisce le stesse opportunità di differenziazione e di innovazione fornite dai servizi di accesso fisico, che – ad avviso dell'operatore – rappresentano l'obbligo più efficace di accesso, in quanto l'unico in grado di stimolare la concorrenza, l'innovazione (soprattutto in termini di qualità del servizio) e gli investimenti da parte di tutti gli operatori. Metroweb evidenzia che gli obblighi di accesso fisico alla rete rappresentano rimedi di prima istanza rispetto a quelli di accesso logico virtuale, che dovrebbero essere posti in essere solo laddove i primi risultano tecnicamente e/o economicamente non praticabili. Per tali motivi, Metroweb ritiene che la differenza tra le due tipologie di servizi deve essere garantita anche nelle politiche di *pricing* prevedendo una giusta distanza tra il prezzo del VULA e dello SLU onde evitare una sostituibilità dal lato del prezzo.

5. BT sottolinea che, sebbene il servizio VULA, possa essere potenzialmente considerato un sostituto dei servizi di accesso fisico del mercato n. 3a, nella realtà italiana tale servizio non è stato sviluppato con quelle caratteristiche tecniche che si possono riscontrare invece in altri mercati europei tali da renderlo un effettivo sostituto di tali servizi. In particolare, BT ritiene che il confronto tra i servizi sia stato correttamente incentrato non tanto sulla caratteristica "livello della rete a cui viene fornito l'accesso", che potrebbe far propendere per la sostituibilità essendo entrambi i servizi disponibili a livello locale, quanto sul "livello di qualità del servizio". BT rileva che nel mercato italiano, a differenza di quanto accade in altri Paesi, i servizi VULA ed i servizi di accesso fisico presentano caratteristiche diverse. BT aggiunge che, qualora si intendesse estendere l'analisi di sostituibilità svolta dall'Autorità fra il servizio VULA e l'ULL ad altri servizi di accesso fisico all'ingrosso, sia su rete in rame (SLU) sia su rete in fibra (servizio *end-*

to-end, fibra in rete primaria e secondaria), si giungerebbe a conclusioni ancora più nette in termini di assenza di sostituibilità.

6. Al contrario, AIP, Clouditalia, Telecom Italia e Welcome Italia non condividono l'analisi svolta dall'Autorità.

7. In particolare, Telecom Italia ritiene, proprio sulla base della Raccomandazione, che il VULA (da centrale o da armadio) sia un possibile sostituto del servizio ULL, nei casi in cui l'ULL fisico su fibra non sia tecnicamente o economicamente fattibile (es. su rete GPON) o in quelli in cui l'uso del *sub-loop unbundling* comprometterebbe i benefici del VDSL2 *Vectoring*. Telecom Italia, pertanto, evidenzia che – come riconosciuto anche da altre NRA – i servizi di accesso “non fisici” o “virtuali” (quali il VULA) presentano funzionalità equivalenti o comparabili alle caratteristiche principali dell'*unbundling* fisico su fibra, ovvero: *i*) sono erogati al livello locale; *ii*) forniscono una connessione logica dedicata (con capacità garantita) tra il cliente finale e la centrale locale e *iii*) gli operatori che acquistano il servizio mantengono un sufficiente grado di controllo sulla rete trasmissiva, sulle specifiche del prodotto e sulla qualità del servizio fornite al cliente finale.

8. AIP, Clouditalia e Welcome Italia ritengono che, laddove disponibile un'infrastruttura NGAN (FFTC o PON), il servizio VULA sia l'unica forma di accesso *wholesale* (sia pure logico, anziché fisico) disponibile per i concorrenti e, come tale, dovrebbe essere incluso nell'ambito dei mercati n. 3a e/o n.4.

9. Infine, Tiscali, pur condividendo le considerazioni dell'Autorità in relazione all'attuale ridotta copertura ed alle minori garanzie in termini di SLA del servizio VULA rispetto a quelle dell'ULL, ritiene che i servizi VULA nel prossimo futuro costituiranno la piattaforma di servizi *wholesale* prevalente ed andranno a sostituire gradualmente gli attuali accessi in ULL. Pertanto, secondo l'operatore i servizi VULA andrebbero inclusi nel mercato n. 3a.

Le valutazioni dell'Autorità

10. Per quanto concerne l'analisi di sostituibilità tra i servizi di accesso locale all'ingrosso ed i servizi VULA, l'Autorità conferma quanto proposto in consultazione pubblica, ossia l'assenza di una relazione di sostituibilità tra il servizio VULA ed il servizio ULL e, quindi, l'inclusione del servizio VULA nel mercato n. 3b.

11. L'Autorità considera opportuno non accogliere, per il momento, la richiesta di inserire il VULA nel mercato n. 3a poiché tale servizio – essendo ancora nella fase iniziale di adozione – non presenta attualmente, e con elevata probabilità fino al termine del presente ciclo regolamentare, tutte le caratteristiche previste dalla Raccomandazione per la sua sostituibilità con i servizi di accesso locale in postazione fissa.

12. Al riguardo, si rammenta che la Raccomandazione¹ prevede l'inclusione dei servizi di accesso non fisici o virtuali nel mercato dei servizi di accesso locale quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: il servizio *i*) è fornito a livello locale, ossia ad un livello più vicino all'utente finale rispetto ai livelli regionali e

¹ Cfr. *Explanatory Note* alla Raccomandazione, pagine 41 e 42.

nazionale a cui vengono forniti tradizionalmente i servizi *bitstream*; ii) assicuri capacità dedicata e banda garantita in modo da soddisfare le necessità dei richiedenti l'accesso; iii) consenta un controllo sufficiente della rete trasmissiva e la differenziazione dei prodotti finali.

13. L'Autorità evidenzia che solo le prime due condizioni possono considerarsi al momento soddisfatte. Infatti – sebbene il servizio VULA possa essere potenzialmente considerato un sostituto dei servizi di accesso locale del mercato n. 3a in quanto fornito a livello di centrale locale – come anche sottolineato da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica, nella realtà italiana i servizi di accesso locale di tipo fisico offrono, allo stato e prevedibilmente fino al termine del presente ciclo regolamentare, all'operatore alternativo una maggiore flessibilità nella caratterizzazione del servizio, in termini di innovazione, copertura geografica e scelte tecnologiche, rispetto a quella che può essere garantita dai servizi attivi come il VULA. A titolo esemplificativo mediante l'uso del servizio SLU è possibile utilizzare l'intera gamma delle velocità di accesso ottenibili (ad oggi, senza *vectoring*, fino a 80 Mbps) dal *cabinet* di Telecom Italia, mentre il VULA è disponibile, ad oggi, solo per i profili a 30 e 50 Mbps. Parimenti l'accesso alla fibra spenta in rete primaria e secondaria consente la realizzazione di linee di accesso in fibra ottica con flessibilità di configurazione superiore al VULA-FTTH, ad oggi limitato ai profili 100/10 Mbps, 40/40 Mbps, 100/100 Mbps. Solo al termine dell'attuale ciclo regolamentare, quando il servizio VULA sarà presumibilmente utilizzato in maniera significativa da diversi operatori, tale servizio potrà presentare quelle caratteristiche di flessibilità, anche a livello di profili di banda di accesso, che lo rendono sostituibile ad un servizio di accesso fisico.

14. Inoltre, si rammenta nuovamente che, nel contesto italiano, il servizio VULA raggiunge una bassa copertura del territorio, non confrontabile con la copertura delle centrali aperte all'ULL (e quindi allo SLU) e con quelle potenzialmente apribili a tale servizio. Infatti la disponibilità del VULA richiede che l'*incumbent* abbia realizzato una rete FTTC o GPON, la cui attuale copertura (35% circa delle linee attive) è inferiore a quella dell'ULL.

15. Infine, si rileva che anche le garanzie inerenti agli SLA di *assurance* e *provisioning* del servizio VULA non siano ancora confrontabili con quelle dell'ULL.

16. L'Autorità si riserva di rivedere la propria posizione nella successiva analisi di mercato, quando il servizio VULA sarà in una fase più avanzata di sviluppo, in termini di diffusione sul territorio e di caratteristiche tecniche e qualità del servizio.

Domanda 1.2. Si condivide l'analisi di sostituibilità svolta tra i servizi a banda larga all'ingrosso e i servizi di linee affittate?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

17. Tutti i soggetti intervenuti – ad eccezione di AIIP, Cloudditalia e Welcome Italia – condividono l'assenza di una relazione di sostituibilità tra i servizi a banda larga all'ingrosso ed i servizi terminali di linee affittate e, dunque, l'inclusione delle due tipologie di servizi in mercati rilevanti distinti.

18. In particolare, Fastweb evidenzia che sia il servizio *bitstream* (simmetrico) su rame sia quello NGA, pur presentando una distribuzione geografica e caratteristiche di ampiezza di banda assimilabili a quelle dei servizi di linee affittate, non possono essere considerati sostituibili ai servizi di linee affittate in quanto non presentano la caratteristica essenziale di banda dedicata propria del servizio di linee affittate.

19. Telecom Italia condivide la sussistenza di differenze tecniche, economiche e di disponibilità sul territorio delle due tipologie di servizi, che portano ad attribuire tali servizi a due mercati rilevanti distinti.

20. BT ritiene necessario che si definisca con il presente provvedimento un'appropriata regolamentazione dei servizi *bitstream* su fibra di alta qualità, che sia rispondente a quanto richiesto sul mercato dalla clientela *business*.

21. Al contrario, AIIP, Cloudditalia e Welcome Italia evidenziano che la domanda di servizi di comunicazioni elettroniche di una gran parte della clientela *business* (in particolare delle piccole e medie imprese, ma anche di molte grandi imprese) è attualmente soddisfatta mediante servizi a larga banda all'ingrosso e, solo in casi marginali, mediante i servizi di linee affittate. Pertanto, ad avviso delle società, qualora i servizi *bitstream* siano esclusi dal nuovo mercato n. 4, si dovrebbero espressamente individuare due segmenti del mercato n. 3b, secondo l'uso finale dei servizi in esso inclusi, ossia se destinati a fornire i clienti residenziali (*mass market*) o invece la clientela non residenziale, evidenziando che - in questo secondo caso - le condizioni dovrebbero essere uniformi sull'intero territorio nazionale.

Le valutazioni dell'Autorità

22. Alla luce dei contributi alla consultazione pubblica ricevuti, ed in linea con la posizione già espressa dall'Autorità nell'analisi del mercato n. 4/2014 (mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa²), si ribadisce quanto previsto nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 42/15/CONS e, dunque, la non inclusione di alcun servizio a banda larga all'ingrosso (*bitstream* e VULA) nell'ambito del mercato n. 4/2014, in quanto al momento nessun servizio a banda larga all'ingrosso presenta caratteristiche qualitative e di copertura del territorio analoghe a quelle dei servizi *terminating*.

23. In particolare, come già sostenuto nell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS, i servizi trasmissivi a capacità dedicata forniscono prestazioni e garantiscono livelli qualitativi in generale superiori a quelli forniti dai servizi *bitstream*. I servizi di linee affittate, infatti, sono destinati prevalentemente alla clientela *business* che richiede prestazioni in termini di banda e di qualità del servizio superiori. Inoltre, le due tipologie di servizi risultano differenti anche in termini di copertura: i servizi VULA e *bitstream*

² Schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 599/14/CONS recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)" e successivamente notificato alla Commissione europea in data 14 maggio 2015. La Commissione, nella propria lettera di commenti dell'11 giugno 2015, C (2015) 4126, non ha espresso alcuna considerazione in merito all'analisi di sostituibilità tra servizi di linee affittate e servizi a banda larga all'ingrosso svolta dall'Autorità.

NGA sono disponibili principalmente nelle aree FTTC che attualmente coprono non più del 35% delle linee attive del territorio nazionale. Viceversa i segmenti terminali a capacità dedicata sono disponibili su tutto il territorio nazionale.

24. Si evidenzia altresì che, da un punto di vista delle caratteristiche qualitative inerenti al *provisioning* e all'*assurance*, l'attività di monitoraggio dei dati forniti settimanalmente da Telecom Italia ai sensi della delibera n. 309/14/CONS ha consentito di accertare che, allo stato, non è ancora possibile assimilare le prestazioni del VULA a quelle dei circuiti *terminating*.

25. Ad oggi, le caratteristiche in termini di velocità trasmissiva in *upload* delle reti FTTC, su cui si basa prevalentemente il VULA, non appaiono adeguate alla fornitura, al dettaglio, dei servizi tipici offerti con gli attuali circuiti *terminating*. I servizi VULA non offrono, infatti, al momento i profili di banda più elevata garantiti dai servizi *terminating* (la banda massima è 100 Mbps solo nel caso in cui i servizi VULA si basino su rete FTTH, che ha copertura molto ridotta, mentre nel caso di rete FTTC allo stato la velocità massima è 30-50 Mbps in *download* e 3 Mbps in *upload*).

Infine, si evidenzia che la non inclusione dei servizi *bitstream* di alta qualità e del servizio VULA nel perimetro merceologico del mercato n. 4/2014 non comporta, come paventato da alcuni operatori, la mancata regolamentazione di tali servizi in quanto gli stessi rientrano nel perimetro merceologico del mercato n. 3b dell'accesso centrale all'ingrosso. Si ribadisce, infatti, che nel mercato n. 3b sono inclusi tutti i servizi *bitstream* e VULA.

26. Per quanto concerne l'osservazione di alcuni operatori circa la possibilità di definire mercati o rimedi differenziati per tipologia di clientela (affari e residenziale), si precisa *in primis* che le analisi di sostituibilità effettuate dall'Autorità non hanno evidenziato condizioni tali da giustificare l'identificazione di mercati rilevanti separati per le due tipologie di clientela. In merito, si evidenzia che un operatore che si rivolge ad una clientela di tipo *business* può comunque già offrire un servizio differenziato ai propri clienti richiedendo all'operatore *incumbent* condizioni di fornitura differenti (ad esempio, richiedendo i cosiddetti SLA *premium*).

27. L'Autorità, pertanto, non ritiene opportuno inserire i servizi *bitstream* venduti alla clientela non residenziale in un segmento di mercato separato, interno al mercato n. 3b. L'Autorità conferma dunque le proprie valutazioni svolte ai punti 35 e seguenti dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS in merito al perimetro merceologico dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

Domanda 1.3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità circa la definizione dei confini merceologici dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, alla luce delle indicazioni della nuova Raccomandazione?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

28. BT, Fastweb, Vodafone e Wind condividono la definizione dei confini merceologici dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa, anche alla luce delle indicazioni della nuova Raccomandazione 2014/710/UE.

29. BT ritiene, tuttavia, che l'analisi svolta dall'Autorità per confermare il perimetro merceologico dei mercati rischia di essere insufficiente e sottolinea che i confini merceologici dei mercati in esame debbano essere definiti in modo da includere i servizi realizzati per tutte le tipologie di clientela (residenziale e affari), utilizzando la rete d'accesso indipendentemente dalla topologia e dall'architettura, in coerenza col principio di neutralità tecnologica.

30. Vodafone concorda con l'orientamento dell'Autorità volto a confermare la definizione dei confini merceologici dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa individuata con delibera n. 238/13/CONS e, dunque, con la collocazione dei servizi di accesso fisso su rame e su fibra in un unico mercato dell'accesso all'ingrosso, in quanto sostituibili. Sul punto si rimanda alle osservazioni dell'operatore formulate in risposta alla domanda D2 della delibera n. 238/13/CONS, riportate nell'allegato A.

31. Diversamente, Telecom Italia, AIP, Clouditalia e Welcome Italia non condividono del tutto la definizione dei confini merceologici dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

32. Telecom Italia sostiene che si debba tenere conto maggiormente delle indicazioni della nuova Raccomandazione circa l'inclusione dei servizi VULA nel mercato n. 3a che amplia così i confini merceologici del mercato n. 4/2007.

33. AIP, Clouditalia e Welcome Italia ritengono che i servizi VULA debbano essere compresi all'interno del mercato n. 3a, mentre i servizi *bitstream* venduti alla clientela *business* – qualora non sia modificato il perimetro del mercato n. 4/2014, includendovi anche i servizi *High Quality Bitstream* – dovrebbero essere inclusi all'interno del mercato n. 3b, in un segmento separato di mercato.

34. Tiscali, infine, ritiene che i servizi VULA debbano essere inclusi nel mercato n. 3a.

Le valutazioni dell'Autorità

35. Alla luce delle valutazioni dell'Autorità relative osservazioni degli operatori in risposta alle domande 1.1. e 1.2, si conferma il perimetro merceologico dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa posto a consultazione pubblica con delibera n. 42/15/CONS.

36. Si precisa che i confini merceologici dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso, locale e centrale, così come definiti nel presente provvedimento, includono i servizi realizzati per tutte le tipologie di clientela (residenziale e affari) ed indipendentemente dalla topologia e dall'architettura della rete di accesso, in coerenza col principio di neutralità tecnologica.

37. In relazione alla richiesta di includere i servizi VULA nel perimetro merceologico del mercato n. 3a, si rimanda a quanto riportato in merito alle osservazioni sulla domanda 1.1. Per quanto concerne, invece, la richiesta di includere i servizi *bitstream* venduti alla clientela *business* in un segmento di mercato separato interno al mercato n. 3b ed all'individuazione di mercati dei servizi di accesso a banda larga centrale

all'ingrosso differenziati per tipologia di clientela finale servita, si rimanda alle valutazioni in risposta alle osservazioni sulla domanda 1.2.

Domanda 1.4. Si ritiene opportuno introdurre definizioni e classificazioni di servizi e prodotti forniti nel mercato dell'accesso locale e centrale all'ingrosso basati sulla qualità e sulle prestazioni e maggiormente corrispondenti alla catena impiantistica sottostante ai servizi/prodotti venduti nel mercato al dettaglio?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

38. AIP, Clouditalia e Welcome Italia ritengono opportuno introdurre definizioni e classificazioni di servizi e prodotti forniti nel mercato dell'accesso locale e centrale all'ingrosso basati sulla qualità e sulle prestazioni e, in particolare, sulle specifiche caratteristiche della domanda che si intende soddisfare. Tali operatori sottolineano che ciò debba essere effettuato in piena applicazione dei principi esposti nella Raccomandazione, che prevede che le ANR formulino specifiche offerte *wholesale* di servizi *High Quality Bitstream*, su base nazionale, destinate alla clientela *business*.

39. Tiscali ritiene che il mercato dei servizi di accesso *wholesale* sottostante al mercato *retail* deregolamentato debba avere un grado di disaggregazione tale da consentire agli operatori alternativi di essere il più possibile indipendenti dalle scelte commerciali e tecnologiche di Telecom Italia a livello *retail* e che consenta loro di competere anche a livello di innovazione tecnologica e di qualità di prestazione.

40. Vodafone rileva l'opportunità che vengano specificate idonee e più stringenti misure volte a soddisfare la domanda dell'utenza *business*, caratterizzata da esigenze complessive - in termini di qualità del servizio, assistenza e livelli di *performance* - che differiscono in modo sostanziale da quelle relative all'utenza residenziale. In tal senso, secondo Vodafone, Telecom Italia dovrebbe garantire - nel rispetto del principio di continuità del servizio e di parità di condizioni economiche - la sostituzione di tecnologie ormai obsolete con soluzioni tecnologicamente avanzate (ad esempio tecnologie SHDSL e ATM *versus* Ethernet), introdurre condizioni di *assurance* e di *provisioning* più stringenti, nonché fornire il servizio di disaggregazione in fibra per l'utenza *business*. Al riguardo, Vodafone evidenzia che, benché ai sensi della delibera n. 1/12/CONS, Telecom Italia sia soggetta all'obbligo di predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell'effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale, ad oggi tale obbligo non è rispettato nonostante la stessa abbia installato infrastrutture in fibra in grado di collegare direttamente le sedi dell'utenza *business*.

41. Wind ritiene che debba essere garantita la presenza nei vari mercati di tutti i servizi dell'*incumbent* inclusivi di tutte le varianti tecnologiche.

42. Fastweb e Telecom Italia non condividono l'opportunità di introdurre definizioni e classificazioni di servizi e prodotti a livello *wholesale* basati su qualità e prestazioni sul mercato al dettaglio.

43. In particolare Fastweb sottolinea che vi sarebbe il rischio di scarsa trasparenza sull'effettivo servizio *wholesale* fornito e sui relativi costi. Fastweb ritiene che l'operatore alternativo, tramite il *mix* di prodotti *wholesale* disponibili in una determinata area

geografica, sia già in condizione di sapere che servizio *retail* è in grado di offrire. Inoltre, Fastweb evidenzia che in un contesto di mercati *retail* deregolamentati, è importante che il mercato dei servizi di accesso *wholesale* sottostante sia sufficientemente disaggregato affinché l'operatore alternativo sia il più possibile indipendente dalle scelte commerciali e tecnologiche a livello *retail* di Telecom Italia nonché sia in condizione di competere anche sul fronte dell'innovazione tecnologica e delle *performance*.

44. Telecom Italia non ritiene necessario introdurre definizioni e classificazioni di servizi e prodotti diverse o aggiuntive rispetto a quelle riportate nella Raccomandazione ed evidenzia che l'aderenza alle indicazioni della Raccomandazione favorisce una maggiore armonizzazione delle regole a livello UE, una maggiore predicibilità del quadro regolamentare ed una sua più tempestiva implementazione.

Le valutazioni dell'Autorità

45. Considerate le osservazioni dei partecipanti alla consultazione pubblica, non si ritiene opportuno introdurre nuove definizioni e classificazioni di servizi di accesso all'ingrosso. Tuttavia, si adottano misure regolamentari volte a migliorare la qualità dei servizi di *provisioning* e di *assurance* garantita da Telecom Italia nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso alla propria rete. Ciò al fine anche di prevedere obblighi più stringenti e maggiormente idonei a soddisfare la domanda dell'utenza *business*, più esigente rispetto a quella residenziale in termini di qualità del servizio, assistenza e livelli di *performance*. In tal senso, con il presente provvedimento si rafforza il vigente modello *Equivalence of Output* adottando adeguate misure su SLA e penali, sui KPI e KPO e sull'esternalizzazione dei servizi di *provisioning* e *assurance* per i servizi ULL e SLU.

46. Per quanto riguarda la definizione degli SLA e delle penali, si ritiene opportuno avviare un procedimento *ad hoc*, allo scopo di armonizzarne la disciplina, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione. Tuttavia, viste le preoccupazioni manifestate nell'ambito della consultazione circa le tempistiche necessarie per procedere ad un aggiornamento degli SLA attraverso un procedimento *ad hoc*, si ritiene, nelle more della conclusione di tale procedimento, di ridefinire, con decorrenza dalla pubblicazione degli esiti della presente analisi di mercato e per i principali servizi di accesso, il sistema degli SLA e delle penali attualmente in vigore procedendo, laddove opportuno, a completare gli stessi e ad inasprire alcuni dei valori delle penali, tenuto conto delle osservazioni degli operatori nonché delle risultanze degli approfondimenti compiuti nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 309/14/CONS. In relazione ai punti di cui sopra si rimanda anche alle argomentazioni dell'Autorità di cui ai punti 93-95 e 194 dell'Allegato A.

47. Infine, si evidenzia che gli attuali servizi di accesso *wholesale* presentano un grado di disaggregazione tale da consentire agli operatori alternativi di avere a disposizione in ogni area geografica un *set* di servizi di accesso all'ingrosso, attivi e passivi e forniti ai vari livelli della rete di Telecom Italia, in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli operatori alternativi, più o meno infrastrutturati e di diversificare l'offerta alla clientela finale.

Domanda 1.5. Si ritiene che le migliori prestazioni qualitative richieste dalla domanda (residenziale e/o affari) nel mercato al dettaglio giustifichino nei prossimi

tre anni la migrazione dalle soluzioni di accesso in rame verso le nuove soluzioni impiantistiche fibra?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

48. AIP, Clouditalia e Welcome Italia ritengono che le migliori prestazioni qualitative offerte dalle soluzioni di accesso in fibra, rispetto a quelle in rame, giustificherebbero una migrazione verso i servizi e prodotti realizzati su soluzioni impiantistiche in fibra. Tuttavia, tali società, come anche Tiscali, evidenziano che tale migrazione non dovrebbe avvenire in nessun caso per effetto di un intervento “artificiale” regolamentare – ad esempio, rendendo più difficoltose o onerose le condizioni di accesso a servizi basati su soluzioni in rame rispetto a quelle in fibra – in quanto violerebbe il principio di neutralità tecnologica, ma quale conseguenza “naturale” delle dinamiche di mercato.

49. Fastweb e Tiscali evidenziano che la migrazione dalle soluzioni di accesso in rame verso le nuove soluzioni impiantistiche in fibra dipenderà da una serie di fattori ancora incerti, quali la disponibilità dei servizi NGA sul territorio e la domanda da parte di imprese e consumatori finali, e rilevano dunque che, qualora entrambi i fattori si sviluppino nei prossimi anni, vi sarà una naturale evoluzione anche dei servizi di accesso *wholesale* da rame verso i servizi NGA.

50. Vodafone evidenzia che la migrazione da soluzioni di accesso in rame verso nuove soluzioni impiantistiche in fibra sarà incentivata principalmente dalla definizione di un quadro regolamentare volto a favorire lo sviluppo sul mercato di una competizione di tipo infrastrutturale fra più operatori e, quindi, a consentire agli operatori lo stesso processo di risalita della scala degli investimenti consentito per i servizi *legacy*. Pertanto, Vodafone sottolinea la necessità di garantire che tutti i gradini della scala siano accessibili mediante l'imposizione, su tutto il territorio nazionale, degli stessi obblighi attualmente vigenti. Vodafone fa presente che per determinare l'impegno degli operatori nella realizzazione delle reti di tipo *Next Generation Access* (NGA) e per calibrare l'intervento regolatorio è necessario stimare la domanda di connettività di tipo *ultrabroadband*, affiancando alla domanda effettiva quella “latente” (rappresentata da un gruppo di potenziali clienti che sono a conoscenza dei loro bisogni, ma ai quali non è stato finora offerto alcun prodotto per soddisfarli) e quella “incipiente” (rappresentata da possibili clienti che non sono a conoscenza dei loro bisogni, in presenza tuttavia di un *trend* che indica la nascita di un bisogno futuro). Al riguardo, Vodafone evidenzia la necessità operare stime “per eccesso” sia della domanda latente – dovendosi compensare la contrazione artificiale della domanda attuale legata alla scarsa qualità della rete di Telecom Italia – sia della domanda “incipiente”, essendo un preciso obiettivo dell'intervento pubblico nel settore quello di promuovere la domanda di connettività *ultrabroadband*, in linea con gli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale.

51. Telecom Italia non ritiene che le migliori prestazioni qualitative richieste dalla domanda nel mercato al dettaglio siano da sole sufficienti a giustificare la migrazione nei prossimi anni dalle soluzioni di accesso in rame verso le nuove soluzioni impiantistiche in fibra. Secondo Telecom Italia, perché sia possibile la migrazione da rame a fibra, occorrerà, per esempio, stimolare la domanda (in termini di prezzi, servizi e contenuti) e

l'offerta anche attraverso la definizione di un quadro regolamentare che incentivi e tuteli gli investimenti nelle nuove reti.

Le valutazioni dell'Autorità

52. Le osservazioni degli operatori suggeriscono che le migliori prestazioni qualitative richieste dalla domanda nel mercato al dettaglio non sono sufficienti a giustificare la migrazione nei prossimi anni dalle soluzioni di accesso in rame verso le reti in fibra.

53. Al riguardo, si evidenzia che il presente provvedimento definisce un quadro regolamentare in grado di preservare le condizioni di concorrenzialità raggiunte nei mercati al dettaglio dei servizi di accesso in postazione fissa e, al tempo stesso, di fornire adeguati incentivi, per gli operatori, alla realizzazione nei prossimi anni dei propri piani di investimento nelle nuove reti e, per la clientela finale, alla migrazione verso i servizi a banda ultra larga.

Domanda 1.6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità circa il mancato superamento del test dei tre criteri per i mercati al dettaglio?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

54. AIIP, Cloudditalia, Welcome Italia e Telecom Italia, condividono l'orientamento dell'Autorità circa il mancato superamento del *test* dei tre criteri per i mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

55. In particolare, Telecom Italia, in merito al primo criterio ritiene che non esistono ostacoli all'accesso non transitori, di carattere strutturale, giuridico o regolamentare vista l'efficacia dei rimedi previsti dall'Autorità nei mercati all'ingrosso. Con riferimento al secondo criterio del triplo *test* Telecom Italia ritiene che la struttura del mercato in esame tende alla concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato. In merito al terzo criterio, Telecom Italia evidenzia che il solo diritto della concorrenza è sufficiente per far fronte, adeguatamente, ad eventuali disfunzioni del mercato. Alla luce delle considerazioni effettuate, Telecom Italia richiede che vengano rimossi tutti gli obblighi vigenti nel mercato dei servizi di accesso al dettaglio. In particolare: *i*) la verifica di non predatorietà e di replicabilità delle offerte al dettaglio per clienti residenziali e non residenziali; *ii*) l'obbligo di contabilità dei costi per ciascun servizio di accesso rivolto ai clienti residenziali e non residenziali; *iii*) la predisposizione di conti economici, di stati patrimoniali e prospetti di dettaglio per i servizi di accesso; *iv*) l'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali; *v*) l'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.

56. Al contrario, BT Italia, Fastweb, Tiscali e Vodafone non condividono l'orientamento dell'Autorità e sostengono, pertanto, che i mercati n.1a/2007 e n.1b/2007 debbano continuare ad essere suscettibili di regolamentazione *ex ante*.

57. In particolare, BT Italia non condivide l'analisi svolta dall'Autorità ed evidenzia che, nel mercato affari, la dominanza di Telecom Italia rimane indiscussa. Al riguardo, BT Italia fa osservare che in tale mercato la distanza tra le quote di mercato del primo e del secondo operatore (Telecom Italia e Fastweb) è di circa dieci/undici volte, in

termini di volumi ed in termini di ricavi, rispetto alla medesima distanza, di quattro volte, osservata nel mercato residenziale, distanza che si è andata addirittura ampliando. BT sostiene che nel mercato dei servizi di accesso al dettaglio siano ancora presenti ostacoli di tipo strutturale e, pertanto, ritiene che il primo criterio del triplo test sia soddisfatto. Con riferimento al secondo criterio BT non ritiene che la struttura del mercato tenda alla concorrenza effettiva nell'arco di tempo preso in esame dall'analisi, ma tutt'al più al duopolio. L'operatore sostiene che anche il terzo criterio del triplo *test*, che riguarda il ruolo del diritto della concorrenza come unico strumento di correzione delle disfunzioni del mercato, sia soddisfatto. A parere di BT una valutazione completa circa la suscettibilità di regolamentazione *ex ante* del mercato dei servizi di accesso al dettaglio dovrebbe tener conto anche dell'impatto sull'assetto competitivo della rimozione degli obblighi vigenti nel mercato dell'accesso *retail*. Di conseguenza, l'operatore ritiene che vada mantenuta la regolamentazione vigente nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio.

58. Fastweb e Tiscali osservano, che Telecom Italia continua a detenere quote di mercato elevatissime, superiori al 60% nel mercato residenziale e superiori all'80% nel mercato della clientela non residenziale. Fastweb evidenzia, inoltre, la frammentazione delle quote di mercato di operatori diversi da Telecom Italia e rileva che i dati riportati dall'Autorità, inoltre, sono valori medi, a livello nazionale e, quindi, in alcune aree territoriali, in particolare nelle aree non ULL, le quote di mercato di Telecom Italia raggiungono livelli addirittura superiori. Fastweb ritiene, altresì, che la situazione concorrenziale sia del tutto analoga a quella descritta nella precedente analisi di mercato e, pertanto, sostiene che i tre criteri del triplo *test* siano soddisfatti.

59. Fastweb e Wind evidenziano la rilevanza del servizio WLR, previsto come rimedio nel mercato n. 1/2007, nelle aree non ULL, dove il livello di concorrenza è estremamente ridotto. Al riguardo, Fastweb ritiene che il servizio WLR sia un servizio essenziale per consentire agli operatori di competere in quelle determinate aree non solo nel mercato residenziale, ma anche nel mercato *business*. Di conseguenza Fastweb sottolinea la necessità di mantenere la regolamentazione *ex ante* nel mercato 1/2007, imponendo l'obbligo di fornitura del servizio WLR a condizioni orientate al costo, con i relativi obblighi di trasparenza, separazione contabile e non discriminazione. Analogamente, Wind ritiene che il WLR è, e sarà ancora a lungo, essenziale per la concorrenza nelle aree non ULL.

60. Vodafone non condivide l'analisi svolta dall'Autorità e ritiene che gli indicatori esaminati nell'ambito del primo criterio mostrino, con evidenza, che Telecom Italia detiene una posizione di assoluta dominanza e che, pertanto, i mercati dei servizi di accesso al dettaglio debbano essere sottoposti a regolamentazione *ex ante*.

Le valutazioni dell'Autorità

61. L'Autorità prende atto che alcuni operatori (Telecom Italia, AIIP, Cloudditalia e Welcome Italia) condividono l'orientamento espresso nella delibera n. 42/15/CONS circa il mancato superamento del *test* dei tre criteri laddove invece altri operatori (Tiscali, BT, Fastweb e Vodafone) ritengono che il *test* sia superato e, conseguentemente, che il mercato sia ancora suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

62. L'Autorità rammenta che, ai fini del test dei tre criteri, ha ritenuto opportuno analizzare, in particolare, i seguenti indicatori: *i)* controllo di infrastrutture difficili da duplicare; *ii)* economie di scala e densità; *iii)* presenza di costi irrecuperabili; *iv)* integrazione verticale.

63. Alla luce delle condizioni di mercato e tenendo conto degli orientamenti della Commissione europea contenuti nella nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti, l'Autorità intende confermare il mancato superamento dei tre criteri e dunque la non suscettibilità del mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla regolamentazione *ex ante* e, in ultimo, la conseguente rimozione dei relativi obblighi regolamentari.

64. L'Autorità, infatti, ritiene non giustificate le preoccupazioni espresse da alcuni operatori circa il danno al mercato che la deregolamentazione dei mercati al dettaglio potrebbe arrecare. Difatti, la maggiore preoccupazione espressa dagli operatori riguarda la possibile rimozione dell'obbligo di fornitura del servizio di WLR, giudicato essenziale per la concorrenza nei mercati al dettaglio. Tale preoccupazione non ha ragione di essere, considerato che tale obbligo viene confermato tra gli obblighi imposti a livello *wholesale* in quanto complementare all'obbligo di accesso ai servizi di accesso locale all'ingrosso nelle aree dove l'ULL non è disponibile. Viene peraltro confermato che tale servizio deve essere offerto a condizioni orientate al costo, in maniera non discriminatoria e trasparente e con l'evidenza di una contabilità separata.

65. Come già detto, si sottolinea a questo proposito che il superamento del triplo *test* è dovuto anche al fatto che l'obbligo di accesso al servizio WLR permanga, al pari di tutti gli altri rimedi relativi ai servizi *wholesale* che costituiscono gli *input* essenziali affinché gli operatori alternativi possano offrire i servizi di accesso nei mercati al dettaglio.

66. L'Autorità, infatti, conformemente a quanto contenuto nel documento di accompagnamento alla nuova Raccomandazione, ha valutato se le eventuali barriere all'entrata siano di tipo non transitorio in un contesto cosiddetto *modified Greenfield approach*, cioè in assenza di regolamentazione nei mercati in esame, ma tenendo conto dell'eventuale regolamentazione vigente nei corrispondenti mercati all'ingrosso e quindi tenendo conto anche della disponibilità, nelle aree non ULL, del servizio di WLR.

67. L'Autorità ribadisce che i servizi di WLR, *Bitstream (naked e condiviso)*, ULL, VULA e SLU sono in grado di fornire all'operatore concorrente un *set* di scelte, per la fornitura di servizi al dettaglio, in funzione del proprio posizionamento sulla scala degli investimenti. Attraverso tali servizi all'ingrosso tutti gli operatori, indipendentemente dal livello d'infrastrutturazione, possono offrire agli utenti servizi di accesso al dettaglio, senza sostenere oneri eccessivi dovuti a possibili comportamenti strategici dell'operatore verticalmente integrato. I rimedi attualmente vigenti – che sono confermati nell'ambito dello scenario di continuità di cui alla delibera n. 42/15/CONS che si intende adottare, come verrà illustrato nel seguito – appaiono sufficienti ad assicurare un ambiente competitivo tipico dei mercati contendibili, dove l'entrata e l'uscita dal mercato è priva di costi eccessivi a carico del nuovo entrante.

68. In particolare non sono riscontrabili vantaggi competitivi a favore dell'operatore verticalmente integrato, in considerazione del fatto che gli obblighi di orientamento al costo e non discriminazione a livello *wholesale* assicurano a tutti i

concorrenti condizioni tecniche ed economiche non eccessive ed equivalenti tra tutti i soggetti di mercato a parità di circostanze.³

69. Anche l'analisi delle quote di mercato nel corso degli anni evidenzia un'evoluzione in senso concorrenziale nei mercati dei servizi dell'accesso al dettaglio per la clientela residenziale e per quella non residenziale, dovuta proprio all'assenza di barriere non transitorie al mercato. D'altro canto, l'assenza di tali barriere all'entrata crea condizioni favorevoli all'ingresso da parte di terzi, nel breve e lungo periodo, capaci di garantire *performance* competitive durevoli. Si riportano di seguito le tabelle con l'aggiornamento all'anno 2014 delle quote di mercato in volumi⁴ e ricavi per il mercato residenziale e per quello non residenziale dei servizi di accesso al dettaglio.

Tabella 1 – Mercato dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela residenziale: quote di mercato in volumi (2008-2014)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Telecom Italia	77,06%	71,36%	67,78%	65,86%	63,77%	62,76%	62,33%
Fastweb	5,06%	5,58%	5,68%	5,88%	8,13%	9,29%	10,57%
Wind	9,95%	12,54%	13,75%	14,91%	15,03%	14,97%	15,19%
Tiscali	1,73%	2,28%	2,27%	2,16%	2,06%	2,18%	2,33%
Vodafone	6,17%	8,19%	10,46%	11,04%	10,84%	10,60%	9,42%
Altri operatori	0,04%	0,05%	0,05%	0,16%	0,17%	0,20%	0,16%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

Tabella 2 – Mercato dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela non residenziale: quote di mercato in volumi (2008-2014)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Telecom Italia	82,80%	80,15%	79,11%	77,11%	75,25%	72,55%	72,19%
Fastweb	3,95%	4,40%	4,68%	5,00%	5,65%	6,58%	8,01%
Wind	4,09%	5,16%	6,07%	6,87%	6,57%	7,11%	7,21%
BT Italia	5,97%	5,64%	4,45%	4,21%	4,32%	4,41%	n.d.*
Tiscali	0,47%	0,93%	0,97%	1,11%	1,47%	1,60%	1,70%
Vodafone	0,65%	1,23%	2,00%	2,54%	3,55%	3,78%	3,38%
Colt	1,73%	1,81%	1,88%	1,95%	n.d.*	n.d.*	n.d.*
Altri operatori	0,34%	0,68%	0,84%	1,20%	3,18%	3,97%	7,51%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

* dato non disponibile; la quota di mercato è inclusa nella riga altri operatori

³ Tali obblighi implicano anche un obbligo di comunicazione preventiva delle offerte al dettaglio ai fini del *test* di replicabilità.

⁴ Le quote sono calcolate sul numero di linee equivalenti.

Tabella 3 – Mercato dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela residenziale: quote di mercato in ricavi (2008-2014)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Telecom Italia	79,53%	73,86%	70,31%	66,77%	65,59%	65,27%	65,61%
Fastweb	5,85%	6,14%	6,18%	5,78%	5,56%	5,94%	6,08%
Wind	8,59%	10,55%	11,55%	12,52%	11,72%	11,09%	10,39%
Tiscali	0,04%	0,05%	0,07%	0,08%	2,13%	2,11%	2,11%
Vodafone	5,97%	9,37%	11,85%	14,82%	14,94%	15,53%	15,76%
Altri operatori	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,06%	0,06%	0,05%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

Tabella 4 – Mercato dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela non residenziale: quote di mercato in ricavi (2008-2014)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Telecom Italia	87,52%	85,25%	83,49%	82,66%	81,83%	80,37%	77,40%
Fastweb	8,20%	9,06%	9,87%	9,79%	9,41%	9,97%	13,55%
Wind	3,34%	4,39%	4,82%	5,12%	5,22%	5,56%	5,04%
Tiscali	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,76%	0,76%	0,76%
Vodafone	0,40%	0,84%	1,32%	1,87%	2,21%	2,63%	2,66%
BT Italia	0,37%	0,25%	0,22%	0,26%	0,24%	0,27%	n.d.*
Altri operatori	0,16%	0,20%	0,25%	0,29%	0,33%	0,44%	0,59%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

*: dato non disponibile; la quota di mercato è inclusa nella riga altri operatori

70. Con riferimento alle osservazioni degli operatori alternativi circa l'obbligo di comunicazione preventiva delle offerte *retail* ai fini del *test* di replicabilità, tenuto nel massimo conto gli esiti della consultazione pubblica nazionale, si precisa che l'Autorità ritiene opportuno continuare a svolgere le attività di verifica di replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia relative ai servizi di accesso su rete fissa prima del loro lancio commerciale, al fine di assicurare una corretta verifica di assenza di compressione dei margini tra prezzi *wholesale* e prezzi al dettaglio e di non discriminazione. Tale misura è necessaria, nello specifico, a prevenire comportamenti anti-competitivi che Telecom Italia, data la sua posizione di SMP nei mercati all'ingrosso e quale operatore verticalmente integrato, potrebbe esercitare soprattutto attraverso promozioni e offerte di *bundle* di servizi.

71. In generale, l'Autorità pone l'accento sul fatto che la concorrenzialità dei mercati al dettaglio e la loro conseguente deregolamentazione sono dovute e giustificate dalla permanenza e dal rafforzamento degli obblighi *wholesale*, incluso quello di non

discriminazione e comunicazione *ex-ante* delle offerte al dettaglio ai fini dei test di prezzo. Inoltre, anche in ragione di quanto rappresentato dagli operatori circa il rischio che Telecom Italia ostacoli di fatto il processo competitivo mediante condotte discriminatorie sul piano della qualità dei servizi *wholesale* (intesa come rispetto di quei valori minimi dei parametri introdotti dalla delibera n. 309/14/CONS che devono essere garantiti) il presente provvedimento, come rappresentato nel paragrafo 5.3.3, prevede un modello di *equivalence of output* rafforzato attraverso una molteplicità di misure tra cui SLA e penali specifiche e più restrittive rispetto al passato, al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio fornito da Telecom Italia, a cui si aggiungono nuove misure di accesso alla rete volte a consentire l'esternalizzazione dei servizi accessori di *provisioning* e *assurance*.

72. Alla luce di tutto ciò, l'Autorità ritiene che una regolamentazione dei servizi al dettaglio sarebbe sproporzionata alla luce del fatto che la regolamentazione *wholesale* stabilita con il presente provvedimento è in grado di salvaguardare e migliorare il livello di concorrenza sui mercati al dettaglio. Cionondimeno, l'Autorità monitorerà attentamente le dinamiche di mercato al fine di intervenire con tutti gli strumenti a disposizione per tutelare la concorrenza ed evitare comportamenti anti-competitivi di Telecom Italia.

73. In virtù delle considerazioni svolte, vista l'assenza di barriere all'ingresso e le dinamiche concorrenziali che si sono innescate nei mercati in esame grazie alla regolamentazione all'ingrosso, l'Autorità conferma la necessità di rimuovere gli obblighi di: *i)* contabilità dei costi *ii)* non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali; *iii)* non accorpare in modo indebito i servizi offerti.

2 MODIFICHE ALL'APPROCCIO REGOLAMENTARE ALLA LUCE DEL RINNOVATO CONTESTO NAZIONALE

Domanda 2.1. Si condivide l'analisi e la valutazione di discontinuità del presente ciclo regolamentare rispetto a quello precedente, a fronte dei cambiamenti in atto e prevedibili nel mercato in relazione alla infrastrutturazione in reti NGA e all'evoluzione dei servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

74. La maggior parte degli operatori (AIP, Cloudditalia e Welcome Italia, BT Italia, Metroweb, Tiscali, Vodafone e Wind) non individua rilevanti elementi di discontinuità delle condizioni competitive rispetto al precedente ciclo regolamentare. Gli operatori evidenziano, viceversa, condizioni di incertezza, sia nello sviluppo delle reti NGN e sia nei piani di sviluppo degli operatori, che caratterizzano l'evoluzione dei servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio.

75. In particolare, Tiscali e Wind ritengono che sia da preferire, allo scenario evolutivo, uno scenario di continuità che incoraggi l'adozione di misure a sostegno della domanda e che tuteli gli investimenti in ULL già effettuati dagli operatori. Lo scenario che favorisce lo sviluppo delle reti NGN può essere raggiunto solo con il ricorso al modello di continuità rivisto con le integrazioni proposte.

76. AIP, Cloudditalia, Welcome Italia e Vodafone ritengono che una qualsiasi forma di alleggerimento o annullamento degli obblighi posti in capo a Telecom Italia, condurrebbe ad un significativo peggioramento delle condizioni competitive sul mercato dei servizi di accesso di tipo *legacy* ed al costituirsi, sul mercato dei nuovi servizi in fibra, di una posizione di duopolio di tipo collusivo che minerà sul nascere l'instaurarsi di qualsiasi dinamica competitiva sostenibile.

77. AIP, Cloudditalia, Welcome Italia, BT Italia e Vodafone evidenziano, inoltre, che non esiste una infrastruttura alternativa a quella in rame, come avviene negli altri paesi europei dove la rete via cavo esercita una forte pressione competitiva sull'operatore dominante nella rete d'accesso. Non è, quindi, prevedibile lo sviluppo significativo di offerte *wholesale* alternative a quelle di Telecom Italia.

78. BT evidenzia, altresì, come la fotografia riportata dall'Autorità sulla situazione delle infrastrutture a banda ultra-larga è concentrata sul mercato residenziale mentre trascura di analizzare la situazione del mercato affari. La proposta di adottare un approccio regolamentare differenziato geograficamente non è, per l'operatore, una misura adeguata a stimolare la concorrenza nel mercato dei clienti affari: l'attuale situazione del mercato rende necessario mantenere, se non rafforzare, gli attuali obblighi in capo a Telecom Italia.

79. Fastweb, pur condividendo le valutazioni dell'Autorità sullo sviluppo delle reti NGA, ritiene che la regolamentazione dovrà assicurare nel maggior numero di aree geografiche possibile, lo sviluppo ulteriore del servizio di SLU da parte degli operatori alternativi, nonché fornire adeguati incentivi agli investimenti NGA da parte di tutti gli operatori del mercato. Allo stesso tempo, la regolamentazione sui servizi di accesso in

rame dovrà essere mantenuta, al fine di evitare distorsioni competitive a beneficio esclusivo di Telecom Italia.

80. Telecom Italia condivide l'esistenza di forti elementi di discontinuità rispetto al precedente ciclo regolamentare. Secondo l'operatore tali elementi di discontinuità sarebbero riconducibili essenzialmente a un recente rilevante sviluppo, non omogeneo sul territorio, della realizzazione di infrastrutture NGA. Telecom Italia, infatti, riscontra forti pressioni concorrenziali nei mercati dei servizi a banda larga e dei servizi a banda ultra larga dove non deterrebbe più una posizione di dominanza. Telecom Italia ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti rilevanti ma non esaminati in consultazione ossia *i)* la disponibilità di infrastrutture di accesso proprietarie completamente alternative a quelle di Telecom Italia o perfino affittate dalla stessa Telecom Italia, come a Milano, dove sono finanche disponibili offerte *wholesale* su fibra con prezzi competitivi ed allineati con il canone ULL e nettamente inferiori al VULA. Tale evidenza dovrebbe portare l'Autorità a rivedere localmente le misure regolamentari proposte; *ii)* la crescita della competizione infrastrutturale, testimoniata dallo sviluppo di offerte *wholesale* alternative *broadband* e *ultra-broadband*. Ciò dovrebbe condurre a definire modelli di analisi economica delle offerte al dettaglio di Telecom Italia (test di prezzo) basati sul costo del servizio acquistato dall'operatore più infrastrutturato (*most relevant input*) nell'area di riferimento. Telecom Italia ritiene, inoltre, che il livello di competizione raggiunto dal mercato non giustifica più l'inclusione del *bitstream* (o di altro "servizio vestito") nella valutazione di replicabilità, almeno in determinate aree geografiche, in quanto incide negativamente sui prezzi applicati ai consumatori e sullo sviluppo dei servizi innovativi.

Le valutazioni dell'Autorità

81. L'Autorità prende atto del fatto che la maggior parte degli operatori non individua elementi di discontinuità rilevanti rispetto al precedente ciclo regolamentare, in quanto:

- I. sussistono condizioni di incertezza, sia nello sviluppo delle reti NGN sia nei piani di sviluppo degli operatori, che caratterizzano l'evoluzione dei servizi di accesso all'ingrosso e al dettaglio;
- II. lo scenario che favorisce lo sviluppo delle reti NGN può essere raggiunto solo con il ricorso al modello di continuità rivisto con le integrazioni proposte;
- III. una qualsiasi forma di alleggerimento o rimozione degli obblighi posti in capo a Telecom Italia condurrebbe al costituirsi di una posizione di duopolio di tipo collusivo nella fornitura dei servizi in fibra che minerebbe sul nascere l'instaurarsi di qualsiasi dinamica competitiva sostenibile;
- IV. non esiste un'infrastruttura alternativa a quella in rame come avviene negli altri Paesi europei dove la rete via cavo esercita una forte pressione competitiva sull'operatore dominante;
- V. non è prevedibile, allo stato, lo sviluppo significativo di offerte *wholesale* alternative a quelle di Telecom Italia;
- VI. tale situazione è ancora più accentuata nel mercato affari;
- VII. la regolamentazione dell'ULL, anche laddove si volesse incentivare il ricorso allo SLU, dovrà essere mantenuta, al fine di evitare distorsioni competitive a beneficio esclusivo di Telecom Italia.

82. Ciò premesso l’Autorità ritiene suscettibili di attenta riflessione le osservazioni di cui ai punti I, IV, V. D’altra parte nel documento sottoposto a consultazione, l’Autorità aveva chiarito la natura dinamica del processo di infrastrutturazione nelle aree B. Parimenti era stato evidenziato il livello non ancora soddisfacente delle offerte *wholesale* alternative.

83. Ciò che, tuttavia, è opportuno registrare è la richiesta di alcuni operatori, e in particolare Wind, di confermare le attuali condizioni attuative della regolamentazione dei servizi *legacy* su rete in rame (quali l’ULL), soprattutto con riferimento alla metodologia di controllo di prezzo attualmente utilizzata. Questa posizione, giustificata anche alla luce dei rinnovati piani di investimento dell’operatore Wind in centrali ULL, appare legittima, anche se l’adozione dello scenario *beta* non prevede, di fatto, alcun abbandono della regolamentazione dell’ULL, ma un diverso approccio al *pricing* di tale servizio, in base ad una analisi di proporzionalità della misura di controllo di prezzo.

84. L’Autorità ritiene inoltre ragionevoli le preoccupazioni evidenziate dagli operatori alternativi derivanti dall’assenza di effettive offerte *wholesale* alternative, così come le osservazioni inerenti alla tutela degli investimenti in ULL, alla luce dei rinnovati piani di copertura di alcuni operatori, oltre al tema della difficile predicibilità dell’assetto regolamentare nelle varie aree.

85. L’Autorità ritiene, tuttavia, non condivisibile l’osservazione di cui al punto III, atteso che l’impianto regolamentare non favorisce alcun operatore in particolare alla luce dell’ampia disponibilità di servizi intermedi e di un orientamento al costo dei prezzi. Ciò è dimostrato dal fatto che almeno tre operatori stanno realizzando reti FTTC. In aggiunta, la prefigurazione, da parte di alcuni operatori, della possibilità di un duopolio collusivo appare fondata su argomentazioni molto deboli, vista l’evidente asimmetria tra gli operatori attualmente sul mercato, la diversità delle strategie aziendali, la presenza della regolamentazione *ex-ante* in capo all’operatore dominante e la deterrenza rappresentata dal controllo *ex-post* dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato.

Domanda 2.2. Si condivide il ruolo e gli obiettivi della regolamentazione nel periodo 2014-2017 come visto dall’Autorità?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

86. I soggetti intervenuti non condividono completamente gli obiettivi che l’Autorità assegna alla regolamentazione nel periodo 2014-2017.

87. In particolare, AIPP, Clouditalia e Welcome Italia, pur condividendo l’opportunità di mantenere il principio della *ladder of investment*, ritengono che questo non deve diventare un dogma che porti ad una situazione di duopolio vanificando così la concorrenza sui servizi che è stata introdotta nel tempo e gli investimenti a tal fine effettuati da tutti gli operatori.

88. BT Italia non condivide il giudizio sull’evoluzione della situazione competitiva nel nostro Paese formulato dall’Autorità. Il ruolo e gli obiettivi della regolamentazione nel periodo 2014-2017 non possono che muoversi in uno scenario di continuità rispetto alle scelte fatte finora, andando a rafforzare gli strumenti di garanzia della parità di trattamento.

89. Enel ritiene necessario che siano assicurate le condizioni per massimizzare l'efficienza dello sviluppo delle nuove infrastrutture in fibra, tenendo in debita considerazione anche scenari in cui l'architettura di rete non ricalca i tracciati della rete telefonica tradizionale. In particolare, Enel segnala l'opportunità di contribuire allo sviluppo della rete in fibra ottica in modo sinergico a quanto svolto e pianificato dagli operatori di telecomunicazioni, soprattutto per quanto riguarda le regioni a basso potenziale di mercato (Cluster C e D). In questo contesto, Enel valuta necessario un quadro regolatorio in grado di salvaguardare il potenziale di sviluppo delle nuove infrastrutture in fibra, nelle sue diverse forme, senza discriminazioni e vincoli eccessivi.

90. Metroweb ritiene che la regolamentazione nel periodo 2014-2017 debba essere orientata ad incentivare gli investimenti infrastrutturali che potranno garantire un effettivo cambiamento attraverso soluzioni FTTB o FTTH. Metroweb rileva che, al contrario, lo scenario evolutivo rischia di privilegiare esclusivamente una infrastrutturazione di tipo FTTC, anche nelle aree più competitive del Paese. Tale circostanza sarebbe conseguenza della scelta della politica di prezzo dell'Autorità che prevedrebbe una forte riduzione del prezzo dello SLU e del VULA.

91. Telecom Italia evidenzia la mancata coerenza del ruolo e degli obiettivi della regolamentazione, come prefigurati nel documento in consultazione, per il periodo 2014-2017 rispetto agli obiettivi del piano Banda Ultra Larga del Governo (Piano BUL). Secondo l'operatore, entrambi gli scenari regolamentari proposti dall'Autorità non incentiverebbero la realizzazione di una rete "a prova di futuro", ma piuttosto una sovrapposizione territoriale delle reti FTTC ed un prezzo SLU sotto-costo. Telecom Italia ritiene che l'Autorità dovrebbe adottare una politica regolamentare diversa da quella volta a stimolare artificialmente la domanda di SLU in alcune aree circoscritte del Paese, facendo dipendere, i prezzi dello SLU e dell'ULL ed il loro rapporto, dal livello di infrastrutturazione degli altri operatori e non dall'orientamento al costo dei servizi.

92. Tiscali ritiene che l'Autorità dovrebbe definire uno scenario regolamentare che incentivi il passaggio degli operatori che hanno investito nella rete in rame, alla rete in fibra ottica. A tal riguardo l'operatore ritiene, in particolare, che: *i*) il canone ULL al 2017 dovrebbe gradualmente ridursi intervenendo sui costi di manutenzione correttiva; *ii*) il prezzo del *bitstream* su rame dovrebbe assestarsi su prezzi sensibilmente inferiori ai valori proposti; *iii*) l'offerta VULA dovrebbe prevedere canoni adeguati, profili di banda incrementati in base alle ultime evoluzioni tecnologiche, garanzie in termini di affidabilità dei processi di *delivery* ed *assurance* ed una copertura paragonabile all'ULL in rame; *iv*) l'offerta WLR dovrebbe essere estesa a tutto il territorio nazionale a canoni scontati rispetto agli attuali.

93. Trentino Network evidenzia le peculiarità del territorio caratterizzato da una difficile morfologia e da una bassa densità abitativa, che rendono difficilmente sostenibile la fornitura di servizi di accesso NGN basato su soluzioni FTTH per tutti. Pertanto, la società condivide l'approccio volto ad incentivare l'infrastrutturazione in reti NGA tramite una soluzione quale l'FTTC, per poi risalire lungo la scala degli investimenti.

94. Wind ritiene che le misure regolamentari proposte per gli anni 2014-2017 non debbano ostacolare lo sviluppo delle reti NGA che potrà avvenire, tra l'altro, attraverso la definizione di misure dei prezzi appropriate – a patto che queste non siano differenziate

sul territorio nazionale – ed attraverso la definizione di adeguati *standard* di qualità nella fornitura dei servizi *wholesale*.

Le valutazioni dell’Autorità

95. L’Autorità prende atto del fatto che i soggetti intervenuti non condividono completamente gli obiettivi che l’Autorità assegna alla regolamentazione nel periodo 2014-2017 per le seguenti ragioni:

- I. opportunità di uno scenario di continuità con rafforzamento degli strumenti di garanzia della parità di trattamento e qualità dei servizi *wholesale*;
- II. necessità di tenere in debita considerazione architetture alternative a quelle telefoniche per la posa della fibra ottica fino all’edificio;
- III. necessità di incentivare investimenti infrastrutturali che potranno garantire un effettivo cambiamento attraverso soluzioni FTTB o FTTH e non privilegiare esclusivamente una infrastrutturazione di tipo FTTC anche nelle aree più competitive del Paese, prevedendo una forte riduzione del prezzo dello SLU e del VULA.

96. Ciò premesso, nel rimandare alla sezione precedente in relazione al punto I, per quanto riguarda la successiva osservazione (punto II) l’Autorità ritiene che entrambe gli scenari siano aperti a soluzione di utilizzo di infrastrutture diverse da quelle di telecomunicazione per la posa della fibra ottica. Ciò in quanto gli obblighi di accesso di cui al presente provvedimento riguardano le infrastrutture di posa dell’operatore SMP e non quelle in disponibilità di enti pubblici o concessionari, a qualsiasi titolo. Gli obblighi in tal caso sono quelli stabiliti dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Ciò premesso, l’Autorità non può che essere favorevole al raggiungimento della massima sinergia tra infrastrutture realizzate specificatamente per reti di telecomunicazione e altre infrastrutture (quali quelle adibite alla distribuzione dell’energia elettrica) ai fini del raggiungimento del massimo grado di infrastrutturazione per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale.

97. Con riferimento al punto III l’Autorità richiama che in entrambi gli scenari sottoposti a consultazione pubblica è confermato l’intero *set* di obblighi di accesso funzionali alla realizzazione di reti FTTC, FTTB e FTTH, conformemente al principio di neutralità tecnologica.

Domanda 2.3. Si condivide la ricostruzione svolta del quadro giuridico in tema di differenziazione geografica dei rimedi?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

98. La maggior parte degli operatori non concorda con la ricostruzione giuridica individuata dall’Autorità in tema di differenziazione geografica dei rimedi.

99. In particolare AIIP, Cloudditalia e Welcome Italia, BT Italia e Wind ritengono che lo scenario regolamentare proposto non sia conforme con il quadro normativo europeo.

100. AIIP, Cloudditalia e Welcome Italia invitano l’Autorità ad integrare la propria proposta includendovi anche una specifica disciplina per i servizi all’ingrosso destinati

alla clientela *business* come richiesto anche dalla Commissione Europea, che individua specificamente nell'ambito dei servizi di comunicazioni elettroniche all'ingrosso da assoggettare a regolamentazione, quelli a larga banda destinati alla clientela *business*.

101. Wind precisa che nell'Unione Europea non sono presenti casi in cui il prezzo dell'ULL è stato deregolato o differenziato.

102. BT Italia, Vodafone e Wind si soffermano, tra l'altro, sugli elementi che il BEREC suggerisce alle ANR di prendere in considerazione per un'eventuale decisione di differenziazione geografica dei *remedies*. Da un lato, Vodafone ritiene che le condizioni competitive presenti nei mercati italiani dell'accesso non giustifichino una differenziazione geografica dei rimedi. Alla luce dei rischi derivanti da una differenziazione dei rimedi come indicati dal BEREC, appare necessaria un'attenta analisi di impatto della regolamentazione che valuti dettagliatamente costi e benefici connessi alle misure regolamentari proposte nell'ambito di tale scenario. Seppure la normativa europea preveda la possibilità per le ANR di imporre rimedi differenziati geograficamente, Vodafone ritiene che tale possibilità non è applicabile all'attuale contesto di mercato italiano. Dall'altro, Wind ritiene che non sussistono in Italia le condizioni per una possibile differenziazione dei rimedi secondo almeno due dei criteri individuati del BEREC, mentre BT Italia pone particolare attenzione agli effetti di tale differenziazione nel mercato affari.

103. Telecom Italia, pur condividendo in generale la ricostruzione svolta del quadro giuridico in tema di differenziazione geografica dei rimedi, ritiene che debbano essere considerati con maggiore attenzione dall'Autorità alcuni aspetti ai fini di migliorare la proposta sottoposta a consultazione. In particolare, Telecom Italia ritiene che gli approfondimenti dovrebbero riguardare *i*) l'analisi delle differenze competitive in ottica prospettica; *ii*) l'adeguamento dei rimedi (inclusi i prezzi) da effettuare a valle della verifica degli investimenti realizzati da almeno 1 operatore alternativo; *iii*) la verifica dovrebbe portare a una revisione annuale (e non trimestrale) dei listini dei prezzi; *iv*) la possibilità di identificare mercati sub-nazionali (ad esempio, Milano) piuttosto che differenziare i rimedi; *v*) l'adattamento dei test di replicabilità alle differenti condizioni competitive, in modo tale da considerare solo il *most relevant input* nell'area di riferimento; *vi*) la relazione tra mantenimento degli obblighi di SLU e la crescita degli investimenti; *vii*) le decisioni di molte NRA che consentono di non dare seguito alle richieste di SLU in caso di utilizzo del *Vectoring*; *viii*) la fissazione di prezzi coerenti per assicurare il principio della scala degli investimenti.

Le valutazioni dell'Autorità

104. L'Autorità prende atto del fatto che parte degli operatori non concorda con la ricostruzione giuridica individuata dall'Autorità in tema di differenziazione geografica dei rimedi.

105. Si prende altresì atto del fatto che AIP, Cloudditalia, Welcome Italia, BT Italia, Wind e Vodafone ritengono che lo scenario regolamentare proposto non sia conforme al quadro normativo europeo in quanto:

- I. nell'Unione Europea non sono presenti casi in cui il prezzo dell'ULL è stato deregolamentato o differenziato;

- II. non sono stati verificati i requisiti che il BEREC suggerisce alle ANR di prendere in considerazione per un'eventuale decisione di differenziazione geografica dei rimedi;
- III. le condizioni competitive presenti nei mercati italiani dell'accesso non giustificano una differenziazione geografica dei rimedi;
- IV. manca un'analisi di impatto della regolamentazione.

106. Ciò premesso l'Autorità ritiene, in prima istanza, corretta la ricostruzione del quadro giuridico posta a consultazione con la delibera n. 42/15/CONS in quanto basato su tutte le norme di carattere primario e secondario pertinenti al tema. Gli operatori non hanno, a tale riguardo, specificato le ragioni della mancata conformità del quadro giuridico fornito. Rileva, tra i requisiti di cui al punto II, probabilmente l'assenza di offerte competitive *wholesale*, come già sottolineato nella sezione precedente.

107. Con riferimento all'osservazione formulata da Wind, relativa all'assenza di casi in cui si è proceduto ad una deregolamentazione del prezzo del *local loop unbundling*, è opportuno specificare che nello scenario *beta*, contenuto nello schema di provvedimento posto a consultazione, non è rintracciabile alcuna deregolamentazione del prezzo del servizio in questione. L'Autorità ha invece proposto di applicare, come condizione attuativa dell'obbligo di controllo di prezzo, un "*safeguard cap*" anziché il tradizionale modello di "*network cap*" formulato sulla base del modello BU-LRIC finora applicato. In aggiunta, è opportuno specificare che a livello europeo la proposta di applicazione di una "*light touch regulation*" sul controllo di prezzo del servizio di *local loop unbundling*, nella specifica modalità del *safeguard cap*, ha un precedente rappresentato dalla recente proposta dell'Autorità olandese ACM.⁵ L'Autorità tuttavia, ritiene comunque ragionevoli alcune osservazioni formulate dagli operatori circa l'impatto dell'adozione del *safeguard cap* proposto in consultazione sul proprio modello di *business* e le relative ricadute sulla dinamica concorrenziale del mercato.

Domanda 2.4. Si condivide l'analisi delle condizioni di infrastrutturazione e competitive nel territorio nazionale ai fini della differenziazione dei rimedi nei mercati geografici nazionali di accesso all'ingrosso?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

108. Gli operatori AIIP, Clouditalia, Welcome Italia, BT Italia, Vodafone e Wind, seppure con motivazioni diverse, non condividono l'analisi dell'Autorità in merito alle condizioni di infrastrutturazione e della concorrenza presenti nel territorio nazionale che giustificerebbero la differenziazione dei rimedi nel territorio italiano.

⁵ Si veda il caso NL/2015/1727. Nel caso di specie la Commissione non ha formulato alcun rilievo negativo sulla proposta di adozione di un modello di *safeguard cap* sull'ULL anziché il tradizionale orientamento al costo. Occorre sottolineare che a Giugno 2015 l'Autorità olandese ha ritirato la bozza di provvedimento notificata alla Commissione a seguito dell'apertura della Fase II da parte della Commissione. Giova tuttavia sottolineare che la formulazione di seri dubbi da parte della Commissione Europea riguardavano la definizione di mercato rilevante adottata dall'Autorità e non la scelta della metodologia di controllo dei prezzi.

109. Nello specifico, AIIP, Cloudditalia e Welcome Italia ritengono che la parziale presenza di due operatori in alcune aree geografiche, di cui uno è l'*incumbent*, non può garantire la concorrenza sui mercati *retail*, in particolar modo verso la clientela *business*, in quanto il secondo *player* potrebbe non offrire i servizi all'ingrosso, o li potrebbe offrire a condizioni non competitive o addirittura a condizioni derivanti da una collusione con l'*incumbent*, con evidenti rischi di *foreclosure* degli altri concorrenti. In aggiunta, gli operatori evidenziano che l'analisi effettuata dall'Autorità è priva della distinzione tra servizi alla clientela residenziale e quelli alla clientela *business*, che ha esigenze diverse dalla prima. I predetti soggetti intervenuti, pertanto, chiedono che l'analisi effettuata dall'Autorità sia prontamente integrata per tener conto di tale differenza e, eventualmente, trarne le relative conseguenze sul piano regolamentare, in particolare, nell'ipotesi di differenziazione geografica dei mercati o dei rimedi.

110. Vodafone non condivide la conclusione secondo cui a livello geografico sussistano differenziazioni in termini infrastrutturali dovute allo sviluppo delle reti in fibra. In particolare, Vodafone evidenzia che – diversamente da quanto accaduto nei Paesi nei quali si è proceduto ad una differenziazione dei rimedi – nel mercato italiano la competizione è fortemente legata all'accesso ai servizi *wholesale* di Telecom Italia. L'operatore ribadisce che non sussistono, allo stato, infrastrutture alternative a quella dell'*incumbent* in grado di esercitare su quest'ultimo una significativa pressione competitiva e sottolinea che non esistono offerte *wholesale* alternative a quella di Telecom Italia, con la sola eccezione dell'offerta di Metroweb a Milano.

111. Alcuni operatori (Fastweb, Metroweb e Telecom Italia) ritengono giustificato definire uno scenario regolamentare con rimedi differenziati in base al diverso grado di concorrenza presente nelle diverse aree del territorio, pur nell'ambito di un unico mercato di dimensione nazionale. Fastweb e Telecom Italia ritengono tuttavia che la proposta dell'Autorità debba essere rivista alla luce delle proprie osservazioni. In particolare, Telecom Italia individua i seguenti mercati sub-nazionali: *i*) aree caratterizzate da competizione infrastrutturale fino alla sede del cliente; *ii*) aree caratterizzate da una elevata competizione infrastrutturale almeno fino al *cabinet*; *iii*) aree caratterizzate dalla competizione ULL, ma prive ancora di sufficiente competizione NGAN; *iv*) aree prive di competizione infrastrutturale. Telecom Italia ritiene, in subordine, che la differenziazione dei rimedi debba essere applicata annualmente al verificarsi di determinate percentuali di copertura all'interno del comune.

Le valutazioni dell'Autorità

112. Come già riportato ai punti precedenti, l'Autorità accoglie, in generale, le considerazioni della maggior parte degli operatori in merito alle condizioni di infrastrutturazione e della concorrenza attualmente presenti nel territorio nazionale che, allo stato e nell'orizzonte temporale di riferimento dell'analisi di mercato, non giustificerebbero la differenziazione dei rimedi nel territorio italiano.

113. L'Autorità, nello specifico, ritiene che sia meritevole di attenta riflessione l'osservazione secondo cui, diversamente da quanto accaduto nei Paesi nei quali si è proceduto ad una differenziazione dei rimedi, nel mercato italiano la competizione è tuttora fortemente legata all'accesso ai servizi *wholesale* di Telecom Italia e che non sussistono, allo stato, infrastrutture alternative a quella dell'*incumbent* in grado di

esercitare su quest'ultimo una significativa pressione competitiva, né offerte *wholesale* alternative a quella di Telecom Italia, con la sola eccezione dell'offerta di Metroweb a Milano.

Domanda 2.5. Si forniscano le proprie valutazioni sulle proposte regolamentari che si sottopongono a consultazione: proposta di continuità e proposta evolutiva, anche in relazione alla coerenza con il quadro normativo europeo.

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

114. Ad eccezione di tre operatori (Telecom Italia, Fastweb e Metroweb) la maggior parte degli intervenienti ritiene che lo scenario di continuità sia chiaramente preferibile rispetto allo scenario evolutivo, tenuto conto delle peculiarità del mercato italiano e, soprattutto, delle attuali condizioni concorrenziali.

115. Fastweb e Metroweb rilevano che lo scenario evolutivo da un lato fornisce più chiari incentivi alla infrastrutturazione a banda larga e ultralarga e alla connessa migrazione della clientela su reti IP, dall'altro incrementa l'emancipazione dei concorrenti rispetto alla dipendenza tecnica e funzionale dalla rete dell'*incumbent*. In particolare, Fastweb evidenzia come positiva l'incentivazione di investimenti in fibra fino al *cabinet* e la connessa creazione di un mercato concorrenziale dell'accesso *wholesale*. Di diverso avviso AIIP, Clouditalia, Welcome Italia e BT Italia i quali ritengono che in questa fase, in un mercato come quello italiano – in cui non esiste una rete di accesso alternativa *end-to-end* a quella in rame di Telecom che consenta di esercitare pressioni competitive sugli operatori che investiranno in NGAN – sia più adeguato uno scenario di continuità. AIIP, Clouditalia, Welcome Italia e BT Italia affermano, inoltre, che lo scenario evolutivo danneggerebbe gli operatori che si rivolgono prevalentemente alla clientela affari, a causa dell'incremento della propria base costi.

116. Analoghe criticità sono state espresse da Vodafone e Wind. L'operatore Vodafone ritiene che lo scenario evolutivo da un lato favorirebbe la creazione di un mercato duopolistico dell'accesso alla rete con i rischi di posizione dominante congiunta in capo a due operatori (segnatamente Telecom Italia e Fastweb) e dall'altro non genererebbe emancipazione del mercato dalla rete di Telecom Italia, dal momento che le reti NGA basate su architettura di tipo FTTC dipendono in ogni caso, per la parte finale, dalla rete di Telecom Italia. Wind ritiene che lo scenario evolutivo, che prevede un'attuazione del controllo dei prezzi differenziata per area geografica con un aumento del prezzo ULL in alcune aree, non favorirà, in assenza di un significativo incremento della domanda da parte della clientela al dettaglio, lo sviluppo delle reti in fibra. Di conseguenza, la migrazione della clientela esistente alle reti NGA potrebbe avere – a parità di domanda finale – esclusivamente effetti redistributivi tra gli operatori, danneggiando quegli operatori che in passato hanno investito nello sviluppo di una rete in *unbundling* e che non intendano al momento 'scalare' la propria architettura di rete fino al *cabinet* o oltre. Wind esprime, in aggiunta, criticità in merito alla coerenza dello scenario evolutivo con il quadro normativo europeo. L'operatore ritiene che, con riferimento alla metodologia raccomandata per la determinazione dei prezzi dei servizi in rame, lo scenario evolutivo sia in contraddizione con i principi contenuti nella Raccomandazione sui mercati rilevanti

del 2014 e nella Raccomandazione sui costi e sulla non discriminazione⁶. Ciò, secondo Wind, in quanto nelle aree contendibili i prezzi dei servizi offerti sulla rete in rame non sarebbero più definiti in base al principio dell'orientamento al costo, ma definiti su trattativa commerciale.

117. Telecom Italia ha rappresentato una posizione intermedia, ritenendo che entrambe le proposte regolamentari contengano elementi positivi e criticità individuando un terzo scenario possibile. Con riferimento allo scenario di continuità Telecom Italia osserva che il provvedimento debba prevedere alcune evoluzioni regolamentari, in particolare l'operatore ritiene: *i*) opportuno adottare una disciplina simmetrica per l'accesso ai cavidotti (in quanto *essential facilities*); *ii*) non necessaria una disciplina del VULA in presenza di una *Equivalence of Output* (EoO) e di regole di replicabilità o, in subordine, ritiene opportuno prevedere la possibilità per l'operatore SMP di differenziare l'offerta per prestazione/fasce di velocità, svincolandola dall'architettura di rete utilizzata (ADSL, FTTE, FTTCab, FTTB, ecc.) e la possibilità, per l'operatore che costruisce la rete, di offrire il VULA/*Bitstream* NGA previo un impegno economico preventivo dell'operatore alternativo ad acquistare determinati volumi di accessi VULA/*Bitstream* NGA per una predefinita durata contrattuale; *iii*) che l'utilizzo del *vectoring* debba essere consentito all'operatore che investe da solo in una determinata area prevedendo che un operatore che in una fase successiva dovesse investire nella medesima area, sia tenuto al rispetto della regolamentazione tecnica sul *Multi-Operator Vectoring* (MOV); *iv*) necessario definire le regole per lo *switch-off* nei diversi scenari possibili (*switch-off* della primaria e/o *switch-off* della secondaria); *v*) che i prezzi dei servizi di accesso su rame dovrebbero rimanere orientati ai costi necessari per mantenere in piena efficienza la rete di accesso in rame; *vi*) opportuna una revisione armonica delle regole sulla non discriminazione; *vii*) che le regole sulle procedure di cambio operatore siano completamente simmetriche, in particolare per i nuovi servizi su fibra.

118. Con riferimento allo scenario evolutivo, Telecom Italia non condivide le proposte regolamentari dell'Autorità e, in particolare, ritiene opportuno prevedere, qualora l'Autorità intenda adottare la proposta evolutiva, una segmentazione geografica con piena deregolamentazione del mercato n. 3b, nonché del mercato n. 3a nel caso di Milano.

119. Relativamente alle altre aree, in considerazione delle diverse situazioni competitive riscontrabili (aree ULL/non ULL, ovvero con o senza ricorso allo SLU), Telecom Italia ritiene opportuno prevedere una differenziazione dei rimedi finalizzata all'incentivazione degli investimenti infrastrutturali.

Le valutazioni dell'Autorità

120. L'Autorità, pur ritenendo che – anche alla luce dell'approccio *ladder of investment* – lo scenario evolutivo costituisce un approccio regolamentare appropriato, in ottica prospettica, ai fini della promozione della concorrenza infrastrutturale, prende atto delle argomentazioni mosse dalla maggior parte degli operatori in merito alla natura, ancora embrionale in Italia, delle condizioni economiche, tecnologiche e di mercato che permetterebbero allo scenario evolutivo di sprigionare tutte le proprie potenzialità in

⁶ Si ritiene senza distinguere, come invece proposto dall'Autorità, la definizione dei mercati geografici dalla individuazione di rimedi geograficamente differenziati sui mercati nazionali esistenti.

termini di investimenti innovativi in reti NGA. In particolare, al livello *wholesale*, non si riscontra una piena maturità di offerte alternative a quelle di Telecom Italia tali da rappresentare un'alternativa concreta, in parti rilevanti del territorio italiano, a quella dell'operatore *incumbent*, senza che ciò pregiudichi gli operatori che oggi offrono servizi in *ULL* o *Bitstream*.

In futuro, come opportunamente sottolineato anche dall'AGCM nel suo parere, il consolidamento della concorrenza a livello *wholesale* potrà rendere lo scenario evolutivo adatto ed efficace nell'incentivare ulteriormente la migrazione della clientela su reti NGA.

121. Nello specifico l'Autorità rileva, in esito alla consultazione, una preferenza verso un approccio che inverta la relazione causale alla base dello scenario evolutivo: occorre prima realizzare reti alternative concorrenti a quelle di Telecom Italia su una parte significativa del territorio nazionale e, solo successivamente, introdurre con forme di *deregulation* e incentivi alla 'scalabilità' dell'infrastrutturazione.

122. D'altra parte, alla base dello scenario evolutivo vi era proprio la necessità di prendere atto delle diverse condizioni geografiche territoriali, dal punto di vista infrastrutturale, per ulteriormente accelerare la realizzazione di reti NGA e anticipare la creazione di quelle condizioni concorrenziali, a livello *wholesale*, che possono aumentare l'efficienza del mercato e la qualità delle reti.

123. Al contempo, l'Autorità ha rilevato la sussistenza di importanti problemi di qualità nell'accesso alla rete di Telecom Italia da parte dei concorrenti, circostanza che – sotto il profilo tecnico – indebolisce la sfida competitiva degli operatori alternativi tanto sul mercato *wholesale* quanto su quello *retail*, dal momento che la dipendenza tecnologica ed economica dalla rete di Telecom Italia permane, in parte, anche con architetture di tipo FTTCab.

124. Se ne conclude che, la presenza di rilevanti problemi di qualità nell'accesso alla rete di Telecom Italia, oltre che la dipendenza degli operatori alternativi nfrastutturati a livello FTTCab dalla rete di Telecom Italia, mal si concilia con la rimozione del controllo di prezzo sul *bitstream* o con la fissazione di un *network cap* ai prezzi ULL.

125. Per queste ragioni, lo scenario di continuità appare ancora il più appropriato per il prossimo ciclo regolatorio in quanto più aderente alle attuali condizioni competitive che si registrano sul mercato italiano. In un prossimo futuro, il miglioramento di tali condizioni potrà rendere più efficiente ed appropriato il passaggio ad uno scenario di tipo evolutivo.

126. Si forniscono di seguito alcune ulteriori valutazioni sulle argomentazioni sollevate dagli operatori. L'operatore Vodafone lamenta una presunta discriminazione dello scenario evolutivo tra operatori che già investano in reti FTTCab e altri operatori alternativi che utilizzano prevalentemente altri servizi *wholesale*. Lo scenario evolutivo finirebbe, in tal guisa, per avvantaggiare gli operatori alternativi che oggi presentano un maggior grado di infrastrutturazione FTTC rispetto ad altri. Non si ritiene tale argomentazione condivisibile. A tale riguardo si osserva che la dinamica degli investimenti da parte degli operatori dipende unicamente dai propri piani, dalle risorse economiche e finanziarie investite, dalla credibilità della propria offerta e così via. L'ingresso di un operatore sul mercato avviene nella consapevolezza che la propria

offerta possa presentare caratteristiche innovative tali da attirare domanda aggiuntiva, inclusa quella proveniente di clienti degli operatori esistenti. Lo scenario evolutivo – sotto questo profilo – non presenta alcuna natura discriminatoria tra operatori alternativi infrastrutturati di diversa generazione (in termini di tempistica avvio degli investimenti) ma, al contrario, pone le basi per accelerare l’entrata dei nuovi, sulla base di una concorrenza sul piano delle offerte ai clienti finali. L’Autorità non ritiene, altresì, condivisibile la seconda argomentazione avanzata dall’operatore Vodafone in merito alla presunta natura oligopolistica del mercato di accesso *wholesale*, derivante dall’attuazione dello scenario evolutivo. Infatti, se da un lato Vodafone lamenta la creazione di un mercato duopolistico⁷, dall’altro lamenta la non sostituibilità e comparabilità delle offerte *wholesale* degli operatori alternativi infrastrutturati, a livello FTTCab, con quella di Telecom Italia. A tale riguardo si osserva che avendo ritenuto non competitiva l’offerta FTTCab degli operatori alternativi non si può, allo stesso tempo salvo incorrere in una certa contraddizione, palesare il rischio di creazione di condizioni oligopolistiche.

127. In relazione alle argomentazioni svolte da Wind, su asserite penalizzazioni dello scenario evolutivo, si rappresenta quanto segue. Wind sostiene che, l’eventuale applicazione dello scenario evolutivo non favorirebbe, in assenza di una domanda da parte del mercato finale, lo sviluppo delle reti in fibra, ma danneggerebbe gli operatori che hanno investito nello sviluppo di una rete *unbundling*. Su questo punto è opportuno sottolineare che, nel caso dello scenario evolutivo, come anche ammesso dall’AGCM nel parere formulato sullo schema di provvedimento, si sarebbero determinati incentivi significativi alla migrazione degli operatori su reti NGA e quindi allo sviluppo di offerte attrattive per i consumatori dal lato della domanda. Pertanto, l’argomentazione relativa all’eventuale mancanza di domanda per servizi NGA nelle aree dove queste si stanno più sviluppando non appare solida.

128. Con riferimento all’argomento relativo al livello di tutela degli investimenti in ULL, è opportuno sottolineare che la stessa Raccomandazione della Commissione Europea 2013/466/UE, più volte citata dall’operatore Wind, al considerato 41, fissa una fascia di prezzo di riferimento, per i canoni medi mensili di accesso completamente disaggregato alla rete locale in rame, compresi tra 8 e 10 Euro. Pertanto, l’obiezione di Wind non è considerabile come valida, nella misura in cui le tariffe per il canone mensile del servizio ULL proposte nello scenario beta si collocano all’interno della fascia di prezzo che la Commissione Europea ritiene essere valide per accompagnare la transizione dalle reti di accesso in rame alle reti NGA.

129. Tuttavia, a tale riguardo l’Autorità ritiene opportuno proseguire, almeno per il presente ciclo regolamentare, con l’incentivo all’infrastrutturazione tramite servizi ULL, salvaguardando la stabilità dei prezzi e favorendo la risalita della scala degli investimenti anche mediante la rivalutazione dei costi di collocazione nelle centrali non ancora aperte all’ULL, in quanto caratterizzate da minori economie di scala.

130. A tal proposito, l’Autorità ritiene opportuno rivedere il proprio approccio e prevedere che tutti i servizi all’ingrosso siano orientati al costo con un approccio contabile (metodologia di ammortamento) uniforme e neutrale rispetto alla tecnologia sottostante.

⁷ Circostanza peraltro non affatto necessaria come detto sopra, in quanto dipendente dalle libere scelte di investimento degli operatori alternativi.

131. In relazione alle altre osservazioni di Telecom Italia sul *vectoring*, non discriminazione e *test* di prezzo si rimanda alle sezioni specifiche.

Domanda 2.6 Si ritiene condivisibile la caratterizzazione proposta delle aree A e aree B e la conseguente differenziazione dei rimedi?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

132. Gli operatori, AIP, Cloudditalia, Welcome Italia, BT Italia, Telecom Italia e Wind non concordano con la proposta dall'Autorità circa la differenziazione dei rimedi e quindi la caratterizzazione delle aree maggiormente contendibili.

133. Per AIP, Cloudditalia e Welcome Italia appare prematura una ripartizione geografica dei mercati o dei rimedi in quanto non sussisterebbero, al momento, in nessuna area territoriale italiana, condizioni di adeguata concorrenza a livello di offerte di servizi *bitstream wholesale*, tali da giustificare l'individuazione di differenti aree geografiche.

134. Circa la differenziazione dei rimedi *wholesale* ed il test di prezzo, Telecom Italia evidenzia la peculiarità della città di Milano dove, in ragione della mancata segmentazione geografica del mercato, si continuano ad imporre obblighi di orientamento al costo per l'offerta dei servizi di accesso all'ingrosso su fibra di Telecom Italia, nonostante Telecom Italia acquisti le infrastrutture da Metroweb. Per tale ragione l'operatore non ritiene, altresì, opportuna la verifica della replicabilità (a Milano) delle proprie offerte *retail* su fibra.

Le valutazioni dell'Autorità

135. Preliminarmente va sottolineata la differenza, che non appare essere stata adeguatamente colta da alcuni rispondenti, tra le condizioni che determinano mercati geografici distinti a livello territoriale e il caso, oggetto dello scenario evolutivo, di rimedi differenziati geograficamente all'interno di un medesimo, esistente, mercato rilevante.

136. Ciò premesso, tuttavia l'Autorità sulla base delle preoccupazioni evidenziate dagli operatori alternativi circa l'assenza nel mercato di offerte di servizi *bitstream wholesale* alternative a quelle di Telecom Italia, ritiene che l'individuazione di differenti aree geografiche ai fini della imposizione di rimedi regolatori distinti, trovi effettivamente ancora oggi un limite derivante dall'assenza di effettive offerte *wholesale* alternative a quelle di Telecom Italia. L'Autorità si riserva di rivedere la propria posizione, nel prossimo ciclo regolamentare, alla luce dell'andamento del mercato nel corso del presente ciclo regolamentare.

137. Con riferimento alle peculiarità della città di Milano, l'Autorità non intravede nell'orizzonte temporale della presente analisi l'affermarsi di condizioni di concorrenza differenziate e stabili rispetto al resto del territorio. L'Autorità, intende tuttavia monitorare le condizioni di concorrenza nella città di Milano nel corso del presente ciclo regolamentare.

Domanda 2.7. Quale scenario (continuità-evolutivo) si ritiene che sia più rappresentativo per il periodo regolamentare oggetto della presente analisi?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

138. AIP, Clouditalia, Welcome Italia, BT Italia, Vodafone e Wind ritengono più opportuno lo scenario di continuità con il passato. In particolare, Vodafone ritiene che lo scenario di continuità sia in grado di rappresentare meglio il periodo regolamentare oggetto della presente analisi: lo scenario di continuità garantisce che eventuali condotte abusive, poste in essere dall'*incumbent*, vengano intercettate e bloccate *ex ante* e, dunque, prima che possano esplicare effetti lesivi della concorrenza sul mercato. L'alleggerimento degli obblighi in una parte del mercato rilevante non risulta idoneo, secondo i rispondenti, a risolvere i problemi competitivi individuati, tenuto anche conto che il mercato italiano si trova nella fase iniziale di transizione verso i servizi in fibra.

139. Telecom Italia ritiene che nessuno dei due scenari, così come proposti, sia rappresentativo del periodo regolamentare oggetto della presente analisi. Le misure proposte dall'Autorità, in entrambe gli scenari, non consentirebbero di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea né quelli del Piano strategico per la banda ultra-larga.

140. Fastweb e Metroweb sono favorevoli ad uno scenario regolamentare differenziato, seppur con una serie di distinguo. Come premesso, Fastweb ritiene che, comunque, debba essere mantenuto l'obbligo di controllo di prezzo sull'ULL su tutto il territorio nazionale. Metroweb evidenzia che la policy di *pricing* proposta dall'Autorità tende a incentivare l'utilizzo di soluzioni infrastrutturali (FTTC) a scapito di altre.

Le valutazioni dell'Autorità

141. Alla luce delle osservazioni presentate dalla maggior parte degli operatori e dell'analisi delle condizioni tuttora esistenti sul mercato, in particolare con riferimento all'assenza di offerta *wholesale* competitive per una parte rilevante del territorio nazionale, l'Autorità intende adottare, per il presente ciclo regolamentare, lo scenario di continuità.

142. La maggioranza degli operatori ha manifestato, infatti, una posizione netta a favore dello scenario di continuità (Alfa). Anche due dei tre operatori che hanno riconosciuto l'esistenza di elementi di discontinuità delle condizioni concorrenziali del mercato, non hanno condiviso pienamente l'approccio regolamentare dello scenario evolutivo. Telecom Italia ha proposto la definizione di un mercato sub-nazionale per Milano e una rimodulazione degli obblighi in tutte le aree del Paese differente da quella proposta dall'Autorità. Fastweb comunque chiede di mantenere gli obblighi di controllo di prezzo del servizio ULL ed i test di prezzo *ex-ante*.

143. Gli elementi di maggiore criticità riscontrati dagli operatori nello scenario "evolutivo" risiedono:

- a) nell'applicazione della metodologia di controllo dei prezzi di tipo "*safeguard cap*" del canone ULL, contrapposta ad un prezzo dello SLU determinato secondo un approccio di orientamento al costo non allineato con quello dell'ULL. Parimenti

non si ritiene congruente l'ipotesi sottostante all'allungamento della vita utile degli *asset* dello SLU, con il contemporaneo utilizzo del modello di ammortamento *straight line*. La differenziazione del modello contabile (metodologia di ammortamento) per la determinazione del canone ULL e SLU è ritenuta contraria alle indicazioni comunitarie in tema di metodologia di costo e non discriminazione;

- b) l'assenza di predicibilità del quadro regolamentare con conseguenti difficoltà nella pianificazione degli investimenti;
- c) la mancata tutela degli investimenti già svolti in ULL, oltre che la disincentivazione agli investimenti pianificati in ULL per gli anni a venire;
- d) l'eccessivo sbilanciamento dell'incentivo all'infrastrutturazione verso l'architettura di rete FTTC rispetto alle altre, in contrasto con il principio della neutralità tecnologica;
- e) la creazione di un duopolio di fatto, con disincentivi agli investimenti per il terzo operatore oggi interessato alla realizzazione di reti NGA FTTC;
- f) l'assenza di quegli elementi di mercato che la prassi europea ritiene essenziali per una differenziazione geografica dei rimedi, non ultimo l'assenza di infrastrutture alternative al collo di bottiglia della rete locale che, ad oggi, rimane il *sub-loop*;
- g) l'incoerenza dell'impianto regolamentare con la Raccomandazione sulle metodologie di costo e la non discriminazione e quella sui mercati rilevanti.

144. L'Autorità, a tale riguardo, prende atto delle osservazioni di alcuni operatori secondo cui l'approccio proposto in consultazione, incentivando le soluzioni FTTCab, potrebbe in qualche misura violare il principio della neutralità tecnologica. Al tempo stesso l'Autorità ritiene che il principio di neutralità tecnologica, nell'ambito dei servizi di rete di fissa, vada declinato congiuntamente, in una prospettiva dinamica, con l'altro principio fondante l'approccio regolatorio europeo della scalabilità degli investimenti (*ladder of investment*). La scalabilità tecnologica configura le diverse opzioni di accesso come evolutive, e non rigidamente alternative o sostitute. Dunque il tema della neutralità tecnologica va opportunamente valutato in tale contesto. Si ritengono fondate le preoccupazioni evidenziate dagli operatori alternativi derivanti dall'assenza di effettive offerte *wholesale* alternative, così come le osservazioni inerenti alla tutela degli investimenti in ULL, alla luce dei rinnovati piani di copertura di alcuni operatori, oltre al tema della difficile predicibilità dell'assetto regolamentare nelle varie aree.

145. L'Autorità ritiene, invece, non correttamente argomentate le osservazioni di cui ai punti e, f e g, atteso che la differenziazione dei rimedi è stata svolta in linea con gli orientamenti comunitari. Parimenti non si ritiene di accogliere l'argomentazione relativa alla creazione di un duopolio, atteso che l'impianto regolamentare non favorisce alcun operatore, in particolare alla luce dell'ampia disponibilità di servizi intermedi e dell'orientamento al costo dei prezzi. Ciò è dimostrato dal fatto che almeno tre operatori stanno realizzando reti FTTCab.

146. Pertanto, alla luce delle risultanze della consultazione pubblica, l'Autorità ritiene che, allo stato, lo scenario di continuità (seppur con opportuni correttivi di seguito indicati) sia l'approccio regolamentare più idoneo a rappresentare le esigenze del mercato

e a garantire la necessaria conformità agli orientamenti comunitari delle regole proposte, ottenendo il massimo contemperamento degli interessi contrapposti. L'Autorità si riserva di rivedere la propria posizione, nel prossimo ciclo regolamentare, alla luce dell'andamento del mercato nel corso del presente ciclo regolamentare.

147. Si osserva in aggiunta che – tenuto anche conto che il mercato italiano si trova nella fase iniziale di transizione verso i servizi in fibra – la regolamentazione proposta nell'ambito dello scenario di continuità, sebbene sia maggiormente conservativa rispetto a quella dello scenario evolutivo, comunque contiene misure regolamentari in grado di promuovere la concorrenza infrastrutturale e gli investimenti in reti NGA. Inoltre, tenendo conto delle osservazioni dei partecipanti sui singoli obblighi regolamentari proposti in consultazione, si ritiene che alcune delle misure previste nell'ambito dello scenario evolutivo possono essere applicate anche nello scenario di continuità, quali ad esempio la disciplina della migrazione dei servizi sulla piattaforma di rete NGA e il rafforzamento delle misure sulla non discriminazione e sulla qualità dei servizi di accesso.

Domanda 2.8. Nel caso di differenziazione dei rimedi su base geografica, si condivide la proposta di utilizzare l'area di centrale come unità geografica di riferimento?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

148. Gli operatori hanno opinioni divergenti sui criteri per determinare l'unità geografica di riferimento più corretta da utilizzare ai fini della differenziazione dei rimedi. AIP, Clouditalia, Welcome Italia e Tiscali ritengono che l'area di centrale sarebbe l'unità geografica di riferimento più corretta da utilizzare, in quanto più idonea a misurare l'effettivo grado di copertura della popolazione e, quindi, l'effettivo livello di competitività di una data zona.

149. BT non concorda con la definizione di area contendibile, per cui è sufficiente che vi sia un solo operatore alternativo, oltre a Telecom Italia, che raggiunga con la propria infrastruttura il 66% degli armadi. Andrebbe, inoltre, chiarito il meccanismo di funzionamento della soglia al di sopra della quale l'area è considerata contendibile, ossia se i criteri di determinazione della contendibilità di un'area individuati dall'Autorità sono cumulativi o alternativi.

150. Telecom Italia e Vodafone reputano che il comune sia l'unità geografica di riferimento più appropriata. Nel merito, Vodafone chiarisce che tutti i parametri indicati dal BEREC devono essere analizzati su base comune al fine di individuare se, tra le diverse aree, sussistano condizioni competitive disomogenee. In tal modo si eviterebbe, infatti, di traslare artificialmente i risultati individuati a livello di comune sull'area di centrale. Telecom Italia ritiene plausibile che la differenziazione dei rimedi possa avvenire a livello di comune, in quanto gli operatori pianificano la realizzazione della rete e la commercializzazione dei servizi per comune.

Le valutazioni dell'Autorità

151. In merito ai criteri per determinare l'unità geografica di riferimento più corretta da utilizzare ai fini della differenziazione dei rimedi, l'Autorità si riserva, nell'ambito della prossima analisi di mercato, di tenere in massimo conto le osservazioni degli operatori

laddove valutasse l'opportunità di procedere ad una differenziazione geografica dei rimedi. In tal caso, i parametri indicati dal BEREC potranno essere analizzati a livello di comune.

Domanda 2.9. Si ritiene che, con riferimento all'anno 2014, si debba applicare la retroattività dei prezzi calcolati dal modello BU LRIC+, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

152. In merito alla proposta sulla retroattività dei prezzi calcolati dal modello all'1 gennaio 2014 o la conferma dei prezzi del 2013 anche per l'anno 2014, gli operatori hanno espresso opinioni divergenti.

153. Gli operatori AIP, Cloudditalia, Welcome Italia, BT Italia, Fastweb e Tiscali preferiscono che siano adottati, per l'anno 2014, i prezzi calcolati dal modello BU-LRIC previo aggiornamento dei dati. Fastweb non condivide la proposta di mantenere i prezzi 2014 inalterati rispetto al 2013, data la decisione dell'Autorità di non includere nei procedimenti di valutazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia per il 2014 la componente relativa ai canoni mensili. Tiscali precisa che i canoni per l'anno 2014 non dovrebbero essere superiori ai valori approvati per il 2013 e ribadisce l'esistenza di presupposti per una riduzione dei canoni dei principali servizi di accesso già dal 2014.

154. Telecom Italia e Wind concordano con la proposta dell'Agcom di applicare per l'intero anno 2014 i prezzi 2013 già approvati dall'Autorità. Telecom Italia è favorevole a confermare i canoni mensili 2013 anche per il 2014 e, comunque, fino all'approvazione del provvedimento finale di analisi di mercato, mentre sostiene che i diversi prezzi approvati con questo procedimento dovrebbero essere applicati solo dal momento dell'approvazione della decisione finale. Sul tema della retroattività, Telecom Italia si dichiara non favorevole ad un'applicazione retroattiva di prezzi di accesso diversi, in quanto si tradurrebbe in una plus o minusvalenza per tutti gli operatori, senza alcun beneficio per la clientela finale.

Le valutazioni dell'Autorità

155. In merito alle valutazioni sulla retroattività dei prezzi con riferimento all'anno 2014, l'Autorità, alla luce di quanto rappresentato dal mercato, nonostante le richieste in senso contrario da parte di alcuni operatori alternativi, ritiene opportuno confermare l'orientamento sottoposto a consultazione pubblica per le stesse ragioni indicate nella delibera posta a consultazione.

156. La conferma dell'applicabilità al 2014 dei canoni fissati per il 2013 consentirà, infatti, di limitare l'effetto retroattivo negli scambi tra operatori e, tra l'altro, di agevolare il completamento dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento 2014 per i servizi di accesso alla rete in rame e fibra.

Domanda 2.10. Fermo restando quanto previsto dalle consultazioni pubbliche relative alle offerte di riferimento 2014, si ritiene che per il periodo 2015 – 2017 l'analisi di mercato debba valutare i prezzi di tutti i prodotti e servizi (inclusi i

contributi *una tantum*) o limitarsi a quelli determinati dal modello BU LRIC+, rimandando la determinazione degli altri prezzi, sulla base dell'orientamento al costo (CoRe o modelli), alle valutazioni delle offerte di riferimento corrispondenti?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

157. Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi per gli anni 2015-2017, Wind sostiene che i prezzi applicabili al 2017 dovrebbero essere definiti attraverso modelli BU-LRIC mentre i prezzi degli anni precedenti dovrebbero essere stabiliti attraverso l'interpolazione lineare. In particolare, Wind concorda sul fatto che i prezzi dei principali canoni per gli anni 2015-2016 siano determinati dall'applicazione di un *trend* tra il valore fissato per il 2017 ed il valore stabilito per il 2013. L'operatore ritiene, inoltre, che i prezzi e le condizioni tecniche degli altri servizi non determinati al modello BU-LRIC debbano continuare ad essere determinati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle OR.

158. Tiscali condivide la previsione dall'Autorità circa l'estensione al 2017 del periodo regolamentare di applicazione dell'obbligo di controllo dei prezzi e degli altri rimedi nonché del modello di costo indicato.

159. AIP, Cloudditalia e Welcome Italia chiedono che i prezzi per gli anni 2015-2017 per FTTC ed FTTH vengano rivisti alla luce di alcuni correttivi, applicando essenzialmente un meccanismo di verifica annua dell'orientamento al costo dei prezzi.

160. BT Italia è favorevole alla valutazione in sede di analisi di mercato dei prezzi di tutti i prodotti e i servizi, compresi i contributi *una tantum*, per il periodo 2015-2017, purché vengano rispettate alcune condizioni metodologiche e di efficienza e purché, al fine di determinare correttamente i valori da applicare, l'Autorità attinga a tutte le fonti disponibili. Nello specifico, BT ritiene che la determinazione di valori iniziali dei contributi dovrebbe basarsi su un rigoroso orientamento al costo.

161. AIP, Cloudditalia, Welcome Italia e Tiscali non condividono le previsioni circa le condizioni economiche dei servizi accessori e dei contributi *una tantum*, che dovrebbero essere determinate *a priori* e rimanere stabili per un arco di tempo non inferiore a tre anni.

162. Fastweb non ritiene giustificata la previsione di un *glide path* progressivo in quanto – diversamente da quanto avvenuto nella precedente analisi di mercato che aveva visto il passaggio dalla metodologia a costi storici pienamente allocati ad una metodologia BU-LRIC a costi correnti – nella presente analisi di mercato l'Autorità conferma di fatto il modello BU-LRIC limitandosi ad aggiornare i parametri/criteri di attribuzione dei costi. L'operatore richiede, pertanto, che le variazioni di prezzo vengano applicate a partire dal 1° gennaio 2014 sulla base di quanto risulta dall'applicazione del modello BU-LRIC.

163. Vodafone ritiene opportuno avviare un procedimento volto a verificare dettagliatamente i costi sottostanti le attività di attivazione e disattivazione dei servizi al fine di definire i prezzi dei prodotti e servizi non direttamente determinati dal modello BU LRIC+ (quali i contributi *una tantum*), tenendo conto del livello di efficienza e dall'ottimizzazione dei processi raggiunti dall'*incumbent*.

164. Tiscali ritiene che la determinazione dei prezzi diversi dal canone per il triennio 2015-2017 debba essere svolta sulla base dell'orientamento al costo (CoRe e modelli) e nell'ambito delle offerte di riferimento. Nell'ambito dell'analisi di mercato, l'Autorità

deve individuare le linee guida per la riduzione dei prezzi dei servizi non soggetti al BU LRIC+, con particolare riferimento ai contributi *una tantum*.

165. Telecom Italia condivide l'opportunità di includere nell'analisi di mercato, per il periodo 2015-2017, anche la valutazione di molti prodotti e servizi non inclusi nel modello BU LRIC+, con l'obiettivo di assicurare certezza al mercato. Alla luce di ciò la società chiede all'Autorità di rivedere la modalità di predisposizione della Contabilità Regolatoria di Telecom Italia, nell'ambito del procedimento in corso di cui alla delibera n. 143/14/CONS.

Le valutazioni dell'Autorità

166. L'Autorità richiama che l'approccio, proposto in consultazione, di calcolare i canoni per gli anni 2015 e 2016 attraverso l'applicazione di un *trend* lineare di variazione, a partire dai prezzi 2014 (che sono pari ai prezzi approvati per il 2013) fino ai prezzi 2017 (come risultanti dall'applicazione dei modelli di costo), era finalizzato a evitare brusche variazioni, in particolare, per i prezzi dei servizi che cambiano in maniera più significativa.

167. L'Autorità ritiene tuttavia ragionevole la considerazione secondo cui, in assenza di un cambiamento metodologico, i prezzi degli anni intermedi, 2015 e 2016, possano essere valutati direttamente come *output* del modello, tenendo conto della dinamica dei volumi e delle efficienze previste per il periodo oggetto della presente analisi di mercato. Infatti tale approccio consente a tutti gli attori del mercato di remunerare l'operatore *incumbent* per gli effettivi costi sostenuti. L'Autorità ritiene, pertanto, di valutare i prezzi 2015-2016 per tutti i servizi di accesso, tenendo conto:

- della riduzione dei volumi in rete primaria e del *take-up* dei servizi NGA;
- della riduzione dei tassi di guasto e del costo della manodopera;
- della riduzione degli *opex*;
- dell'incremento della copertura Ethernet a discapito della copertura ATM.


168. La Tabella 11 riportata nella sezione 4 del presente allegato elenca i prezzi di tutti i servizi di accesso all'ingrosso per gli anni 2014-2017.

169. Dall'analisi condotta, si osserva che la modifica annuale di tali parametri di fatto determina un *glide path* naturale, giustificato dall'andamento dei costi unitari. In generale, si osserva una minore gradualità tra il 2014 e il 2015, conseguente al fatto che i prezzi 2014 sono stati congelati ai valori 2013. La variazione dei prezzi nel caso del servizio VULA FTTC è invece più significativa, in quanto il prezzo di periodo viene modificato bruscamente a causa di una radicale modifica della curva della domanda, conseguente al rapido *take-up* dei servizi NGA avutosi nel 2014-2015 ed ai rinnovati piani di investimento degli operatori. Tuttavia, tale andamento dei prezzi non risulta problematica atteso che il prezzo, di periodo, consente comunque il recupero degli investimenti.

170. Per quanto riguarda i prezzi dei contributi *una-tantum*, si ritiene opportuno che, per l'anno 2014, i contributi *una tantum* siano valutati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, ciò in coerenza con l'azione amministrativa già

intrapresa ed al fine di cogliere le maggiori efficienze conseguente dall'operatore SMP. Come noto, infatti, sono state avviate le consultazioni pubbliche relative a tutte le offerte di riferimento in cui sono già stati valutati tutti i contributi *una tantum* per l'anno 2014, oltre il costo della manodopera per l'anno 2014. L'Autorità ritiene, tuttavia, ragionevole, ai fini di una maggiore prevedibilità regolamentare e di una semplificazione amministrativa nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, determinare un *trend* lineare di variazione di tutti i contributi *una tantum* per il 2015-2017 nell'ambito della presente analisi di mercato. A tale fine, atteso che la rideterminazione dei contributi *una tantum* 2014 viene svolta nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle OR 2014 tenuto conto delle maggiori efficienze, considerato che non sono ragionevolmente ipotizzabili ulteriori efficientamenti delle tempistiche operative nel presente ciclo regolamentare, l'Autorità ritiene che la determinazione del *trend* di costo possa essere svolta sulla base dell'andamento del costo della manodopera tra il 2015 e il 2017. Quest'ultimo viene stimato interpolando l'andamento avutosi negli ultimi anni. Per gli anni 2015-2017, i contributi *una tantum* sono, pertanto, valutati nell'ambito della presente analisi di mercato sulla base del *trend* del costo della manodopera negli ultimi anni. I valori di partenza sono quelli approvati nel 2014 (è fatta eccezione per i contributi di cessazione ULL, e per i contributi da essi dipendenti⁸, per i quali per l'anno 2015 è stato già prospettato un diverso impianto regolamentare che verrà definitivamente stabilito agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 135/14/CIR). A tal riguardo, il *trend* del costo della manodopera fino al 2017, riportato in Figura 1, è determinato sulla base dei valori approvati negli anni 2012-2014. Ne segue una riduzione del costo della manodopera, per gli anni 2015-2017, dell'1,36% medio all'anno, fino ad arrivare ad un valore di 44,29 euro/ora nel 2017 (rispetto al valore di 46,88 €/ora approvato per il 2013).

Figura 1: andamento del costo orario della manodopera (2012-2017)



⁸ Quali il contributo di attivazione ULL (linea attiva e non attiva), cessazione WLR e *Bitstream*.

171. L’Autorità, sempre al fine di procedere ad una semplificazione amministrativa dei procedimenti di approvazione delle OR, ritiene inoltre opportuno rivedere anche il meccanismo di valutazione dei costi di co-locazione, in particolare con riferimento ai costi dei servizi di alimentazione e condizionamento che, come noto, includono:

- i costi degli impianti;
- il costo dell’energia;
- i costi di commercializzazione.

172. Per quanto riguarda i costi degli impianti e i costi di commercializzazione, l’Autorità, nell’ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento per gli anni 2011-2013, ha confermato, gli stessi costi unitari, sulla base dei dati di cui alle Contabilità Regolatorie. Anche per il 2014, tali costi sono stati confermati nell’ambito della delibera di consultazione pubblica n. 135/14/CIR.

173. Tenuto conto della stabilità determinatasi negli ultimi anni dei costi unitari degli impianti e dei costi di commercializzazione, al fine di garantire certezza regolamentare per i prossimi anni e nell’ottica della semplificazione amministrativa dei procedimenti di approvazione delle OR, con la presente analisi di mercato si ritiene opportuno che i costi degli impianti e di commercializzazione che verranno approvati nel procedimento OR 2014 si applichino anche per gli anni 2015-2017. In altri termini si ritiene che, svolta la verifica dei costi impiantistici e di commercializzazione sottostanti l’energia e il condizionamento nel procedimento di approvazione dell’offerta di riferimento 2014, la successiva verifica sulla base dei costi di contabilità regolatoria possa effettuarsi al termine del presente ciclo di analisi di mercato, nel procedimento di approvazione dell’Offerta di Riferimento per il 2018.

174. Per quanto riguarda la componente dell’energia, che fa parte del prezzo complessivo dei servizi di alimentazione e condizionamento, che Telecom Italia acquista dalla società controllata Telenergia, attesa la variabilità dei prezzi dovuta a fattori esogeni e difficilmente prevedibili in analisi di mercato, si conferma l’attuale meccanismo di verifica annuale – svolto nell’ambito del procedimento di approvazione dell’Offerta di Riferimento – delle fatture presentate da Telecom Italia e relative all’anno precedente a quello di vigenza dell’OR. In altri termini, nell’ambito del procedimento di approvazione dell’OR dei servizi *unbundling*, l’Autorità verificherà annualmente che i costi di alimentazione e condizionamento siano fissati in linea con i costi sostenuti da Telecom Italia, per la componente energia, nei confronti della società controllata Telenergia.

175. Sempre con riferimento ai servizi di co-locazione, considerato l’andamento sostanzialmente stabile negli ultimi anni dei costi degli spazi, *facility, management e security*, si ritiene che anch’essi siano mantenuti stabili per il triennio 2015-2017, a partire dai valori che verranno approvati per il 2014.

3 DEFINIZIONE DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

Domanda 3.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in relazione alla riportata differenziazione degli obblighi regolamentari nelle aree A e B?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

176. Relativamente agli obblighi di trasparenza previsti nello scenario di continuità, BT Italia condivide la proposta di anticipare la presentazione dell'offerta di riferimento da parte di Telecom Italia al 30 giugno dell'anno precedente. BT Italia ritiene che le attuali previsioni riguardanti gli obblighi di trasparenza connessi alla comunicazione e approvazione degli sconti a volume siano insufficienti. L'operatore chiede che la durata dei contratti di periodo per la fornitura dei servizi NGA, sia stabilita in modo coerente con la durata media dei contratti con i clienti.

177. BT richiede, con riferimento agli obblighi specifici per i servizi ULL e *bitstream* nelle aree B, che venga data trasparenza delle valutazioni che hanno condotto all'individuazione del valore di *cap* proposto. L'operatore è contrario allo scenario di deregolamentazione geografica con riferimento al canone del servizio *bitstream*.

178. BT Italia ritiene che gli sconti sui costi di migrazione e sui contributi di disattivazione in caso di migrazione dei servizi di accesso da rame e fibra (migrazione tecnologica) debbano essere applicati a tutti i servizi *wholesale* interessati e non solo, come proposto, all'ULL. Ritiene, inoltre, che tale scontistica debba essere prevista anche nel caso in cui la migrazione ai servizi NGA sia avviata su richiesta dell'operatore stesso e non solo in caso di *switch-off* della centrale locale. L'operatore non ritiene condivisibile la proposta di fissare a condizioni commerciali e non più orientata al costo l'offerta della fibra spenta nella rete primaria e secondaria di Telecom Italia nelle aree B.

179. AIP, Cloudditalia e Welcome Italia non condividono la differenziazione degli obblighi regolamentari tra aree A ed aree B per il prossimo triennio, poiché giudicata prematura. Tali imprese sono a favore dello scenario di continuità, all'interno del quale, a loro avviso, dovranno essere mantenuti integralmente gli obblighi attualmente vigenti in capo all'*incumbent* nonché gli obblighi simmetrici in materia di accesso alle terminazioni in fibra ottica ed alle infrastrutture civili necessarie per la posa di fibra ottica.

180. AIP, Cloudditalia e Welcome Italia sottolineano che in caso di differenziazione (immediata o nel successivo ciclo triennale) degli obblighi di regolamentazione tra aree A e aree B, la stessa potrà essere applicata esclusivamente con riferimento ai prodotti e servizi *wholesale mass market* finalizzati a soddisfare le esigenze della clientela residenziale, mentre per i prodotti e servizi *wholesale* alla clientela *business* (incluse le PMI) è necessaria una offerta regolamentata uniformemente sull'intero territorio nazionale.

181. AIP, Cloudditalia e Welcome Italia non condividono l'ipotesi di sconti a volume in quanto suscettibili di pregiudicare ingiustificatamente gli operatori alternativi di piccole dimensioni. Diverso è il caso di sconti legati alla durata dei contratti che sono previsti dalla Raccomandazione NGA per i soli servizi in tecnologia FTTH e, comunque, se sono verificate determinate condizioni. AIP, Cloudditalia e Welcome Italia chiedono – anche

nel caso in cui venga implementato lo scenario evolutivo – l'applicazione di prezzi orientati ai costi.

182. Wind ritiene che lo scenario da tenere in considerazione sia lo scenario di continuità (Alfa), con opportune modifiche ai prezzi proposti, e richiede la conferma in capo a Telecom Italia di obblighi, su base nazionale e non differenziati né modulati per area geografica. Wind è favorevole a che Telecom Italia pratichi sconti a volume o contratti di periodo, purché comunicati ed approvati dall'Autorità.

183. Metroweb è favorevole ad un alleggerimento degli obblighi di controllo dei prezzi per il servizio ULL e *bitstream* nelle aree più competitive del Paese al fine di favorire lo *switch off* della rete in rame. L'operatore sottolinea che un aumento dei prezzi, seppur soggetto a *price cap*, dei servizi *wholesale* su rete in rame, rende più competitivi i servizi *wholesale* forniti su fibra e dunque, può rappresentare un incentivo a migrare verso servizi finali su reti NGAN. Metroweb condivide l'analisi e la posizione espressa dall'Autorità in merito alla rimozione degli obblighi di controllo dei prezzi della fibra spenta in rete primaria e secondaria nelle aree più competitive del Paese (aree B- scenario beta) e in merito alla rimozione dell'obbligo di controllo dei prezzi per le infrastrutture di posa di nuova realizzazione. L'operatore non condivide la possibilità, concessa a Telecom Italia, di praticare contratti di periodo e sconti a volume sul prezzo del servizio VULA, in quanto ciò comporterebbe un'ulteriore riduzione del prezzo di tale servizio a favore di soluzioni di tipo virtuale, piuttosto che fisiche. Infine, Metroweb concorda con l'Autorità circa l'individuazione di diversi *cluster* per la definizione dei prezzi che riflettano i costi sostenuti e la diversa redditività dell'investimento in aree suburbane. La stessa richiede, però, all'Autorità di definire meglio le metodologie, le modalità e i possibili effetti derivanti dall'individuazione dei *cluster*.

184. Tiscali non condivide l'orientamento di differenziare gli obblighi regolamentari tra aree A e aree B per il prossimo triennio poiché ritiene che non vi siano i presupposti per una differenziazione geografica e che il confine merceologico da considerare sia quello nazionale.

185. Fastweb non condivide la proposta dell'Autorità di consentire la deregolamentazione dei cavidotti e della fibra spenta nello scenario Beta, né l'individuazione di *cluster* geografici caratterizzati da prezzi differenziati, poiché ciò comporterebbe un disincentivo all'infrastrutturazione da parte degli operatori concorrenti nelle nuove aree.

186. Fastweb ritiene, inoltre, che siano necessari entrambi, e non in alternativa, al fine di evitare pratiche predatorie, i *remedies* posti in capo a Telecom Italia di pubblicare in Offerta di Riferimento l'entità e le condizioni degli sconti a volume e a tempo e di sottoporre le offerte *wholesale* a un test di replicabilità *ex ante*. Fastweb specifica che il *test* di replicabilità *ex ante* deve valutare se l'operatore alternativo è nella reale possibilità di offrire ad una terza parte i propri servizi *wholesale* al medesimo prezzo offerto da Telecom mediante gli sconti a volume. Inoltre, l'operatore sostiene che gli sconti a volume non debbano essere oggetto di una negoziazione bilaterale tra Telecom Italia ed i singoli operatori.

187. Telecom Italia ritiene che, a causa dell'elevata competizione su reti FTTC, l'alleggerimento dell'obbligo di controllo di prezzo dell'ULL, nelle aree B non troverà applicazione. La stessa reputa che gli obblighi relativi al *bitstream* su rame non appaiono

proporzionati e rischiano di distorcere la concorrenza sui servizi a larga banda nella aree A, dove si osserva un'elevata competizione ULL e non ancora, per il momento, una sufficiente competizione NGAN. Telecom Italia non è d'accordo con il ripristino degli obblighi WLR nelle aree A ed inoltre sostiene che il WLR orientato ai costi sia incoerente sia con la regolamentazione finora applicata sia con gli obiettivi di migrazione dal rame alla fibra e di infrastrutturazione su rame e su fibra. L'operatore ritiene, inoltre, che gli obblighi di fornitura del WLR dovrebbero essere eliminati dalle aree B.

188. Telecom Italia chiede la rimozione dell'obbligo di orientamento al costo per i caviddotti di nuova realizzazione a prescindere dall'area di riferimento.

189. Telecom Italia è favorevole ad una differenziazione tra aree A e B degli obblighi relativi al VULA e al *bitstream* NGA su FTTCab, al fine di incentivare la competizione infrastrutturale. La società chiede, nel caso in cui vengano confermati gli obblighi relativi ai *bottleneck* NGAN, che questi siano simmetrici anche in riferimento al controllo dei prezzi.

190. Secondo Telecom Italia, inoltre, gli obblighi relativi alla banda di trasporto ATM e *Ethernet*, per il trasporto di primo livello, dovrebbero essere eliminati nelle aree ULL e mantenuti nelle aree non ULL, lasciando la possibilità alla stessa di svolgere una libera contrattazione dei prezzi. Tali obblighi dovrebbero essere completamente rimossi per il trasporto di secondo livello, vista ormai l'esistenza di alternative a Telecom Italia.

191. Telecom Italia condivide la differenziazione dell'obbligo di controllo dei prezzi che dovrebbe essere tuttavia prevista non solo per le aree B e non tanto per i servizi *legacy* del mercato n. 4/2007, quanto piuttosto per i servizi di accesso a banda larga ed ultra larga su rete NGA.

192. Infine Telecom chiede all'Autorità di chiarire se la proposta di utilizzare sconti a volume o contratti di lungo periodo valga solo per le aree A o per le aree A e B.

193. Vodafone ritiene necessario mantenere l'obbligo di accesso e controllo dei prezzi per il servizio ULL il quale costituisce l'*essential facilities* attraverso cui gli operatori possono fornire servizi sulla rete in rame e l'*input* principale attraverso cui gli operatori potrebbero fornire servizi *wholesale* di tipo attivo.

194. Vodafone non condivide la proposta di deregolamentazione dei prezzi dei servizi *bitstream* in rame e chiede pertanto il mantenimento dell'obbligo di controllo dei prezzi. Vodafone chiede che, affinché la transizione dei servizi *bitstream* dalla piattaforma ATM a quella *Ethernet* possa avvenire in modo efficiente, l'Autorità obblighi Telecom Italia a definire (e comunicare agli operatori) un tempestivo piano di completamento accelerato della copertura *bitstream Ethernet* per Macroarea per tutti i profili ad oggi esistenti e che vengano immediatamente introdotte idonee misure volte ad incentivare la migrazione massiva da *bitstream* ATM ad *Ethernet* (garantite sino al completamento del piano di migrazione).

195. Vodafone è favorevole alla definizione di un meccanismo che preveda l'applicazione automatica, a livello *wholesale*, degli sconti riconosciuti da Telecom Italia alla propria clientela *retail* quando questi sono applicati a servizi sui quali l'*incumbent* detiene un significativo potere di mercato in ragione della loro natura di *essential facilities*, quali, appunto, i servizi di accesso alla rete in fibra.

Le valutazioni dell'Autorità

196. L'Autorità rileva, in sintesi, le seguenti principali tematiche sollevate dagli operatori intervenuti:

- *Sconti a volume*

197. Circa le richieste degli operatori di maggiori chiarimenti relativi alle modalità di applicazione degli sconti a volume (comunicazione, approvazione, ambito di applicazione), si fa presente quanto segue.

198. Alcuni dei soggetti intervenuti (AIIP, Clouditalia e Welcome Italia) non condividono l'ipotesi di sconti a volume in quanto suscettibili di pregiudicare ingiustamente gli operatori alternativi di piccole dimensioni. Mentre gli stessi ritengono possibili sconti legati alla durata dei contratti che sono previsti dalla Raccomandazione NGA per i soli servizi in tecnologia FTTH e, comunque, sempre a precise condizioni. Metroweb non condivide la possibilità concessa a Telecom Italia di praticare contratti di periodo e sconti a volume sul prezzo del servizio VULA, in quanto ciò comporterebbe un'ulteriore riduzione del prezzo del servizio e favorirebbe soluzioni di tipo virtuale piuttosto che fisiche. Wind è favorevole a che Telecom Italia pratichi sconti a volume o contratti di periodo per servizi NGA, purché comunicati ed approvati dall'Autorità. Fastweb ritiene che Telecom Italia debba pubblicare gli sconti in Offerta di Riferimento e sottoporre le offerte *wholesale* ad un test di replicabilità *ex ante*. Inoltre, l'operatore ritiene che gli sconti a volume non debbano essere oggetto di una negoziazione bilaterale tra Telecom e i singoli operatori.

199. La Commissione nella Raccomandazione NGA fa presente che qualora “*gli operatori SMP offrono prezzi di accesso inferiori alla rete in fibra disaggregata chiedendo in cambio impegni immediati su contratti a lungo termine o di volume, tali prezzi non devono essere considerati indebitamente discriminatori qualora le ANR abbiano accertato che i prezzi inferiori riflettono in modo adeguato una riduzione effettiva del rischio di investimento. Le ANR devono tuttavia garantire che tali accordi di prezzo non comportino una compressione dei margini tale da impedire un'efficiente entrata sul mercato.*”⁹ Nella successiva Raccomandazione sulle metodologie di costo e la non discriminazione la Commissione ribadisce che gli sconti a volume sono uno strumento importante per favorire gli investimenti in NGA e richiede alle ANR di accettare che tali sconti possano essere fatti dall'operatore SMP alle proprie divisioni *retail* solo se tale sconto non sia superiore allo sconto massimo sul volume offerto in buona fede ad un terzo richiedente l'accesso.¹⁰

200. Ciò premesso, con riferimento al tema degli sconti per il servizio VULA, l'Autorità intende confermare il proprio orientamento espresso nell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS, ossia di consentire a Telecom Italia di prevedere sconti a volume o contratti di periodo per tale servizio. L'Autorità è infatti favorevole a tali strumenti laddove costituiscono un modo per ripartire i rischi di investimento con il risultato di incrementare, per gli operatori, gli incentivi al *roll-out* della fibra ottica oltre che per favorire il processo di migrazione dai servizi *legacy* in rame ai servizi a banda ultra-larga.

⁹ Cfr. Raccomandazione NGA considerato 25.

¹⁰ Cfr. Raccomandazione sui costi e la non discriminazione considerato 19.

Telecom Italia dovrà comunque sottoporre le condizioni economiche del contratto all'attenzione dell'Autorità per le valutazioni di competenza.

201. In relazione alle preoccupazioni manifestate da alcuni operatori alternativi in merito a tale previsione in quanto suscettibile di pregiudicare gli operatori alternativi di piccole dimensioni, si evidenzia innanzitutto che l'uso della scontistica non si traduce necessariamente in uno sconto a volume in senso stretto ma nella possibilità di introdurre maggiore flessibilità nella struttura di prezzo al fine di favorire la condivisione del rischio di investimento tra più operatori. In ogni caso, si precisa che lo sconto deve essere applicato dall'*incumbent* purché garantisca un margine sufficiente ad assicurare una competizione sostenibile. A tal fine, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità gli sconti che intende praticare per il servizio VULA ai fini delle verifiche indicate nell'Allegato II della Raccomandazione sui costi e la non discriminazione del 2013¹¹.

202. Inoltre, tenuto conto che l'approccio regolamentare proposto nella presente delibera non prevede la differenziazione dei rimedi su base geografica, si sottolinea che la possibilità di applicare sconti o contratti a tempo sul servizio VULA vale su tutto il territorio nazionale tenuto conto dell'effettiva disponibilità del servizio.

- *Deregolamentazione nelle aree B*

203. Vodafone, Wind, BT AIP, Cloudditalia, Welcome Italia, Tiscali sono contrari allo scenario di differenziazione degli obblighi regolamentari tra aree A ed aree B per il prossimo triennio, poiché prematura. Le stesse sono a favore dello scenario di continuità, all'interno del quale dovranno essere mantenuti integralmente gli obblighi attualmente vigenti in capo all'*incumbent* nonché gli obblighi simmetrici in materia di accesso alle terminazioni in fibra ottica e alle infrastrutture civili necessarie per la posa di fibra ottica. In particolare Vodafone pone l'accento sull'importanza della regolamentazione dell'ULL, quale *input* essenziale per offerte *wholesale* alternative di tipo attivo. La regolamentazione del *bitstream* è, inoltre, secondo Vodafone essenziale al fine di accelerare la transizione alla piattaforma *Ethernet* non ancora completa in molte aree del Paese.

204. Fastweb non condivide la proposta dell'Autorità di consentire la deregolamentazione dei cavidotti e della fibra spenta nello scenario *Beta*, né l'individuazione di *cluster* geografici caratterizzati da prezzi differenziati, poiché ciò comporterebbe un disincentivo all'infrastrutturazione da parte degli operatori concorrenti nelle nuove aree.

205. Metroweb è favorevole ad un alleggerimento degli obblighi di controllo dei prezzi per il servizio ULL, e *bitstream*, dei prezzi della fibra spenta in rete primaria e secondaria,

¹¹ Nell'Allegato si fa presente che "Nell'identificare il prezzo all'ingrosso di riferimento, le ANR dovrebbero prendere in considerazione il prezzo di accesso che l'operatore SMP applica effettivamente ai terzi richiedenti l'accesso per l'input all'ingrosso regolamentato corrispondente. Tali prezzi di accesso all'ingrosso dovrebbero essere equivalenti ai prezzi che l'operatore SMP pratica internamente alla propria divisione retail. In particolare, per assicurare il corretto equilibrio, nella specifica situazione nazionale, tra l'incentivazione di strategie di fissazione dei prezzi all'ingrosso efficienti e flessibili e la creazione di condizioni che garantiscano ai richiedenti l'accesso un margine sufficiente a mantenere una concorrenza sostenibile, le ANR dovrebbero attribuire il giusto peso alla presenza di sconti sui volumi e/o accordi a lungo termine sui prezzi di accesso tra l'operatore SMP e i richiedenti l'accesso."

per le infrastrutture di posa di nuova realizzazione nelle aree più competitive del Paese al fine di favorire lo *switch off* della rete in rame.

206. Telecom Italia d'altro canto richiede una deregolamentazione dei servizi *bitstream*, nelle aree ULL con rimozione dell'obbligo di trasporto di secondo livello ovunque, e WLR su tutto il territorio in quanto non più proporzionata e incoerente con gli obiettivi di migrazione dal rame alla fibra e di infrastrutturazione sia su rame che su fibra. Telecom Italia chiede la rimozione dell'obbligo di orientamento al costo per i cavidotti di nuova realizzazione a prescindere dall'area di riferimento.

207. Telecom Italia è, infine, favorevole ad una differenziazione tra aree A e B degli obblighi relativi al VULA e al bitstream NGA su FTTCab, al fine di incentivare la competizione infrastrutturale.

208. In relazione a quanto sopra l'Autorità, alla luce delle osservazioni pervenute e tenuto conto che il mercato italiano si trova nella fase iniziale di transizione verso i servizi in fibra, ha ritenuto, come chiarito in precedenza, di adottare l'approccio regolamentare basato sulla continuità. L'Autorità, ribadisce che lo scenario regolamentare di continuità (Alfa), sebbene sia maggiormente conservativo rispetto allo scenario evolutivo, contiene comunque misure regolamentari in grado di promuovere la concorrenza infrastrutturale e gli investimenti in reti NGA.

209. Alla base di tale scelta dell'Autorità vi è la forte richiesta di regolamentazione dei servizi ULL, ancora ritenuto uno strumento essenziale per lo sviluppo di una concorrenza basata su infrastrutture. Di rilievo l'argomentazione di Vodafone relativa al fatto che il servizio ULL rappresenta un *input* essenziale per la predisposizione di offerte *wholesale* attive alternative a quelle dell'*incumbent*. In altri termini una deregolamentazione dell'ULL potrebbe, in modo prematuro, disincentivare l'accesso a servizi (attivi) che potrebbero determinare una reale pressione competitiva necessaria per passare ad uno scenario che preveda una differenziazione geografica dei rimedi.

210. L'Autorità osserva il rinnovato interesse di alcuni operatori all'estensione dei siti aperti all'ULL. In questo senso si colloca la richiesta di misure regolamentari *ad hoc* che tengano conto delle minori economie di scala dei siti non ancora aperti. A tale riguardo si ritiene che specifici incentivi all'adozione dei servizi ULL nelle aree dove attualmente gli operatori non hanno ancora investito presso le centrali di Telecom Italia – a causa delle ridotte economie di densità raggiungibili e dei significativi costi fissi – potrebbero essere forniti al mercato attraverso una rivalutazione delle modalità tariffarie del servizio di co-locazione.

211. L'Autorità ha, a tal proposito, provveduto ad effettuare un'analisi dei costi di co-locazione sostenuti dagli operatori alternativi, quali i costi non ricorrenti, relativi all'allestimento del sito e, ricorrenti, relativi agli spazi in centrale, all'alimentazione e condizionamento degli apparati. Ciò sia nelle grandi/medie centrali che in quelle più piccole. In particolare, nella tabella che segue sono riportati:

- nella colonna "A", i costi mediamente sostenuti dagli operatori alternativi nelle centrali ULL di grandi/medie dimensioni, ovvero nelle centrali dove attualmente sono già co-locati i principali OLO (si stimano circa 870 linee per singolo operatore alternativo), pari a circa 1,10 €/mese/linea;

- nella colonna “B”, i costi che attualmente dovrebbero sostenere gli operatori alternativi qualora decidessero di co-locarsi nelle centrali più piccole (dove si stima che il numero complessivo di linee attivabili sia al più pari a 400 per singolo operatore alternativo), pari a circa 2,31 €/mese/linea.

212. Si rileva, pertanto, un raddoppio dei costi di co-locazione che l’operatore alternativo dovrebbe sopportare qualora decidesse di ampliare i propri siti in ULL andando a coprire, ad esempio, le aree più rurali, tale da rappresentare un forte disincentivo ad un maggiore infrastrutturazione.

213. Ciò premesso, si evidenzia che alcune voci di costo quali quelle relative alla *i*) predisposizione degli impianti, lavori edili e *security*, etc.; *ii*) studi di fattibilità; *iii*) attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell’ambiente, sono strettamente dipendenti dalla dimensione della centrale. Per cui è plausibile che tali costi, nel caso di centrali più piccole, subiscano sensibili riduzioni.

214. Si evidenzia, in particolare, che qualora si apportasse una riduzione del 50% alle suddette voci di costo, unitamente alla possibilità di prevedere che gli operatori alternativi possano acquistare in un sito anche il singolo modulo N3 (attualmente è previsto che gli operatori alternativi debbano acquistare almeno 2 moduli N3 per sito) si avrebbe (vedasi colonna “C” della tabella che segue) un costo medio mensile per linea praticamente pari a quello attualmente sostenuto nelle grandi/medie centrali (circa 1,10 €/mese/linea).

215. Si ritiene che le riduzioni di cui alla colonna C della tabella seguente, in conclusione, siano le modifiche economiche che Telecom Italia deve applicare nelle prossime offerte di riferimento ULL per le centrali di piccole dimensioni.

Tabella 5 – costi di co-locazione

superficie da imputare a ciascun modulo standard (mq)	2,10	2,10	2,10
numero minimo moduli N3 per sito	2	2	1
linee medie per sito per OLO	874	400	400
anni ammortamento	10	10	10

COLOCAZIONE - COSTI NON RICORRENTI PER ALLESTIMENTO SITO			Costo medio attualmente sostenuto dagli OLO per grandi centrali	Costo medio attualmente sostenuto dagli OLO per piccole centrali	Ipotesi di riduzione per centrali di piccole dimensioni
Predisposizione impianto di Alimentazione Predisposizione impianto Elettrico Predisposizione impianto di Climatizzazione Predisposizione impianto di Struttura di Fila per installazione telai Lavori Edili Lavori di Security	valore investimento per 1 spazio modulo N3 std (600x300x2.200 mm)	8.962	17.924	17.924	4.481
Raccordo passivo con cavo a coppie per collegamenti b.f. per ULL (tracciato da locale OLO a locale PU)	valore investimento per raccordo BF per ULL	528	7.696	3.522	3.522
Studio di fattibilità	amministrativo	610	3.052	3.052	1.526
	edile	916			
	rete	1.526			
Attività di coordinamento in tema di Safety e di Tutela dell'Ambiente (aggiornamento documento di Valutazione del rischio per l'edificio, aggiornamento del Piano di emergenza, comunicazione degli Standard e degli obiettivi, analisi infortuni, ecc.)	per coordinamento	738	738	738	369
totale			29.410	25.237	9.898
equivalente annuo per linea (allestimento sito)			3,37	6,31	2,47

COLOCAZIONE - COSTI RICORRENTI PER SPAZI-ALIMENTAZIONE E CONDIZIONAMENTO			Costo medio attualmente sostenuto dagli OLO per grandi centrali	Costo medio attualmente sostenuto dagli OLO per piccole centrali	Ipotesi di riduzione per centrali di piccole dimensioni
Locazione spazi	canone annuo per mq	121	507	507	254
Facility management - Manutenzione (impianti tecnologici, impianti elevatori, estintori); Pulizia ordinaria della sala, smaltimento rifiuti e prestazioni accessorie (disinfestazione / derattizzazione, sgombero neve, manutenzione aree verdi)	canone annuo per mq	22	91	91	45
Vigilanza - Servizi di Security	Presidio	3,47	14,57	14,57	7,29
	Reception	1,84	7,73	7,73	3,86
Servizio di "alimentazione in corrente continua forfetaria" all'interno dell'edificio di centrale (fornitura con impianti di Telecom Italia)	Canone annuo per modulo standard N3	2670	5340	5340	2670
Servizio di "climatizzazione" all'interno dell'edificio di centrale	Canone annuo per modulo standard N3	1306	2611	2611	1306
equivalente annuo per linea (costi ricorrenti)			9,81	21,43	10,71

Costo complessivo co-locazione (€/mese/linea)	1,10	2,31	1,10
--	-------------	-------------	-------------

216. Analogo ragionamento si ritiene possa essere svolto in relazione alla deregolamentazione di infrastrutture passive, nelle aree B, le quali, unitamente all'ultimo

miglio potranno consentire la predisposizione di offerte *wholesale* attive alternative a quelle dell'*incumbent*.

217. In conclusione, alla luce delle risultanze della consultazione pubblica, lo scenario di continuità (seppur con opportuni correttivi) risulta essere, ad oggi, l'approccio regolamentare più idoneo a rappresentare le esigenze del mercato, ottenendo quindi il massimo contemperamento degli interessi contrapposti. In particolare, l'Autorità ritiene ragionevoli le preoccupazioni evidenziate dagli operatori alternativi derivanti dall'assenza di effettive offerte *wholesale* alternative e dalla difficile prevedibilità delle regole da seguire nelle diverse aree del territorio nazionale. Si condivide, inoltre, che un alleggerimento degli obblighi di controllo di prezzo su servizi passivi sia oggi prematuro in quanto disincentivante per proseguire l'infrastrutturazione e la predisposizione di offerte *wholesale* alternative.

218. In relazione alla richiesta di Telecom di rimozione dell'obbligo del WLR si rimanda a quanto ampiamente argomentato nell'Allegato A, Sezione 5.4, limitandosi qui a confermare il mantenimento di tale obbligo anche in considerazione dei volumi venduti che sembrano confermare l'interesse degli OAO nei confronti di tale servizio.

219. Si precisa inoltre che l'obbligo di fornitura del servizio WLR è stato introdotto – con la delibera n. 33/06/CONS – nelle aree non coperte dal servizio di *unbundling* al fine di assicurare agli operatori alternativi la possibilità di presentare offerte agli utenti finali che siano competitive con quelle di Telecom Italia su tutto il territorio nazionale e, quindi, di garantire a tutti i consumatori finali – e non solo a coloro che risiedono nelle aree aperte all'*unbundling* – la possibilità di scegliere tra più fornitori di servizi di accesso. Si richiama infine che la presenza di tale obbligo è stato ritenuto quale uno degli elementi essenziali per il mancato superamento del triplo *test* relativo al mercato al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica fissa.

220. Parimenti l'Autorità non ritiene di dover rimuovere gli obblighi di controllo di prezzo del servizio *bitstream* alla luce del fatto che, nelle aree non ULL, tale servizio rappresenta l'unico strumento, attesa la ridotta diffusione di offerte alternative, per la fornitura su tutto il territorio nazionale di servizi a banda larga e ultra larga. Nelle aree ULL coperte da reti FTTC, d'altra parte, molti operatori hanno iniziato a fornire servizi a banda ultra larga tramite VULA e *bitstream* NGA. L'Autorità ritiene, pertanto, che l'accesso a condizioni di orientamento al costo ai servizi *bitstream* (su rame e fibra) sia in grado di favorire la domanda *wholesale* di servizi a banda larga e ultralarga, incrementando i volumi sulla rete dell'operatore *incumbent* e innestando un virtuoso percorso di riduzione dei costi unitari a favore di tutto il mercato.

221. L'Autorità conferma, infine, che non è opportuno rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio di SLU e che è necessario assicurare e favorire l'accesso ai *Cabinet*. Sul punto si rimanda all'Allegato A, punti 151-153.

Domanda 3.2. Si condividono le altre valutazioni dell’Autorità relative alla trasparenza, alla semplificazione, ai test di prezzo, agli obblighi simmetrici, alla migrazione tecnologica, agli SLA di *provisioning* e *assurance*?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

Meccanismo di approvazione delle offerte di riferimento

222. Ad avviso di Telecom sarebbe ragionevole anticipare di 30 giorni (al 30 settembre dell’anno X-1) la pubblicazione delle Offerte di Riferimento. Secondo l’operatore, l’Autorità dovrebbe impegnarsi ad approvarle entro il 31 dicembre del medesimo anno, con eventuale consultazione entro 1 mese dalla pubblicazione.

223. Vodafone concorda con l’orientamento dell’Autorità di confermare, nello scenario di continuità, gli obblighi di trasparenza in capo a Telecom Italia, in particolare l’obbligo di pubblicare annualmente un’Offerta di Riferimento per ogni servizio di accesso all’ingrosso alla rete fissa e sottoporre la stessa all’approvazione dell’Autorità. Con riferimento alla proposta di anticipazione della pubblicazione delle Offerte di Riferimento, dal 31 ottobre al 30 giugno dell’anno precedente a quello di vigenza dell’offerta stessa, Vodafone ritiene che un obbligo di pubblicazione al 1° settembre appaia maggiormente idoneo a riflettere condizioni tecnico ed economiche più prossime al periodo di riferimento dell’offerta.

224. Tiscali richiede che venga introdotto il principio per cui le novità/modifiche introdotte da Telecom Italia nella propria offerta di riferimento siano dichiarate ed indicate puntualmente da Telecom Italia in fase di pubblicazione dell’offerta e che vengano ritenute valide solo se approvate dall’Autorità. Al riguardo Tiscali suggerisce di imporre a Telecom Italia l’obbligo di corredare l’offerta di riferimento con un documento che indichi, con descrizione adeguatamente esaustiva, tutte le modifiche introdotte, sia di prezzo che di altro tipo, specificando, per ciascuna, se inserita su richiesta dell’Autorità o di propria iniziativa.

225. Per quanto riguarda, la semplificazione dei procedimenti di valutazione delle OR, BT Italia e Tiscali non condividono la proposta di accorpare le OR. In particolare, BT Italia ribadisce la necessità di mantenerne una verifica annuale e ritiene che l’Autorità dovrebbe prevedere un allungamento della durata dei procedimenti per consentire agli operatori di formulare compiutamente le proprie osservazioni su proposte che spesso hanno una notevole complessità tecnico-economica. Pertanto non ritiene adeguata la proposta di una diversa periodicità dei procedimenti (biennale o triennale). Tiscali, suggerisce, laddove l’Autorità decidesse comunque di accorpare le offerte di riferimento, di darne adeguato preavviso e dare un tempo di risposta alla consultazione debitamente congruo rispetto al volume di informazioni che gli operatori alternativi dovrebbero analizzare nella nuova offerta accorpata.

226. Fastweb, invece, condivide l’esigenza di semplificare il processo di approvazione delle OR, sia per ridurre il numero di procedimenti sia per evitare un uso strumentale da parte di Telecom Italia dell’OR stessa. A tale fine, Fastweb ritiene che: i) l’Autorità debba svolgere un procedimento *ad hoc* per definire tematiche comuni a tutte le OR (quali ad esempio il costo orario della manodopera e le relative modalità di valorizzazione dei contributi *una tantum*) e con validità di almeno tre anni, in modo tale che le OR annuali

dovranno semplicemente recepire i nuovi valori senza necessità di ulteriori procedimenti; ii) si possa evitare di avviare procedimenti annuali di valutazione delle OR nel caso di servizi non utilizzati dal mercato (ad es. il servizio *end-to-end*) e di avviare un procedimento *ad hoc* solo in caso di richiesta o manifestazione di interesse da parte di uno o più operatori; iii) prevedere che Telecom Italia non possa apportare modifiche alle OR approvate se non a seguito di richiesta specifica dell’Autorità e che sia avviato un procedimento *ad hoc* sulla modifica proposta (su base richiesta operatori o Telecom Italia), fermo restando che le Offerte di Riferimento annuali dovranno recepire automaticamente le variazioni approvate e definite nell’ambito dell’analisi di mercato con riferimento ad esempio ai canoni mensili oppure ai contributi *una tantum*.

227. In relazione alla proposta di accorpamento delle offerte di riferimento Vodafone ritiene che tale misura dovrebbe riflettere il rapporto “funzionale” tra servizi *wholesale* ovvero un’aggregazione delle Offerte dei servizi passivi (es. accesso disaggregato, cavidotti, fibra spenta) ed un’aggregazione dei servizi attivi (servizi *bitstream* e *bitstream* NGA/VULA).

228. Wind condivide la proposta relativa alla pubblicazione da parte di Telecom Italia di tutte le OR entro il 30 giugno e chiede che venga mantenuto l’obbligo di approvazione annuale delle OR.

Test di prezzo

229. AIP, Cloudditalia, Welcome Italia, BT Italia, Fastweb, Wind e Vodafone non condividono la proposta di test di prezzo *ex post* ipotizzata dall’Autorità.

230. Vodafone ritiene opportuno che l’Autorità mantenga l’attuale modello di test di prezzo *ex ante* introducendo alcuni correttivi, ovvero definendo tra l’altro: i) un *mix* che non sia oltre che teorico anche dannoso; ii) un congruo margine per il mercato; iii) adeguati metodi di imputazione dei costi tali da evitare i sussidi incrociati tra servizio SMP di accesso e altri servizi non regolamentati.

231. BT Italia rileva, anzi, la necessità di apportare all’attuale test di prezzo alcune misure volte al rafforzamento dello strumento, con particolare riferimento alle offerte presentate alla grande clientela affari.

232. Wind ritiene che sia per le offerte *retail* su rame sia per le offerte *retail* su reti NGA debba essere previsto un test *ex-ante* di replicabilità economica e tecnica. In subordine, l’operatore fornisce indicazioni circa le modalità di attuazione del test laddove l’Autorità decida di implementare un test di replicabilità *ex post*.

233. Telecom Italia ritiene che il test di prezzo debba applicarsi *ex post*, in conformità alla prassi europea e che, dunque, debba essere rimosso l’obbligo di comunicazione preventiva delle offerte, nonché la relativa approvazione prima del lancio commerciale delle stesse. Telecom Italia rappresenta, inoltre, la necessità che venga chiarito l’ambito di applicazione del test che dovrebbe riguardare solo l’offerta *mass market*, *business* e *consumer*, escludendo il segmento delle gare che da diversi anni risulta estremamente competitivo e si dovrebbe prevedere una minore durata del procedimento rispetto a quanto previsto in consultazione, al fine di evitare sovrapposizioni con le valutazioni di tipo *antitrust* e di recare danni al mercato.

234. Telecom Italia ritiene che la determinazione degli *input* di costo per il test deve tener conto del principio del “*most relevant input*” introdotto dalla Raccomandazione 2013/466/UE con l’obiettivo di incentivare gli investimenti *ultra-broadband* e la domanda dei servizi. In particolare Telecom Italia sostiene che il livello di competizione raggiunto dal mercato non giustifichi più l’inclusione del *bitstream* o del VULA nella valutazione di replicabilità, almeno in determinate aree geografiche, in quanto incide negativamente sui prezzi ai consumatori e sullo sviluppo dei servizi innovativi, tanto più se l’utilizzo di tali servizi da parte degli operatori alternativi risulta effettivamente marginale. Per i servizi su rete FTTH ed in generale per tutte le offerte *retail* che sottintendono input *wholesale* non “prodotti” da Telecom Italia come, ad esempio, quelle offerte nell’area di Milano, quest’ultima ritiene altresì di non poter comunque violare il principio di non discriminazione e che, quindi, in tali casi il test di prezzo *retail* non vada applicato.

235. Telecom Italia evidenzia, inoltre, che nello scenario dell’attuale analisi di mercato in cui si presuppone la sussistenza di un reale mercato *wholesale* e, dunque, della competizione infrastrutturale nelle aree competitive, si dovrebbe prevedere il superamento del *test retail* in presenza del *test wholesale*. Telecom Italia rileva infatti che, in presenza di un’adeguata pressione concorrenziale sull’offerta *wholesale*, il *test retail* risulterebbe ridondante rispetto alle esigenze di tutela della concorrenza e rappresenterebbe unicamente un “doppio *test*” che produrrebbe l’effetto di mantenere prezzi al pubblico eccessivamente elevati; se, invece, non sussiste un’adeguata pressione concorrenziale, secondo l’operatore, risulterebbe ridondante il *test* applicato all’offerta *wholesale*. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, e tenuto conto della valutazione dell’Autorità circa l’esistenza di un’adeguata pressione concorrenziale nelle aree competitive, Telecom Italia ritiene che nel provvedimento finale debba essere previsto il superamento del *test retail* in presenza del *test wholesale*.

Obblighi simmetrici

236. AIP, Clouitalia e Welcome Italia rappresentano che, qualora si dovesse optare per lo scenario evolutivo, sarebbe necessario imporre la simmetria e garantire anche la separazione funzionale nel mercato *wholesale*.

237. Metroweb non ritiene opportuna una definizione di obblighi simmetrici maggiormente stringenti in materia di condizioni tecniche ed economiche di accesso alle infrastrutture.

238. Trentino Network chiede all’Autorità di non imporre la predisposizione, nella rete già realizzata, di un punto di terminazione di edificio specifico (al di fuori dell’edificio) in cui dare accesso ad operatori terzi e di garantire, quindi, una maggiore autonomia nell’individuazione di tale punto a condizione che l’accesso avvenga con modalità trasparenti, eque e ragionevoli.

Migrazione tecnologica

239. AIP, Clouitalia, Tiscali e Welcome Italia ritengono che in caso di migrazione dei servizi *wholesale legacy* verso servizi NGA non dovrebbero essere applicati agli operatori che migrano le proprie linee contributi né di attivazione sui servizi nuovi né di cessazione di quelli vecchi.

240. BT Italia, chiede che gli sconti sui costi di migrazione e sui contributi di disattivazione dovrebbero essere applicati a tutti i servizi *wholesale* interessati e non solo, come proposto, all'ULL e che tale scontistica debba essere prevista anche nel caso che la migrazione ai servizi NGA sia avviata su richiesta dell'operatore stesso.

241. Vodafone ritiene che l'Autorità dovrebbe prevedere misure volte ad incentivare gli operatori, indipendentemente dalla chiusura o meno delle centrali, quali almeno la gratuità di migrazione dall'ADSL ai servizi in fibra.

242. Fastweb e Tiscali propongono l'avvio di un tavolo tecnico per definire le modalità di *switch off* delle centrali ULL. Il processo di eventuale dismissione delle centrali ULL e/o del servizio ULL deve essere oggetto di maggiori approfondimenti volti ad analizzare gli impatti ed i possibili scenari di migrazione, attraverso un procedimento istruttorio ad hoc, eventualmente anche con l'ausilio di uno specifico tavolo tecnico con gli operatori.

Le valutazioni dell'Autorità

Obbligo di trasparenza

243. Si ritiene che, anche alla luce delle osservazioni pervenute dal mercato, l'attuale meccanismo (a livello procedimentale) di approvazione delle offerte di riferimento soddisfi le esigenze del mercato tenuto conto che i tempi dei procedimenti di analisi di mercato non consentono sempre di cogliere la rapida evoluzione dei servizi di accesso, con particolare riferimento alle condizioni tecniche e procedurali di fornitura.

244. Tuttavia, allo scopo di anticipare le tempistiche di approvazione delle Offerte di Riferimento e tenuto conto delle osservazioni degli operatori, si intende stabilire che la pubblicazione dell'OR da parte di Telecom Italia debba avvenire entro il 31 luglio dell'anno precedente quello di vigenza della stessa.

245. Inoltre, come già accaduto nell'ambito dei procedimenti avviati più di recente, si procederà ad un accorpamento delle offerte di riferimento in modo da ridurre il numero di procedimenti. A tal fine si porrà attenzione all'analogia delle prestazioni oggetto di valutazione.

246. Circa le preoccupazioni degli operatori alternativi in merito alla facoltà di Telecom Italia di introdurre modifiche alle Offerte di Riferimento, l'Autorità ritiene opportuno confermare tale previsione sottolineando che la modifica dell'Offerta di Riferimento può avvenire solo in presenza di circostanze eccezionali e non prevedibili alla data della presentazione della stessa, come ad esempio, nel caso di lancio di nuovi servizi al dettaglio per i quali non esiste un corrispondente servizio all'ingrosso nell'Offerta di Riferimento già approvata. Tali modifiche dovranno essere comunicate da Telecom Italia all'Autorità e valutate dall'Ufficio competente.

247. Le eventuali modifiche introdotte, e approvate dall'Autorità, non avranno effetto retroattivo. Si ritiene, inoltre, che i tempi per l'entrata in vigore delle modifiche, previsti dalla delibera n. 238/13/CONS a partire dalla loro pubblicazione sul sito di Telecom Italia una volta approvate (30 o 90 giorni a seconda che le modifiche riguardino gli aspetti economici o tecnici dell'offerta), siano più che sufficienti a consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle variazioni. In tal senso, si dettaglia ulteriormente l'articolato

prevedendo che la modifica delle condizioni tecniche di fornitura, una volta approvata dall’Autorità, deve essere comunicata da Telecom Italia sul proprio sito *web* almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. In caso di nuovi profili di accesso o di nuovi servizi, Telecom Italia potrà utilizzare gli stessi per la fornitura di servizi di accesso al dettaglio non prima di tre mesi dalla loro comunicazione sul proprio sito *web* e, comunque, non prima di un mese dalla loro effettiva utilizzabilità da parte degli operatori alternativi. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche sono comunicate entro trenta giorni dalla loro applicazione.

Test di prezzo

248. Con riferimento alle osservazioni dei soggetti rispondenti circa le modalità attuative del *test* di prezzo, l’Autorità espone le proprie valutazioni in merito.

249. Tutti gli operatori, ad eccezione di Telecom Italia, hanno, in esito alla consultazione di cui alla delibera n. 42/15/CONS, addotto argomentazioni contrarie all’adozione di un approccio *ex-post* (ossia di un *test* svolto dopo il lancio commerciale dell’offerta *retail*), non ultimo rilevando che un intervento di tipo *ex-post* rientrerebbe principalmente nella sfera di competenza della AGCM. L’applicazione di un *test* di tipo *ex-post* potrebbe, secondo gli stessi, portare a decisioni contrastanti tra AGCOM e AGCM. Gli operatori alternativi ritengono che un meccanismo di blocco precauzionale dell’offerta *retail* e di verifica *ex ante* (ossia prima del lancio commerciale dell’offerta *retail*) sia necessario per evitare/prevenire condotte abusive prima che si esplicino effetti anti-competitivi sul mercato. Inoltre, gli operatori alternativi rilevano che un intervento successivo al lancio commerciale dell’offerta potrebbe risultare inutile – anche laddove si sanzionasse un eventuale comportamento abusivo di Telecom Italia – ed intempestivo essendosi già realizzati gli effetti di *pre-emption* del mercato. Parimenti gli operatori alternativi sottolineano la non correttezza di un’azione retroattiva sui prezzi all’ingrosso, quale correttivo a prezzi *retail* non replicabili, cosa che sarebbe fonte di incertezza regolamentare, non predicibilità e illegittimità dell’azione amministrativa. Gli operatori alternativi rilevano, infine, che non esistono ad oggi offerte all’ingrosso alternative a quelle dell’*incumbent*.

250. Ciò premesso, l’Autorità prende atto delle osservazioni dei soggetti intervenuti e precisa quanto segue.

251. Si rileva che l’implementazione di un *test* di prezzo *ex-post* secondo quanto indicato nello schema di provvedimento in consultazione rientra comunque nelle competenze di vigilanza del regolatore nazionale e mira a verificare la corretta attuazione da parte dell’operatore SMP dell’obbligo di non discriminazione tecnico-economica relativo alla fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso. La sostanziale differenza tra l’attuale *test ex-ante*, ai sensi della delibera n. 499/10/CONS e della delibera n. 604/13/CONS, e il *test* di tipo *ex-post* di cui allo schema di provvedimento in consultazione attiene ai tempi di svolgimento della verifica. Difatti, un *test* di tipo *ex-ante* prevede la verifica di replicabilità tecnico-economica prima del lancio commerciale dell’offerta al dettaglio, mentre un *test* di tipo *ex-post* prevede che il regolatore svolga le opportune verifiche dopo il lancio commerciale dell’offerta stessa. Inoltre, si rileva che la stessa Raccomandazione del 2013 (al considerata 63) riporta che “*Tale test* (n.d.r. di tipo *ex-post*) *lascia impregiudicati i test di compressione dei margini (margin squeeze test) ex post effettuati*

in applicazione della normativa sulla concorrenza dalla Commissione e/o dalle autorità nazionali competenti". Appare dunque evidente che, anche con tale tipologia di verifica, permangono in capo al regolatore nazionale le competenze relative alle verifiche circa la corretta implementazione degli obblighi regolamentari imposti all'operatore SMP nell'ambito delle analisi di mercato, secondo quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare nazionale e comunitario.

252. Tuttavia l'Autorità riscontra che la quasi totalità dei soggetti intervenuti (ad eccezione di Telecom Italia) lamenta che l'introduzione di un test di tipo *ex-post* non garantirebbe le medesime tutele regolamentari di un test di tipo *ex-ante*, in quanto non risulterebbe efficace per la prevenzione di comportamenti discriminatori da parte dell'operatore SMP.

253. Pertanto, anche tenuto conto anche delle conclusioni circa l'opportunità di rimuovere con il presente provvedimento la vigente regolamentazione *ex ante* sul mercato dell'accesso al dettaglio, l'Autorità ritiene che il mantenimento di un *test* di replicabilità che consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica prima del lancio dell'offerta al dettaglio costituisca uno strumento di verifica più forte in mano al regolatore per vigilare sulle eventuali discriminazioni connesse alla fornitura dei servizi essenziali all'ingrosso e dunque per assicurare un adeguato *level playing field* tra gli operatori che concorrono sul mercato al dettaglio. Di conseguenza, l'Autorità modifica la proposta in consultazione e prevede che le verifiche di replicabilità delle offerte commerciali dell'operatore SMP siano svolte prima del lancio commerciale delle stesse. In tal senso, le offerte al dettaglio di Telecom Italia continueranno ad essere soggette all'obbligo di comunicazione preventiva di almeno 30 giorni antecedenti il lancio dell'offerta.

254. Inoltre, l'Autorità rileva l'esigenza di prevedere delle misure che consentano – tenuto conto dei tempi di una verifica di tipo *ex-ante* – una certa flessibilità ed un congruo "time to market" per il lancio di nuove offerte.

255. Eventuali modifiche delle offerte di riferimento *wholesale* relative ai servizi intermedi essenziali alla replicabilità tecnico-economica dell'offerta al dettaglio entrano in vigore secondo le tempistiche indicate nell'ambito degli obblighi di trasparenza (trenta o novanta giorni, a seconda che le modifiche riguardino gli aspetti economici o tecnici dell'offerta).

256. Inoltre, in coerenza alla vigente prassi regolamentare, l'Autorità ritiene di confermare che la valorizzazione dei costi sottesi alle verifiche di replicabilità continuino ad essere svolte mediante l'impiego di un *mix* dei servizi all'ingrosso regolati (c.d. *mix* produttivo). Difatti, l'Autorità ritiene che la ponderazione dei servizi all'ingrosso fondata sull'utilizzo dei medesimi da parte degli operatori alternativi sia opportuna al fine di incentivare lo sviluppo infrastrutturale degli operatori. I pesi del *mix*, insieme alle modalità attuative del test di prezzo e le relative procedure, saranno definiti in fase attuativa nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 537/13/CONS.

257. Atteso che l'Autorità ha adottato un modello regolamentare di continuità, si ritiene che l'imposizione di obblighi di controllo di prezzo sui servizi *wholesale* e la verifica, mediante test di prezzo *ex-ante*, di assenza di compressione dei margini renda non necessario lo svolgimento di alcun test di prezzo applicato ai servizi all'ingrosso offerti in concorrenza con gli altri operatori (come, ad esempio, nel caso dei test di replicabilità

al VULA). Cionondimeno, ai fini della verifica di replicabilità delle offerte commerciali dell'operatore SMP, la valorizzazione dei costi all'ingrosso connessi al VULA non terrà conto dell'eventuale applicazione di sconti a volume, bensì del prezzo di cui all'offerta di riferimento.

Obblighi simmetrici

258. L'Autorità prende atto delle perplessità sollevate dagli operatori in relazione alla possibilità di imporre la realizzazione del punto di accesso al segmento di terminazione al di fuori dell'edificio, proposto con delibera n. 42/15/CONS. Sul tema si ritiene, pertanto, opportuno un maggior approfondimento con il mercato. Si ritiene, quindi, per il momento di confermare gli attuali obblighi di cui alla delibera n. 538/13/CONS e di avviare uno specifico procedimento di aggiornamento della stessa in modo da approfondire tale questione e valutare l'opportunità di estendere gli obblighi simmetrici anche ai segmenti di rete orizzontali, che costituiscono un *bottleneck*.

259. Infatti, tenuto conto del diverso contesto regolamentare in cui si colloca il presente provvedimento, volto ad aggiornare la regolamentazione asimmetrica dei mercati oggetto di analisi, si ritiene opportuno affrontare la possibilità di imporre una regolamentazione simmetrica per i servizi di accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta, attualmente limitata al segmento di terminazione in fibra ottica, in un procedimento istruttorio separato.

Migrazione tecnologica e relativi contributi una tantum

Sconti a volume

260. L'Autorità intende ribadire che gli sconti a volume, sui contributi di disattivazione e di attivazione, sono funzionali a favorire la migrazione tecnologica. Si richiama che l'Autorità, sin dalla delibera di approvazione dell'offerta di riferimento *bitstream* 2011 (delibera n. 158/11/CIR), ha introdotto sconti a volume da applicare nel periodo di migrazione da ATM a *Ethernet*. Con il presente provvedimento si intende promuovere l'utilizzo di sconti a volume applicati ai contributi di attivazione/disattivazione funzionali al passaggio dai servizi *legacy* ai servizi offerti su rete in fibra ottica. L'Autorità ritiene che le specifiche valutazioni possano essere svolte nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle relative offerte di riferimento.

261. Ci si limita, in questa sede, a evidenziare che nel caso di migrazioni che coinvolgono contemporaneamente più accessi, alcune voci di costo, quali quelle relative alla gestione dell'ordine e allo spostamento del tecnico, possono essere ottimizzate (ad esempio il tecnico si sposterà in centrale o al *cabinet* un'unica volta, per N ordini, e non N volte, parimenti l'ordine verrà gestito un'unica volta per N ordini). Pertanto è plausibile sfruttare, nel caso di migrazioni "massive", maggiori economie di scala e di scopo.

Switch off

262. L'Autorità prende atto del fatto che il tema dello *switch off* della rete in rame costituisce un tema cruciale dal punto di vista regolamentare, che ha impatti significativi

sul processo di crescita della domanda dei servizi di nuova generazione, nonché sugli investimenti degli operatori. Per tale ragione, si ritiene opportuno – come suggerito da alcuni operatori e fermo restando i principi sopra stabiliti – affrontare il tema nell’ambito di un apposito procedimento istruttorio da avviare a conclusione dell’analisi di mercato. In particolare, il procedimento avrà lo scopo di definire le procedure per la dismissione delle centrali in rame, per la migrazione dei servizi di accesso dalla rete *legacy* alla rete NGA e i costi di migrazione tecnologica.

263. L’Autorità ritiene comunque opportuno che, nelle more delle risultanze del procedimento istruttorio di cui al punto precedente, il termine per l’annuncio della dismissione di una centrale di accesso aperte ai servizi di *unbundling* su rame, che Telecom Italia deve rispettare, sia pari a 5 anni, in linea con le indicazioni della Raccomandazione NGA.

264. In continuità con la delibera n. 1/12/CONS, inoltre, il periodo di preavviso può essere ridotto a tre anni unicamente nel caso in cui Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi collocati, per i due anni successivi alla dismissione o riconversione della centrale locale, la fornitura di un servizio di accesso all’ingrosso su rete in fibra a condizioni tecniche pienamente equivalenti al servizio di *unbundling* precedentemente fornito su rete in rame.

265. L’Autorità ritiene che quest’ultimo servizio all’ingrosso venga fornito su rete in fibra sotto forma di VULA; in particolare, si tratta di un servizio VULA NGA caratterizzato da una velocità massima di *download* pari a 20 Mbps. Per quanto riguarda il prezzo di tale servizio, si rimanda al capitolo 4 del presente allegato.

266. Inoltre, l’Autorità ritiene opportuno, atteso che trattasi di iniziativa dell’operatore SMP, che, in caso di *switch off* di una centrale in rame da parte di Telecom Italia, non siano previsti contributi di disattivazione dei servizi *wholesale* su rete *legacy* e attivazione su rete NGA nel momento in cui il servizio *wholesale* viene migrato da un servizio *legacy* a un servizio su rete NGA.

Domanda 3.3. Si condividono le valutazioni dell’Autorità in relazione all’intervento di soggetti terzi nel *provisioning* e nell’*assurance* della rete di accesso e alle relative modalità?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

267. AIPP, Clouditalia, Welcome Italia, Wind, Vodafone e Tiscali condividono le valutazioni dell’Autorità in relazione all’intervento di soggetti terzi nelle attività di *provisioning* e di *assurance* della rete di accesso di Telecom Italia.

268. Wind condivide l’importanza che riveste la qualità dei servizi di *provisioning* e *assurance* ai fini dell’evoluzione dei servizi NGA e ritiene fondamentale un controllo sui parametri KPI/KPO e SLA/SLG. L’operatore auspica la definizione di processi tecnico-operativi necessari a completare il processo di liberalizzazione dei servizi tecnici accessori per le linee ULL. Secondo Wind il processo relativo all’erogazione del servizio di manutenzione correttiva dovrebbe prevedere la facoltà degli operatori alternativi di scegliere il *System Unico*, eliminando il ruolo di intermediazione di Telecom Italia. A tal fine Telecom Italia dovrebbe definire, con il mercato, le modalità per ottenere la qualifica

di System Unico e dovrebbe fornire ai tecnici dei System certificati le credenziali per accedere in autonomia alle centrali/stadi di linea della stessa Telecom Italia. Wind ritiene che dal processo di erogazione del servizio di attivazione delle linee dovrebbe essere eliminato il ruolo di intermediazione di Telecom Italia, cosicché l'operatore alternativo potrà riconoscere direttamente al System Unico i costi relativi alle attività tecniche operative dei servizi ULL: Telecom Italia si occuperebbe solo delle attività di gestione dell'ordine di attivazione e di *number portability*.

269. Vodafone condivide la previsione dell'Autorità di sottoporre Telecom Italia all'obbligo di dare accesso alla propria rete con il fine di consentire a soggetti terzi di fornire agli operatori le attività di *provisioning* e *assurance*, alle condizioni tecniche ed economiche negoziate dagli operatori. A tal riguardo l'operatore ritiene che dovrebbe essere prevista l'estensione del suddetto principio anche alle linee ULL e *bitstream*.

270. Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorità di rendere possibile l'acquisto dei servizi di attivazione e di manutenzione correttiva delle linee in SLU da parte di imprese terze in regime di concorrenza, anche in considerazione del fatto che viene contestualmente proposta un'ulteriore riduzione dei costi associati alle attività di manutenzione, trasferendo dunque al mercato ulteriori efficienze che diversamente non potrebbero essere garantite. In maggior dettaglio, secondo Telecom Italia la misura proposta: *i*) non rientra tra gli obblighi già previsti dalle Direttive comunitarie e dovrebbe essere imposto come obbligo "atipico"; *ii*) presuppone la definizione di un "nuovo mercato", come sostenuto dall'AGCM, non incluso nella lista dei mercati da sottoporre a regolamentazione *ex-ante*; *iii*) mette a rischio la sicurezza, l'integrità e la qualità della rete, a causa della distribuzione tra più soggetti della responsabilità sul funzionamento della stessa, generando inefficienze nella gestione; *iv*) non appare proporzionata alla luce del successo commerciale dello SLU osservato nel 2014 e del tasso di *churn* dichiarato da Fastweb nettamente inferiore rispetto a quello dell'ULL; *v*) introdurrebbe ulteriori complessità nelle procedure di migrazione di un cliente da un operatore ad un altro.

Le valutazioni dell'Autorità

271. Il tema principale sollevato dagli operatori, nell'ambito della disciplina degli obblighi di accesso ed in risposta a quanto sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 42/15/CONS, oltre che nelle relative attività preistruttorie, è quello della "qualità" dei servizi di *provisioning* e di *assurance* offerti da Telecom Italia. Per "qualità" è da intendersi il raggiungimento di determinati valori dei "parametri" di fornitura *wholesale* introdotti dall'Autorità con la delibera n. 309/14/CONS (tasso di KO, di rimodulazione della DAC, *backlog*, *SLA di assurance*) che possono essere ritenuti dai concorrenti accettabili tenuto conto delle esigenze del cliente finale.

272. In esito alla suddetta consultazione pubblica si è rilevato, al momento, uno scarso interesse per la definizione di parametri di fornitura "interni" che possano essere confrontati con quelli di cui sopra ai fini della verifica del rispetto della parità di trattamento. Ciò per due ragioni:

- non si ritiene che tali parametri "interni" siano, allo stato, facilmente identificabili, attesa la diversità dei processi esterni e interni di Telecom Italia;

- anche laddove venisse verificata la parità di trattamento di tali parametri, gli operatori sono comunque maggiormente interessati al raggiungimento di obiettivi di qualità accettabili, possibilmente anche migliori di quelli che Telecom Italia garantisce alle proprie divisioni interne.

273. Gli strumenti che gli operatori individuano ai fini della soluzione del problema della “qualità” e della non discriminazione sono essenzialmente due:

- completamento del quadro degli SLA e delle penali applicabili con inasprimento di quelli esistenti, in modo da incentivare Telecom Italia a porre in essere quegli adeguamenti di sistema tali da fornire i servizi in oggetto secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- l’adozione di un modello di disaggregazione/esternalizzazione dei servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e manutenzione (*assurance*) eventualmente, da un punto di vista tecnico, analogo a quello oggi in uso che, come noto, si basa parzialmente sul coinvolgimento delle aziende c.d. di “System Unico”, selezionate e contrattualizzate da Telecom Italia. Nello specifico gli operatori chiedono, sostanzialmente, la possibilità di selezionare il System che essi stessi intendono utilizzare per le attività di *provisioning ed assurance* sulle proprie linee in ULL e SLU, nonché di negoziare, con un certo grado di autonomia, le relative condizioni contrattuali.

274. Al riguardo si osserva che, ad oggi, il ricorso alle aziende esterne a Telecom Italia (cosiddetto *System Unico*) è volontariamente previsto, da Telecom Italia, principalmente con riferimento alle attività di *assurance* di tipo impulsivo (e in alcuni casi del *provisioning*) del servizio di *unbundling*. Inoltre, il ricorso al *System Unico*, piuttosto che alla manodopera sociale di Telecom Italia, è una scelta effettuata solo da quest’ultima, di volta in volta, a seconda del guasto che necessita dell’intervento. In aggiunta, gli operatori alternativi non hanno attualmente la possibilità di selezionare il fornitore e di intervenire nella negoziazione del relativo contratto.

275. Alla luce degli esiti della consultazione pubblica, si ritiene che l’introduzione della previsione, nell’ambito degli obblighi di accesso in capo a Telecom Italia, di un obbligo di disaggregazione dei suddetti servizi accessori, tramite l’affidamento di parte delle attività sottostanti agli stessi ad imprese terze specificamente selezionate, ove disponibili nel territorio interessato, possa effettivamente incentivare l’*incumbent* ad una maggiore efficienza, riducendo il rischio di discriminazione degli operatori alternativi, e garantire un livello soddisfacente di qualità dei servizi di accesso all’ingrosso. Ciò dovrebbe avvenire sulla base di una specifica scelta organizzativa. A tal fine si possono individuare due modelli organizzativi. Il primo fa riferimento a una modalità di gestione delle attività di *provisioning* e di *assurance* dei servizi SLU e ULL simile all’attuale *System Unico*, laddove Telecom Italia rivesta un ruolo centrale nel processo tecnico e nella fase contrattuale. Il secondo si basa su un più profondo livello di disaggregazione tecnica del processo e di autonomia contrattuale degli OAO, come meglio descritto in seguito.

276. Al riguardo, si ritiene opportuno che gli operatori alternativi possano intervenire, seppur con diverso grado di autonomia a seconda del modello scelto tra i due modelli sopra indicati, nella fase di selezione del fornitore e di negoziazione con quest’ultimo per la definizione delle condizioni economiche e tecniche, al fine di eliminare i rischi che

possono derivare dall'intermediazione esclusiva di Telecom Italia e consentire la definizione di SLA e penali in concorrenza con le prestazioni offerte da quest'ultima, fatta salva la necessità di garantire l'idoneità dell'azienda *System* proposta ad accedere alla rete di Telecom Italia. Ciò consentirebbe anche di garantire una maggiore diversificazione nei livelli di qualità del servizio fornito, a seconda delle esigenze specifiche dell'operatore. Si ritiene opportuno, a tale proposito, che Telecom Italia collabori con l'Autorità per la definizione delle modalità implementative di tale obbligo.

277. In tal senso, le imprese terze, selezionabili a tal fine anche su segnalazione dell'operatore alternativo, sono quelle accreditate ogni anno da Telecom Italia per una durata di tre anni, rinnovabile. L'accreditamento delle imprese terze, inserite in un apposito albo pubblicato nel sito di Telecom Italia, viene effettuato sulla base di procedure trasparenti in regime di concorrenza e di precisi requisiti verificabili di affidabilità, esperienza e qualità delle prestazioni. Il ricorso ad imprese terze e le procedure per l'accesso alla rete fissa devono comunque garantire sempre la sicurezza e l'integrità della rete, nonché la continuità del servizio.

278. Ciò premesso, si evidenzia che, ad oggi, né gli operatori alternativi né Telecom Italia hanno fornito indicazioni concrete e dettagliate sulle modalità attuative, sulle relative tempistiche, sull'analisi costi-benefici di modelli alternativi di "esternalizzazione" quali quelli su indicati. D'altra parte, si fa presente che le misure di "esternalizzazione" – comunque declinate – si confrontano per loro natura con un *trade-off* pervasivo: da un lato esse migliorano la concorrenza e rafforzano l'indipendenza degli operatori rispetto all'operatore dominante titolare della risorsa di rete essenziale; dall'altra incidono sull'autonomia organizzativa dell'*incumbent*, sulle economie di scala e scopo derivanti dalla integrazione verticale dei processi e sui costi di coordinamento in genere.

279. Appare pertanto opportuno approfondire ulteriormente tale tematica, individuando dettagliate soluzioni operative (modelli) alternative, caratterizzate da un diverso grado di apertura ed "esternalizzazione", tra le quali poter individuare il modello più efficace ed efficiente da adottare.

280. Pertanto l'Autorità, con il presente provvedimento di analisi di mercato intende definire chiare linee guida per l'implementazione della disaggregazione o esternalizzazione dei servizi accessori di *provisioning* ed *assurance* per l'ULL e lo SLU, nell'ambito di due modelli organizzativi delle attività operative sottostanti. Telecom Italia dovrà, sulla base di dette linee guida, sottoporre all'Autorità, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di analisi di mercato, due proposte alternative.

281. In maggior dettaglio, si riportano le linee guida relative alle due proposte.

282. Le due proposte sono distinte rispetto alle modalità di disaggregazione dei servizi che l'operatore alternativo può richiedere in merito alle attività di *provisioning* e manutenzione correttiva, nonché rispetto al grado di autonomia contrattuale che caratterizza i rapporti tra gli operatori e le imprese terze attive nella fornitura di detti servizi. Entrambe le proposte individuano, i criteri di qualificazione di imprese terze (i *System*) da utilizzare per le attività di *provisioning* e di manutenzione correttiva dei servizi di ULL e SLU, le modalità di selezione del *System* e le diverse modalità di interazione, tecnica e contrattuale, che intercorrono tra Telecom Italia, gli operatori alternativi e il *System*.

283. Le proposte di cui sopra individuano, inoltre, le modalità con cui i *System* accedono alle infrastrutture di rete (permutatore in centrale locale e armadio di distribuzione) ed ai *database* di rete e toponomastici necessari per lo svolgimento delle attività alle stesse affidate, le modalità di interazione con i *System* per lo scambio di tutte le notifiche relative ai vari stati di lavorazione e gestione dell'ordine, le modalità di applicazione di SLA, penali e condizioni economiche tra tutte le parti interessate. Le proposte dovranno riportare un'analisi d'impatto con riferimento ai costi complessivi diretti e indiretti di implementazione e gestione, incluso i costi di *provisioning* e manutenzione correttiva, nonché una precisa tempistica di realizzazione.

284. La prima dell'attuale sistema (cosiddetto *System Unico*) a tutto il territorio nazionale e ai servizi di *provisioning*, in quanto già basato sull'utilizzo, da parte di Telecom Italia, anche del *System Unico* per la fornitura dei servizi di manutenzione correttiva delle linee di accesso in ULL e SLU. Tale proposta dovrà prevedere la modalità di partecipazione degli operatori alternativi alle attività di selezione dell'impresa *System* e alla definizione degli aspetti contrattuali che riguardano le attività oggetto di disaggregazione e fornite da quest'ultima, mantenendo tuttavia in capo a Telecom Italia il ruolo di coordinamento generale nonché, ove applicabile, il ruolo di intermediazione tra operatori alternativi e *System*. In particolare, la proposta si basa sulle seguenti linee guida:

- a. l'OAO può richiedere l'utilizzo dei *System*, tra quelli accreditati, o Telecom Italia stessa, per ciascuna area territoriale indicando le attività, tra quelle previste nell'ambito del *provisioning* e/o dell'*assurance* dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata;
- b. i *System* accreditati da Telecom Italia sono inseriti, anche su segnalazione dell'OAO, in un apposito albo per zona territoriale, pubblicato da Telecom Italia sul proprio portale *wholesale*.
- c. l'OAO invia l'ordine di *provisioning* o la segnalazione del guasto a Telecom Italia;
- d. Telecom Italia inoltra la segnalazione al *System* selezionato, fornendo a quest'ultimo tutte le informazioni di rete necessarie per lo svolgimento dell'attività;
- e. Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal *System*. Sono, in ogni caso, riconosciuti a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività dei *System*, nonché i costi relativi alle attività di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale. Per le attività relative alla parte di servizi esclusivamente svolti dal *System* per l'OAO, Telecom Italia prevede, nella proposta, possibili modalità di autonomia contrattuale tra il *System* selezionato e l'OAO.

285. La seconda proposta prevede un graduale passaggio dalla disaggregazione di cui al comma precedente ad una modalità di esternalizzazione dei servizi di attivazione e manutenzione delle linee di accesso in ULL e SLU, caratterizzata da rapporti contrattuali e tecnici diretti tra OAO e *System*, ove gli operatori scelgano di ricorrervi in via esclusiva e non intermediata da Telecom Italia, sulla base delle seguenti linee guida:

- a) l'OAO può richiedere l'utilizzo dei *System*, tra quelli accreditati, o Telecom Italia stessa, per ciascuna area territoriale indicando le attività, tra quelle previste

- nell'ambito del *provisioning* e/o dell'*assurance* dei servizi SLU e ULL (sia su linea attiva che su linea non attiva), di cui richiede la fornitura disaggregata;
- b) i System accreditati da Telecom Italia sono inseriti, anche su segnalazione dell'OAO, in un apposito albo per zona territoriale, pubblicato da Telecom Italia sul proprio portale *wholesale*.
 - c) l'OAO può negoziare direttamente con il System selezionato, al di fuori della relazione contrattuale con Telecom Italia, le condizioni economiche e contrattuali, oltre SLA e penali, per le attività di competenza del System.
 - d) l'OAO invia gli ordini relativi al *provisioning* ed alla manutenzione correttiva al System selezionato, o ad una specifica divisione di Telecom Italia stessa (Telecom System);
 - e) il System selezionato scambia con Telecom Italia le notifiche necessarie allo svolgimento dell'attività richiesta;
 - f) il System selezionato invia all'OAO richiedente le notifiche previste dalle procedure di attivazione e manutenzione correttiva;
 - g) Telecom Italia disaggrega tutti i costi imputabili alle diverse attività, distinguendo tra attività proprie e quelle svolte dal System. Sono riconosciuti, per quanto applicabile, a Telecom Italia tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività dei System, nonché quelle di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale. Telecom Italia fornisce – nella proposta presentata all'Autorità – evidenza dei costi imputabili alle diverse attività, separando le attività di diretta pertinenza dei System rispetto alle attività interne a Telecom Italia, ivi incluse le attività, per quanto applicabile, di coordinamento e gestione centralizzata del sistema sul territorio nazionale.

286. In generale, in entrambi i modelli, Telecom Italia consente ai System di accedere ai propri *database* di rete inclusa la possibilità di aggiornare, eventualmente per il tramite di Telecom Italia stessa, il *database* nel caso in cui l'informazione utilizzata si rivelasse non esatta.

287. Si ritiene, inoltre, che Telecom Italia debba pubblicare la procedura per ottenere la certificazione di un'impresa per lo svolgimento di attività di *provisioning* ed *assurance* sui servizi SLU e ULL, sulla base di precisi requisiti di esperienza ed affidabilità, anche finanziaria, predisposti da Telecom Italia e approvati dall'Autorità. Telecom Italia potrà decidere l'esclusione dall'albo delle imprese accreditate, purché comunichi tale intenzione all'Autorità, con almeno 12 mesi di anticipo e con adeguata motivazione.

288. Telecom Italia dovrà corredare le due proposte con informazioni, dati e ogni elemento utile a evidenziare i costi di implementazione, organizzativi e di gestione sottostanti.

289. L'Autorità valuterà le due proposte presentate da Telecom Italia in un procedimento *ad hoc* volto a completare il quadro degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso all'ingrosso e ai servizi correlati.

4 AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI E E F ALLA DELIBERA N. 238/13/CONS ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA. VALUTAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE IN RAME E ALLA RETE NGA DI TELECOM ITALIA

Domanda 4.1. Si forniscano valutazioni di dettaglio sui modelli di costo adottati.

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

290. Telecom Italia osserva che i modelli di costo si basano su ipotesi e scenari antecedenti al Piano Banda Ultra Larga del Governo (Piano BUL) e non tengono conto, quindi, del totale cambiamento di paradigma intervenuto a seguito della pubblicazione del documento del Governo sulla “Strategia italiana per la banda ultra-larga”, che ha mutato profondamente:

- le previsioni di sviluppo della domanda di servizi NGAN (e di conseguenza *legacy*) nel periodo preso in esame dalla presente analisi di mercato;
- le modalità di impiego degli *asset* di rete nella diffusione dei servizi, diversificate per ognuno dei quattro *cluster* territoriali individuati dal Piano BUL.

291. A parere della società, la tecnologia FTTCab risulta certamente idonea a contribuire in modo significativo al raggiungimento dell’obiettivo 2 dell’Agenda Digitale Europea (30 Mbit/s) per larga parte del territorio (aree urbane e sub-urbane densamente popolate), mentre rimane da verificare la sua valenza per l’obiettivo 3 (100 Mbit/s), che sarebbe condizionata all’utilizzo del *Vectoring* e del Multi-Operator *Vectoring*, ai criteri regolamentari, alla lunghezza del sub-loop e alla qualità delle coppie in rame.

292. Telecom Italia ritiene in primo luogo necessario che i modelli di costo tengano conto di:

- un accorciamento della vita utile in tutti quei casi in cui i cavi in rame in secondaria sono già in sostituzione con soluzioni più profonde in fibra (es. Milano, Bologna, Genova), ovvero in tutti quei casi in cui la rete in rame non è in grado (e fino a quando non è oggettivamente in grado) di supportare velocità almeno pari a 100 Mbit/s;
- un allungamento della vita utile solo in quei casi in cui il rame in secondaria rappresenta l’unica soluzione applicabile e coerente con gli obiettivi dell’Agenda Digitale e del Piano BUL (presumibilmente per il solo cluster C del Piano BUL, nei casi in cui non si usino soluzioni alternative *wireless* e satellitari).
- un accorciamento della vita utile della rete primaria in rame, in quanto è la tratta di rete che comunque risentirà della sostituzione con la rete in fibra.

293. Telecom Italia non concorda con l’approccio dell’Autorità di ritenere ancora validi i valori dei costi unitari degli *asset* di rete, con particolare riferimento a quelli delle infrastrutture civili, in quanto a tale presupposto consegue un’evidente sottostima dei prezzi di ricostruzione dei tracciati relativi alle zone a bassa densità e a quelle rurali.

294. Circa la riutilizzabilità delle infrastrutture civili, Telecom Italia, pur concordando con l'approccio dell'Autorità di identificare come "riutilizzabili per la posa di cavi in fibra" (ai sensi del punto 40 della Raccomandazione) le sole infrastrutture civili costituite da "scavi tubati", segnala che:

- l'utilizzo di una stima della vita utile residua per tener conto del reale grado di invecchiamento degli *asset* è metodologicamente corretto solo qualora tale stima sia applicata al valore lordo degli *asset* desumibile dai dati contabili della rete reale, e non ai valori di ricostruzione teorici desunti dal modello BU LRIC;
- la valutazione delle infrastrutture civili riutilizzabili deve avere effetti solo sulla determinazione dei prezzi NGA e non su quelli del rame, in linea con lo spirito della Raccomandazione che è quello di mantenere stabili i prezzi dell'accesso su rame che servano da ancora per i servizi NGA.

295. Per quanto riguarda il prezzo del servizio SLU, Telecom Italia ritiene ragionevole prevedere che la guastabilità di tale servizio si assesterà su valori del tasso di intervento non inferiori a quello stimato per il 2017 per le linee di accesso *naked*. Le motivazioni alla base di una maggiore guastabilità dello SLU, rispetto alla valutazione dell'Autorità, sono le seguenti:

- la capacità di diagnosi del guasto (curva di apprendimento) può essere più o meno efficace in funzione della complessità dei servizi offerti alla propria clientela e/o dell'esperienza maturata fino a quel momento. Ad oggi, Fastweb è di fatto l'unico operatore che utilizza lo SLU e pertanto condiziona significativamente le procedure di *assurance* e di *delivery*. L'entrata in campo di un ulteriore operatore comporterà necessariamente l'avvio di un nuovo ciclo di apprendimento;
- l'esigenza di salvaguardare la continuità del servizio offerto al cliente finale, in un contesto di migrazione dei medesimi clienti verso i servizi FTTC, potrebbe determinare un incremento degli interventi di *assurance post-provisioning* su linea attiva SLU.

296. La guastabilità dello SLU, secondo Telecom Italia, è inoltre strettamente connessa ai seguenti fattori tecnici: i) grado di interferenza tra le linee attestata sullo stesso armadio ripartilinea che ospita i servizi UBB (50 e 100 Mbit/s) *retail* e *wholesale*; ii) lunghezza del raccordo cliente nelle aree ULL (< 1 km) rispetto alle aree più periferiche che, a tendere, saranno interessate dall'espansione del servizio SLU anche a seguito dei finanziamenti previsti dal Piano BUL; iii) utilizzo dell'accesso per servizi solo "dati" e non "fonia"; iv) presenza di tecniche di realizzazione della rete secondaria maggiormente conservative (trincea, canalizzazione in edificio e stradale etc.) nelle aree ULL rispetto a quelle più periferiche (cavo aereo su palo oppure su edificio).

297. Il tempo per l'esecuzione dell'intervento risolutivo *on-field* di una linea in SLU, secondo Telecom Italia, non può che essere maggiore rispetto al tempo di intervento del servizio di full ULL per i seguenti motivi:

- la dispersione territoriale degli interventi è maggiore in quanto non sono più inclusi i casi di guasto nella centrale locale che, per loro natura, registrano una riduzione delle tempistiche;

- lo spostamento del punto di permutazione delle linee dalla centrale all’armadio ha un impatto sulla numerosità dei guasti e sui tempi di intervento che aumentano;
- la minore protezione di cui godono gli apparati e le portanti di rete secondaria (cavi, armadi, etc.) rispetto alla rete primaria (canalizzazioni, camerette, ecc.) determina una maggiore guastabilità della rete secondaria in rame.

298. Telecom Italia ritiene che il costo della manutenzione correttiva del servizio SLU debba necessariamente includere: i) le risorse deputate alle attività di gestione da remoto dei NTT (*Network Trouble Ticket*) affidate alla struttura di *Back-Office*, la quale svolge le attività di correlazione dei reclami, causa cliente, per l’individuazione dei guasti multipli; ii) gli investimenti connessi alle procedure informatiche utilizzate per la correlazione dei guasti cavo; iii) gli interventi di bonifica evolutiva *on field* sugli apparati/portanti di rete secondaria.

299. Telecom Italia sottolinea che i costi di commercializzazione dei servizi di accesso all’ingrosso comprendono i costi delle risorse tecniche e professionali funzionali alle principali attività di vendita, fatturazione e gestione del cliente (costo del personale, costi informatici, costo del capitale connesso al tasso di rotazione dei crediti, ecc.). La società non ritiene metodologicamente corretto procedere ad una continua erosione delle risorse umane e strumentali dedicate alla gestione del cliente interno ed esterno, i cui costi sono per loro natura difficilmente comprimibili (costo del lavoro del personale di vendita, diretto ed indiretto, investimenti software per la manutenzione e l’adeguamento delle procedure di fatturazione, ecc.).

300. Per quanto riguarda la valutazione dei costi dei servizi NGA, la società ritiene che le ipotesi di riempimento medio e il periodo temporale del DCF (15 anni: dal 2012 al 2026) utilizzato per il *price setting* del VULA sono in aperta contraddizione non solo con gli obiettivi di copertura fissati dal documento di strategia UBB del Governo, ma con gli stessi obiettivi dichiarati dall’Autorità di coprire con la presente analisi dei mercati il periodo di ritorno degli investimenti degli operatori.

301. Il mancato aggiornamento dei costi unitari di riferimento per le valutazioni rende, secondo Telecom Italia, tutto il modello già obsoleto e non adatto a rappresentare né in chiave attuale, né tanto meno in chiave prospettica, i costi di *deployment* delle nuove reti. Il modello valuta l’offerta FTTC senza i dovuti aggiornamenti:

- degli investimenti unitari in infrastrutture passive (scavi e posa cavi), estremamente variabili sul territorio, anche in chiave prospettica a causa del dispiegamento della fibra in aree di centrale e comuni sempre più costosi;
- degli investimenti al *cabinet* che dovrebbero tenere conto delle nuove tipologie di apparati resi disponibili dall’evoluzione tecnologica negli ultimi due anni e della loro evoluzione per i prossimi 3 anni;
- del periodo di ritorno degli investimenti, che dovrebbe essere tale da prevedere l’*upgrade* verso i 100 Mbit/s entro il 2020, e quindi essere al massimo pari a 7 anni e non 15.

302. Sul tema dei costi unitari, Telecom Italia evidenzia inoltre come nel nuovo contesto competitivo ed infrastrutturale, delineato anche nel documento in consultazione, sia anacronistico ipotizzare l’invarianza degli investimenti al *cabinet* da parte di Telecom

Italia rispetto ai dati forniti a marzo e dicembre 2012, con copertura massima prevista della rete FTTC dell'operatore notificato inferiore al 25% delle linee attive (48 clienti per armadio stradale, con una media di circa 55 clienti se si considerano anche gli armadi su rete rigida).

303. Sempre in merito alla valutazione del costo del servizio SLU, Telecom Italia evidenzia che l'allungamento della vita utile della rete secondaria, oltre che essere immotivato tenuto conto degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea e del Governo, risulta anche incoerente con la modalità di differenziazione delle metodologie di ammortamento proposta dall'Autorità. Allungare le vite utili della rete secondaria, infatti, lascia supporre che si punti a sostenere nel lungo periodo la "bontà" di tale infrastruttura ai fini del *deployment* della rete NGA; nella sostanza si riconosce una valenza prospettica delle soluzioni FTTCab ai fini degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. Allo stesso tempo si introduce l'applicazione di un metodo di ammortamento *straight line* che lascia supporre che nel lungo periodo tale rete sarà sostituita con una rete in fibra.

304. Appare evidente, a parere di Telecom Italia, la contraddizione metodologica tra le due assunzioni: l'allungamento delle vite utili (che presuppone che gli *asset* interessati mantengano nel tempo le proprie funzionalità) mal si concilia con l'adozione di una tecnica di ammortamento di tipo *straight line*, che mira ad identificare la perdita di valore associata al progressivo decadimento tecnico e commerciale delle funzionalità degli *asset*.

305. AIIP *et al* (AIIP, Cloudditalia, Welcome Italia) ritengono che l'obbligo di orientamento al costo nella fornitura dei servizi *bitstream* NGA in tecnologia FTTC ed FTTH dovrebbe prevedere condizioni economiche non diversificate in funzione del profilo d'accesso. Infatti, le componenti di costo per la fornitura di tali servizi non dipendono dal profilo, mentre i maggiori costi concernono unicamente la raccolta a monte dello stadio di linea, che non fa parte del prezzo relativo alla componente di accesso. Peraltro, il passaggio ad un modello di *pricing* indipendente dal profilo si giustifica, secondo gli operatori, anche in ragione del fatto che il mercato *retail* di riferimento è il *mass market* mentre le preoccupazioni, non condivise dalle società, circa le *performance* degli accessi, avanzate da Telecom Italia a giustificazione della detta differenziazione concernono gli accessi simmetrici per la clientela *business*.

306. Le società considerano inoltre inadeguato un meccanismo di controllo dei prezzi degli accessi FTTC che sia basato sulla programmazione pluriennale, che rischia di non cogliere (e non trasferire ai clienti) larga parte delle efficienze realizzabili. Ritengono necessario un meccanismo di verifica annuale del costo del servizio. Analogamente, AIIP *et al* ravvisano una forte criticità anche nella proposta di una programmazione pluriennale dei prezzi FTTH. Si tratta, infatti, di servizi tuttora di scarsa diffusione e soggetti a rapida evoluzione tecnologica e/o di volumi, con conseguente necessità di effettuare ogni anno una nuova valutazione dei costi sottesi ai fini dell'approvazione dell'offerta di riferimento.

307. AIIP *et al* ritengono che vi siano notevoli criticità nel modello di costo ed in particolare negli *input* forniti relativi al costo dell'infrastruttura passiva e all'illuminazione. In particolare, riguardo i primi le società hanno evidenza che Telecom Italia ha la possibilità di acquisire da terzi la parte infrastrutturale della rete GPON

(primaria + secondaria + verticale inclusi gli *splitter* ottici) a prezzi inferiori ai costi che risultano dai modelli di costo dell'Autorità.

308. BT Italia ritiene che la scelta dell'Autorità di confermare l'utilizzo dell'approccio *scorched node* non permette di conseguire l'obiettivo di definire una rete ideale dell'operatore realmente efficiente.

309. A parere di BT Italia, l'analisi dei costi dell'Autorità appare inadeguata sotto il profilo della valutazione di efficienza della varie componenti dei servizi, che sta alla base del criterio dell'orientamento al costo proprio di un modello BU-LRIC.

310. BT richiama che l'Autorità ha stimato la vita utile degli *asset* riutilizzabili usando sia i dati di bilancio di Telecom Italia sia un *benchmark* europeo. A tale riguardo, poiché non viene fornita alcuna informazione delle evidenze che scaturiscono dalle due fonti indicate, BT sostiene di non essere in grado di esprimere alcuna valutazione specifica. Tuttavia osserva che questa tipologia di infrastruttura, pur avendo periodi di ammortamento ultradecennali, plausibilmente è stata realizzata in anni estremamente lontani da Telecom Italia e quindi sarebbe ragionevole attendersi una vita utile residua molto bassa.

311. In merito alla stima dei costi di manutenzione correttiva, BT ritiene, in linea generale, che l'approccio *forward looking* che caratterizza le valutazioni di un modello di costo BU-LRIC impone di individuare livelli di efficienza ragionevoli in ottica prospettica e che, considerando che l'arco temporale rilevante copre 3 anni (fino al 2017), sarebbe senz'altro possibile introdurre recuperi di efficienza ben più rilevanti di quanto proposto. Inoltre, BT rileva la mancanza di qualsiasi valutazione di efficienza sulle tempistiche di svolgimento delle attività: nella tabella di pag. 97 del documento in consultazione, infatti, esse appaiono sostanzialmente allineate a quelle dell'analogica tabella della delibera n. 747/13/CONS (pag. 109), che erano riferite all'anno 2011.

312. Infine, BT rileva che manca qualsiasi considerazione di efficienza con riferimento al costo della manodopera: tale assunzione è in contraddizione con l'applicazione di un rigoroso orientamento al costo, che dovrebbe recepire gli sforzi compiuti negli ultimi anni da Telecom Italia nella riduzione del costo del lavoro attraverso l'ottimizzazione dei processi e dei sistemi. Dal semplice confronto con i valori di alcune componenti stabiliti nei provvedimenti di valutazione delle OR 2013, inoltre, BT rileva un aumento della componente di costi ricorrenti da 0,88€ a 0,97€, senza che venga data alcuna giustificazione in merito. Inoltre, la società rileva che il costo della componente DSLAM mostra una modesta riduzione, del 4,8%, rispetto a quello determinato per il 2013 con la delibera n. 746/13/CONS (da 3,93€ a 3,74€). Tale riduzione appare del tutto inadeguata in un contesto di rigoroso orientamento al costo.

313. BT rileva, infine, la mancanza di qualsiasi indicazione relativamente ai servizi *bitstream* simmetrici, che costituiscono per tale società un servizio estremamente rilevante nella realizzazione dell'offerta ai propri clienti *business*, nonché alla banda Ethernet.

314. Tiscali, in base a quanto emerso negli ultimi anni in relazione ai procedimenti di approvazione del servizio ULL, ritiene che ci sia ancora spazio per una riduzione progressiva, nel prossimo triennio, del relativo canone fino ad un valore pari a circa 8 €/mese. In particolare, secondo la società, il livello della manutenzione correttiva

dovrebbe essere ridotto in maniera da rispecchiare i costi efficienti per la fornitura del servizio, intervenendo sulle singole componenti di costo (bonifica impulsiva, attività di *back-office* e attività *on-field*, bonifica evolutiva) e sul costo orario della manodopera.

315. In merito al prezzo dei servizi *bitstream*, Tiscali evidenzia che con delibera n. 238/13/CONS erano stato proposto un canone *bitstream* asimmetrico con una riduzione significativamente più ampia di quella proposta nel presente schema di provvedimento, ad avviso della società maggiormente rappresentativa dei reali costi sottostanti al servizio. La valorizzazione del costo dell'apparato DSLAM, in accordo con l'approccio BU-LRIC, dovrebbe considerare la sola tecnologia Ethernet (essendo quella ATM, oramai fuori produzione e comunque non utilizzabile da un operatore efficiente). Il riempimento degli apparati dovrebbe inoltre essere pari ad un valore intorno al 90% (molto più alto di quello utilizzato dall'Autorità pari al 62%). Dalle stime di Tiscali emerge che il valore che può ritenersi accettabile per il DSLAM sia intorno ai 2€/mese, comprensivo della manutenzione del DSLAM e dei costi ricorrenti di co-locazione

316. Considerato che i costi ricorrenti significativi inclusi nel canone *bitstream* sono quelli relativi alla manutenzione del DSLAM ed i costi ricorrenti di co-locazione e che essi dovrebbero essere già inclusi nei costi del DSLAM, Tiscali ritiene che la componente di costo pari a 0,97 €/mese/linea (0,88 € nel 2013), relativa ai costi ricorrenti, dovrebbe essere completamente eliminata dal calcolo del canone *bitstream*. Tiscali si dichiara comunque favorevole alla proposta dell'Autorità di eliminare dalla valorizzazione del canone *bitstream* il *mark-up* addizionale del 3% sui costi del servizio.

317. In conclusione, secondo Tiscali, il canone mensile del servizio *bitstream naked* nel 2017, in base a quanto rappresentato, dovrebbe essere pari a 11,8 €/mese e il canone mensile del servizio *bitstream shared*, in linea con quanto definito nello schema di provvedimento di analisi di mercato pubblicato con la delibera n. 238/13/CONS, dovrebbe essere pari a 3,8 €/mese. Per quanto concerne il canone WLR, Tiscali ritiene che esso dovrebbe subire una variazione al ribasso della stessa entità del servizio ULL.

318. I prezzi VULA, secondo Tiscali, dovrebbero essere applicati al miglior profilo tecnicamente disponibile, ovvero in questo momento al profilo 50 Mbit/s in *download* e 10 Mbit/s in *upload*. In particolare, Tiscali non concorda con l'utilizzo, come *transfer charge* dal mercato 3, della media pesata del prezzo del servizio SLU e del prezzo ULL, in quanto le linee rigide non potranno essere commercializzate in VULA, e di conseguenza l'unico valore di *transfer charge* da considerare sarebbe quello del servizio SLU. Tiscali ritiene inoltre che il valore di *mark-up* pari al 10% sui costi CAPEX, utilizzato ai fini del calcolo dei costi OPEX, sia eccessivo; sulla base di un *benchmark*, secondo Tiscali il *mark-up* utilizzato per il calcolo degli OPEX non dovrebbe mai superare il 5% dei costi CAPEX. Altro elemento che appare critico secondo la società, ed assume una sensibile incidenza ai fini del prezzo finale, è il numero di linee ipotizzate nel riempimento del cabinet (28), che appare eccessivamente prudenziale. L'ipotesi più verosimile, secondo Tiscali, è un riempimento medio per *cabinet*, nell'intervallo 32/40.

319. In conclusione, secondo Tiscali il canone per accesso singolo FTTC con profilo 50/10 Mbit/s dovrebbe attestarsi ad un valore compreso all'interno di una forchetta 12,50 – 13,50 €/linea/mese. Inoltre, una proporzionale riduzione andrebbe apportata al canone dell'accesso FTTC di tipo condiviso.

320. Fastweb osserva che i costi relativi alla realizzazione delle infrastrutture civili sono in decrescita, a causa dell'adozione di tecniche ed attrezzature di nuova generazione che permettono di realizzare le opere con un risparmio in termini economici e di tempo molto significative rispetto a quanto disponibile qualche anno fa. Per questo motivo la società richiede che i costi unitari degli *asset* di rete utilizzati nel modello BU-LRIC vengano rivisti al ribasso per considerare, al netto dell'inflazione, gli efficientamenti raggiunti dalle più moderne tecniche.

321. Fastweb non condivide l'interpretazione dell'Autorità della Raccomandazione della Commissione Europea del 13 Settembre 2013 in merito al concetto di riutilizzabilità delle infrastrutture civili per lo sviluppo delle reti NGA. La posizione espressa nello schema di provvedimento è condivisibile solo nell'ottica di realizzazione di una rete FTTB/H dove effettivamente una infrastruttura civile è riutilizzabile solo se permette il passaggio di una fibra ottica al suo interno: quindi è corretto considerare riutilizzabili solo cavidotti tubati, sia in primaria che in secondaria. In un contesto invece di reti FTTC, Fastweb ritiene che se in rete primaria occorre installare fibra ottica che necessita di cavidotti tubati (gli unici riutilizzabili a questo scopo), in rete secondaria non occorre posare alcun cavo, atteso che si riutilizzano i collegamenti in rame del *sub-loop*. In quest'ottica, quindi, le infrastrutture civili della secondaria, indipendentemente dalla loro tipologia (tubati, non tubati, palificazioni, etc.), sono tutte, per definizione, riutilizzabili tramite lo SLU. Dello stesso avviso è la società WIK che ha elaborato un'analisi finalizzata a determinare l'impatto sui costi mensili degli *input wholesale* in rame della metodologia di costo di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea (si rimanda a tal proposito a quanto già evidenziato nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS).

322. Secondo Fastweb, l'approccio proposto dall'Autorità sovrastima il valore delle infrastrutture riutilizzabili in quanto l'ammortamento va tolto dal valore netto contabile, molto più basso del valore di rimpiazzo. La società, invece, condivide in generale l'approccio seguito in merito all'applicazione di differenti valori di vite utili per gli *asset* in primaria e secondaria ipotizzando una corrispondente diversa aspettativa di utilizzo nel tempo. Quanto proposto è in linea con le indicazioni dalla Commissione Europea che, nell'ambito della Raccomandazione sulle metodologie di costo, ha indicato l'opportunità di differenziare, nel modello BU-LRIC, le vite utili delle diverse componenti di rete sulla base delle loro specificità e del diverso sviluppo tecnologico.

323. In particolare, Fastweb evidenzia che la vita utile delle infrastrutture in secondaria debba essere estesa di almeno 15 anni, anche al fine di garantire coerenza con la vita utile dei cavidotti raccomandata dalla Commissione Europea, che prevede una vita utile non inferiore ai 40 anni. La vita utile di ciascuna componente della rete primaria, al contempo, dovrebbe essere ridotta di 10 anni (fatta eccezione per i cavidotti la cui vita utile è sempre la stessa, in quanto riutilizzati per la fibra ottica).

324. Fastweb non condivide l'approccio generale seguito dall'Autorità per la valutazione del costo della manutenzione correttiva per il servizio ULL, in quanto la valorizzazione delle singole voci non corrisponde a costi efficienti per la fornitura del servizio. Secondo la società, dalla tabella relativa ai tassi di intervento pubblicata si deduce che il tasso di intervento medio per il 2013 deve essere pari 10,99% e non 11,89%, come riportato nello schema di provvedimento. Se ai tassi di intervento del 2013, pari in

media al 10,99%, si applica un efficientamento di circa l'8%, come proposto dall'Autorità stessa per stimare i tassi al 2017 a partire dal 2013, si ottiene un tasso di intervento pari a 10,16 %.

325. Fastweb rileva che il costo efficiente delle attività *on-field* relative alla bonifica impulsiva è stato riconosciuto pari al costo corrisposto alle aziende *System* per tali attività *on field*, nelle aree aperte all'*unbundling*. Tale valore è stato stimato in 0,53 €/mese nel 2011. In una logica di efficienza Fastweb ritiene opportuno ipotizzare che il 100% degli interventi *on-field* abbiano il costo del *System* (in ogni caso, ad oggi almeno il 50% degli interventi sono già eseguiti da aziende terze). Fastweb ritiene che in ottica prospettica, considerando i naturali efficientamenti e la riduzione dei tassi di intervento dal 2011, il costo efficiente per tali attività nel 2017 possa essere individuato nel ragionevole intorno di 0,45 €/mese, considerando plausibile una riduzione del 15% in sei anni.

326. Fastweb evidenzia che le tempistiche di intervento necessarie per le attività di *back-office* includono interventi relativi ad attività di “diagnosi tecnica e localizzazione”. Secondo Fastweb tale attività non è pertinente ai servizi acquistati dagli OAO bensì svolta da ciascun operatore per i propri clienti prima di aprire il TT e, pertanto, deve essere esclusa dal computo delle tempistiche relative alla manutenzione correttiva. Inoltre, il costo delle attività di *back-office* proposto in consultazione, a parere di Fastweb, non rispecchia né gli effettivi tempi di attraversamento dei sistemi informativi di Telecom Italia (inferiore a 4 minuti e completamente gestito in automatico dai sistemi), né l'investimento di un operatore efficiente. Infatti il ricavo complessivo annuo dalle attività di *back-office* per Telecom Italia, sulla base della proposta dell'Autorità, corrisponderebbe ad un valore annuo di oltre 106 mln €, mentre il prezzo di mercato di un sistema informativo – seppur complicato – è in media di 10 mln €, ammortizzabili in 5 anni. Il costo mensile delle attività di *back-office* non può quindi essere superiore a 0,02 €/linea.

327. Fastweb non ritiene corretta l'affermazione in base a cui, come conseguenza del progressivo svuotamento della rete primaria, il costo unitario per la bonifica evolutiva debba aumentare. I costi unitari per la risoluzione dei guasti cavo (bonifica evolutiva) devono essere calcolati considerando la totalità delle linee attive, valore sostanzialmente costante. Per cui non è corretto, secondo la società, considerare un aumento del costo unitario di bonifica evolutiva per la riduzione delle consistenze in rete primaria.

328. Secondo Fastweb Telecom Italia assegna alle aziende *System* i lavori più complessi, in quanto la loro remunerazione è fissata annualmente ad un valore di capitolato indipendentemente dalla complessità dell'intervento, mentre Telecom Italia tiene per se i lavori meno complicati. In media, secondo la società, il costo di un singolo intervento di bonifica evolutiva, indipendentemente dalla sua complessità, è di circa 270 €. Considerando un numero di linee (ULL+SLU) maggiore nel 2017 rispetto al 2013 e una riduzione di circa l'8% (ipotizzata dall'Autorità) del tasso di intervento per il 2017, il relativo costo unitario per la bonifica evolutiva per il 2017 secondo Fastweb è pari 0,12 €/mese.

329. Fastweb ritiene eccessivo un tasso di intervento relativo ai servizi SLU del 12,5% ipotizzato. La società fornisce le evidenze raccolte a partire da gennaio 2014 su un campione di decine di migliaia di linee attive, dalle quali si deduce che il numero di *Trouble Ticket* aperti su una linea nelle sue prime settimane di vita, dopo l'attivazione, è

significativamente più elevato rispetto al suo normale andamento nel resto della sua vita, a causa di problematiche connesse all'attivazione delle linee SLU (già oggetto di segnalazione e discussione con Telecom Italia).

330. Fastweb non condivide l'approccio metodologico seguito dall'Autorità per la valorizzazione dei costi di commercializzazione (*mark-up*) sulla base della CoRe 2010 non si basa su costi efficienti. Nel rilevare che i costi di commercializzazione rappresentano dei costi fissi, soggetti ad economie di scala, Fastweb ritiene ingiustificato l'aumento dei costi complessivi annuali che deriva da un aumento dei servizi *wholesale*, che al contrario dovrebbe comportare una riduzione del costo commerciale unitario. Fastweb propone, come valore efficiente dei costi commerciali, un *mark-up* non superiore al 2%.

331. Per quanto riguarda i prezzi dei servizi *bitstream*, Fastweb ritiene che il costo del DSLAM sia eccessivo, a causa di una bassa ed inefficiente percentuale di riempimento dello stesso e dell'applicazione di un listino prezzi relativo alla tecnologia ATM, fuori produzione ormai da oltre 4 anni e che, nell'orizzonte temporale dell'analisi di mercato 2014-2017, verrà progressivamente dismessa a favore della tecnologia *ethernet*. Il modello BU-LRIC dovrebbe basarsi, per definizione, sulla tecnologia di sostituzione più efficiente disponibile sul mercato che non può che essere quella *ethernet* con costi unitari del DSLAM stimabili nell'intorno di 1,67 €/mese. Un fattore di riempimento pari al 62% ipotizzato dall'Autorità, inoltre, è ritenuto troppo basso da Fastweb in quanto una *spare capacity* economicamente sostenibile non può essere maggiore del 15%. Se tale valore venisse modificato da una percentuale del 62% ad una del 85% il costo del DSLAM, valorizzato nel primo caso a 3,74 €/mese, passerebbe al valore sensibilmente più contenuto di 2,73 €/mese. I costi stimati dall'Autorità per il *bitstream* asimmetrico sono, secondo Fastweb, significativamente superiori a quanto previsto negli altri paesi europei (secondo un *benchmark* dalla stessa prodotto si otterrebbe un canone di 4,23 €/mese per il *bitstream* condiviso e 12,19 €/mese per quello *naked*). Fastweb evidenzia, inoltre, come lo schema di provvedimento di analisi di mercato pubblicato con delibera n. 238/13/CONS proponeva per i canoni *bitstream* asimmetrici al 2016 una riduzione significativamente più ampia di quella proposta nel presente schema di provvedimento per il 2017. Fastweb ritiene quanto proposto nella prima delibera maggiormente rappresentativo dei reali costi efficienti sottostanti al servizio. Fastweb ritiene che la proposta di applicazione delle medesime variazioni di prezzo del servizio asimmetrico a quello simmetrico non sia corretta in quanto il costo del servizio simmetrico al 2013 non è frutto dell'orientamento al costo come invece lo è quello asimmetrico. Nel precedente documento in consultazione di cui alla delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità aveva proposto un *trend* di diminuzione dal 2012 al 2016 del servizio *bitstream* simmetrico pari al 33%. Fastweb ritiene che i prezzi individuati dall'Autorità nella delibera n. 238/13/CONS rappresentano il corretto valore del servizio in un'ottica di puro orientamento al costo.

332. Fastweb poi evidenzia che nel contesto del ricorso al TAR promosso dalla stessa contro la delibera n. 746/13/CONS, l'Autorità, nella propria difesa, afferma che i costi di co-locazione (valorizzati in 0,88 €/mese nel 2013) sono già inclusi nel costo del DSLAM pari a 3,93 €/mese. Di conseguenza, la componente di costo di 0,97 (0,88 nel 2013) relativa ai costi ricorrenti dovrebbe essere completamente eliminata dal calcolo del canone *bitstream* in quanto già inclusa nel costo del DSLAM. Fastweb condivide la

proposta dell’Autorità di eliminare dalla valorizzazione del canone *bitstream* il *mark-up* addizionale del 3% sui costi del servizio, introdotto nel 2013 per incrementare lo spazio economico tra i servizi di accesso. La corretta applicazione del principio di orientamento al costo non è compatibile con l’applicazione di alcun *mark-up* e la società ritiene che tale eliminazione vada applicata a partire dal 1° gennaio 2014.

333. Fastweb evidenzia che il prezzo del servizio VULA, così come definito nel presente schema di provvedimento, potrebbe avere impatti sull’effettiva contendibilità delle aree individuate dall’Autorità nello scenario *Beta*, creando un paradosso regolamentare: da una parte l’Autorità considera contendibili alcune aree perché prevede lo sviluppo di una competizione infrastrutturata, dall’altra la definizione di costi (presunti) efficienti così bassi per il VULA scoraggia gli operatori alternativi ad infrastrutturarsi, ribaltando le intenzioni originarie della stessa Autorità.

334. Tale assunzione ha, inoltre, come effetto quello di non riconoscere alcun *risk-premium* addizionale sugli investimenti infrastrutturali effettuati dagli operatori di mercato, sottostimando gli effettivi costi necessari per la realizzazione della rete FTTC.

335. In coerenza a quanto argomentato per la stima della bonifica evolutiva relativa al servizio SLU, Fastweb evidenzia come al servizio VULA occorra aggiungere la quota parte del costo relativo a tale attività. Con riferimento al *transfer charge* dal mercato 3 (prezzo SLU), Fastweb ritiene non corretto valorizzare la componente di rete rigida al prezzo del servizio ULL. Tali linee sono caratterizzate dall’assenza di un *cabinet* stradale in quanto attestate direttamente allo stadio di linea. E’ pertanto evidente che siano assimilabili per caratteristiche al servizio SLU invece che al servizio ULL e andrebbero pertanto valorizzate come tali.

336. Metroweb ritiene che la *policy* di *pricing* proposta per lo scenario Beta, riducendo i prezzi di accesso allo SLU e promuovendo la fornitura di servizi di accesso virtuale come il VULA, tramite sconti sul prezzo in misura maggiore nelle aree più concorrenziali del Paese, tende ad incentivare l’utilizzo di soluzioni infrastrutturali (FTTC) a scapito di altre più performanti e *future-proof*. La società osserva, in particolare, che il prezzo dello SLU nello scenario *Beta* è stato ridotto rispetto a quello risultante dall’applicazione del principio dell’orientamento al costo (applicato nello scenario *Alfa*) non a fronte di ragioni oggettive individuabili nelle aree considerate nello scenario Beta, ma solo modificando la metodologia di ammortamento in un’ottica incentivante che, tuttavia, va in un’unica direzione, quella delle reti FTTC. Il valore dello SLU, inoltre, sarebbe molto al di sotto della media europea che si attesta intorno a 7,50 €. Inoltre, la proposta dell’Autorità di mantenere accesso locale e centrale in due mercati diversi dovrà, secondo la società, trovare riscontro nelle politiche di *pricing*, prevedendo una giusta distanza tra il prezzo del VULA e dello SLU onde evitare una sostituibilità lato prezzo. Secondo Metroweb, in particolare, dovrebbe essere mantenuta una distanza tra i prezzi dei servizi SLU e VULA FTTC *naked* anche maggiore di quella proposta nelle aree B.

337. Wind, in merito all’approccio *scorched node* dei modelli di costo, ritiene opportuno che non vengano presi in considerazione tutti gli Stadi di Linea ed i relativi accessi che ricadono nelle aree coperte dall’obbligo di Servizio Universale, nonché le linee relative alle postazioni telefoniche pubbliche e quelle per le quali è prevista una riduzione del canone di accesso *retail* supportata dal fondo per il Servizio Universale.

338. Con riferimento alla valutazione dei costi degli *asset*, Wind ritiene che la metodologia dei costi storici sia la più indicata per gli *asset* non replicabili e/o riutilizzabili nel passaggio dalla rete in rame a quella in fibra, mentre la metodologia di valutazione a costi correnti, eventualmente MEA, è la più indicata per la valutazione degli *asset* replicabili.

339. Wind ritiene che il costo orario della manodopera utilizzato nei modelli di costo non rifletta un sufficiente livello di efficienza e chiede una maggiore trasparenza circa la metodologia di valutazione adottata (in particolare in merito alle tipologie di tecnici che sono considerate per lo svolgimento delle attività di rete e alla valutazione dei costi delle c.d. attività connesse). Wind auspica una riduzione del *mark-up* applicato ai costi diretti e ritiene che il costo orario della manodopera da adottare debba essere dell'ordine di 41,22 €/h.

340. Wind ritiene che il costo di manutenzione correttiva per il servizio ULL vada ridotto in ottica di efficienza, tenuto conto della riduzione progressiva del tasso di intervento e di un valore efficiente del costo orario di manodopera. In particolare, la società ritiene ragionevole applicare un tasso di guasto/intervento per il 2017 che rientri nell'intervallo 7%-9,5%. L'operatore inoltre ritiene che il costo di un intervento di bonifica evolutiva non possa superare il valore di 495 € approvato nel 2013, in quanto il numero di linee in rete primaria rimarrà comunque elevato secondo le stime di domanda dell'Autorità e in quanto il valore di 495 € si posiziona vicino all'estremo superiore dell'intervallo di costo identificato dall'Autorità nella delibera n. 747/13/CONS. Tenuto conto di ciò, Wind ritiene ragionevole un valore del costo di manutenzione correttiva per il servizio ULL nel 2017 che rientri nell'intervallo 0,77÷1,14 €/linea.

341. Wind ritiene che sia sovrastimato il costo di rete per servizi ULL stimato dall'Autorità (6,95 €/linea), che e che esso non possa che essere inferiore al valore di 6,85 €/linea approvato per il 2013. Con riferimento ai costi commerciali per il servizio ULL, la società richiama quanto già affermato nell'ambito delle precedenti consultazioni pubbliche e concorda nel considerare un incremento nell'efficienza nella gestione dei processi per la commercializzazione dei servizi. In conclusione, Wind ritiene che il canone del servizio ULL per il 2017 dovrebbe rientrare nell'intervallo 7,86÷8,28 €/linea.

342. Wind non condivide l'approccio dell'Autorità nella stima del costo del servizio SLU, in quanto a suo parere è opportuno applicare una valutazione di efficienza nella stima dei costi senza favorire un servizio rispetto ad un altro, per il principio della neutralità tecnologica. Wind ritiene che il canone del servizio SLU per il 2017 dovrebbe rientrare nell'intervallo 5,18÷5,44 €/linea.

343. Wind ritiene che la differenza tra il canone WLR ed il canone ULL per il 2017 non possa essere superiore al valore approvato per il 2013; in particolare, l'operatore ritiene che il canone del servizio WLR POTS per il 2017 dovrebbe rientrare nell'intervallo 10,24÷10,73 €/linea.

344. Ai fini della valutazione del canone VULA FTTC, Wind ritiene che il *transfer charge* dal mercato 3 non vada calcolato come media pesata del servizio SLU e del servizio ULL per le linee rigide; l'operatore, inoltre, ritiene che il riempimento medio dei *cabinet* stradali vada fissato pari alla media dei valori di riempimento ipotizzati negli anni 2014-2017, pari a 36 utenti, e che il *mark-up* per il calcolo degli Opex vada fissato da un

valore del 3,5%. Tenuto conto di ciò, l'operatore ritiene che il canone del servizio VULA FTTC per il 2017 dovrebbe rientrare nell'intervallo 12,43÷13,07 €/linea.

345. Wind concorda con la proposta in consultazione dell'Autorità secondo cui i canoni di accesso per gli anni 2015-2016 si ottengano dall'applicazione di un *trend* lineare tra il valore fissato per il 2017 ed il valore stabilito per il 2013, fatto salvo per il 2014 in cui si confermano i canoni 2013. L'operatore concorda anche con la previsione proposta di applicare le percentuali di riduzione dei canoni ULL, WLR e *bitstream* anche per la determinazione dei prezzi degli altri servizi legati a tali canoni di accesso. L'operatore non ritiene applicabili i prezzi proposti in relazione allo scenario *Beta*, tenuto conto delle considerazioni già riportate per le quali tale scenario non rappresenta una soluzione regolamentare percorribile.

346. Vodafone evidenzia come gli *asset* civili relativi alla rete di Telecom Italia siano ormai completamente ammortizzati e non rappresentino più un costo per l'*incumbent*. Sotto questo profilo, dunque, in linea con le indicazioni della Raccomandazione del 2013 tali costi dovrebbero essere completamente espunti dal modello di costo utilizzato per la definizione dei prezzi dei servizi *wholesale*. In generale, Vodafone ritiene necessaria una rivalutazione dei costi unitari che tenga conto del livello di ammortamento degli *asset* e dell'allungamento della loro vita utile, in ragione della riutilizzabilità degli stessi per la nuova infrastruttura in fibra. Con riferimento alle trincee non tubate ed alle palificazioni appare non proporzionato, secondo l'operatore, la valutazione al costo pieno di sostituzione o MEA, in quanto, gli stessi possono essere utilizzati anche per la realizzazione di reti in fibra ottica attraverso un'operazione di affasciamento dei cavi in fibra.

347. Vodafone ritiene che la metodologia utilizzata per la stima dei costi di manutenzione correttiva per il servizio ULL, per quanto, coerentemente a quanto richiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato, prenda in considerazione le attività ed i costi relativi ai contratti dei *System*, non sia in grado di rispecchiare pienamente i costi di una rete costruita *ex novo* da parte di un teorico operatore efficiente, in quanto ancora eccessivamente basata su alcuni parametri della rete *legacy* dell'*incumbent*. In tal senso, andrebbero rivisti in diminuzione sia i valori delle tempistiche che dei tassi degli interventi di manutenzione, nonché il valore del costo orario della manodopera.

348. Per quanto riguarda i costi di commercializzazione, Vodafone ritiene che, al fine di incentivare l'*incumbent* al raggiungimento di una maggiore efficienza, come tra l'altro dovrebbe prevedere un modello teorico di tipo BULRIC, andrebbe applicato un efficientamento del 50% rispetto alla percentuale sino ad oggi riconosciuta del 4%.

349. Per quel che concerne i costi di manutenzione relativi allo SLU, Vodafone ritiene che il tasso di intervento prospettico ipotizzato (pari al 12.5%) nonché le tempistiche di intervento previste (pari a 100 minuti) non si concilino con quelle che dovrebbero riscontrarsi su una rete costruita *ex-novo* da parte di un operatore ragionevolmente efficiente. Si richiede pertanto che vengano applicati i medesimi criteri di efficientamento proposti per la manutenzione correttiva valorizzata nell'ambito del canone ULL. Parimenti, Vodafone chiede che vengano adottati, anche per i costi di commercializzazione dello SLU, i medesimi criteri di efficientamento proposti per i costi di commercializzazione previsti per il servizio ULL.

350. Vodafone richiede l'eliminazione del *mark-up* del 3,5% a copertura dei costi di commercializzazione nell'ambito dei prezzi del servizio *bitstream naked*. Ciò in quanto: tali costi sarebbero già compresi nell'ambito del canone ULL nonché nei corrispettivi per il servizio di co-locazione. L'imposizione di un ulteriore *mark-up* a copertura dei costi di commercializzazione conduce ad una evidente sovrastima degli stessi.

351. In merito ai prezzi dei servizi VULA FTTC, Vodafone osserva che sono ora disponibili ed utilizzati apparati da 196 porte, di capacità dunque più che quadruplicata rispetto a quelli presi in considerazione nel procedimento di approvazione dei prezzi 2012. La società ritiene pertanto che il riempimento medio previsto dal modello debba essere adeguato alla capacità degli apparati oggi disponibili sul mercato e vada di conseguenza quadruplicato rispetto a quella prevista nel modello 2012. Prendendo a riferimento una media di 210 UI servite da ciascun *cabinet*, le ipotesi di riempimento utilizzate dall'Autorità condurrebbero ad un'adozione media del servizio pari a circa il 13% e ad appena il 26% a fine periodo (2027).

352. Vodafone ritiene inoltre necessaria l'eliminazione, dal computo dei costi presi in considerazione per la valorizzazione del canone mensile di accesso VULA FTTC *naked*, di alcune componenti, quali: il costo relativo alla manutenzione correttiva degli apparati attivi, già computato nei costi del canone SLU; i costi di commercializzazione inclusi nel canone del *sub-loop unbundling*, in quanto già computati nell'ambito del canone mensile FTTC condiviso. Il *transfer charge* dal mercato 4 preso in considerazione ai fini della valorizzazione del prezzo del servizio VULA, secondo Vodafone, dovrebbe essere il solo servizio SLU, in quanto il modello BU-LRIC si riferisce alla rete di un operatore efficiente che costruisce *ex novo* la rete di accesso e prescinde, quindi, dai vincoli tecnici della rete *legacy* dell'*incumbent*.

Le valutazioni dell'Autorità

353. Con riferimento alle osservazioni sui modelli di costo ed i prezzi dei servizi di accesso *wholesale*, l'Autorità osserva quanto segue.

354. Nella fase di consultazione è emerso che il servizio ULL su rete in rame assume per il mercato ancora un ruolo fondamentale al fine di esercitare un'efficace competizione nel mercato al dettaglio dei servizi di accesso, anche in ottica prospettica quale *step* intermedio per una successiva migrazione degli operatori verso l'acquisto dei servizi SLU. Parimenti risultano ancora oggetto di forte attenzione il canone del *bitstream* su rete in rame e il WLR. Richieste di intervento hanno riguardato, infine, i canoni del VULA e dello SLU.

355. Sulla base delle osservazioni specifiche evidenziate dagli operatori e degli elementi di novità acquisiti, sono state quindi modificate alcune assunzioni dei modelli di costo, che hanno portato all'aggiornamento dei prezzi dei servizi *wholesale*, come di seguito rappresentato. Le principali modifiche ai modelli di costo riguardano: *i*) il valore del WACC, *ii*) la domanda dei servizi legacy ed NGA (in particolare VULA-FTTC), *iii*) i costi di manutenzione correttiva dei servizi ULL e SLU, *iv*) il costo della componente DSLAM dei servizi *bitstream* su rame, *v*) i prezzi dei servizi di accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta.

I costi di manutenzione correttiva dei servizi ULL e SLU

356. Diversi operatori hanno evidenziato la necessità di ridurre il livello dei costi di manutenzione correttiva del servizio ULL, intervenendo sui tassi di intervento, sulle tempistiche degli interventi, sul costo orario della manodopera e sul costo di un singolo intervento di bonifica evolutiva.

357. In merito alla metodologia di stima di tali costi, si ritiene opportuno confermare quanto proposto in consultazione, in linea con l’approccio metodologico di cui alla delibera n. 747/13/CONS, che è, peraltro, coerente con i livelli di costo desumibili dai contratti *System* citati dagli operatori nelle relative osservazioni, tenuto conto delle caratteristiche di tali contratti e della loro applicazione ad una parte limitata del territorio nazionale.

358. L’Autorità osserva che il costo complessivo della manutenzione correttiva deve remunerare l’intero processo *end-to-end* di gestione dell’attività di ripristino della rete in rame, che non si esaurisce nell’intervento tecnico *on field*, ma prevede ulteriori attività di “*front end*” e di “*back office*” volte a rendere più “efficiente ed efficace” il processo di *assurance* sull’intero territorio nazionale sia verso i clienti *retail* che i clienti *wholesale*.

359. Si precisa, anche in relazione a quanto osservato al punto 326, che le attività di *front end* che sono svolte dagli operatori alternativi e da Telecom Italia in modo indipendente e non sono valorizzate nell’ambito del modello di costo adottato dall’Autorità. Tali attività riguardano ad esempio:

- l’accoglienza delle segnalazioni di disservizio effettuate della clientela finale mediante il canale telefonico;
- l’emissione di una *diagnosi tecnica di primo livello* (tipologia di disservizio – linea interrotta, degrado, etc. – e classificazione per servizio del guasto - ADSL, POTS, etc.);

360. Qualora l’interazione telefonica con il cliente finale, finalizzata alla diagnosi di primo livello, non consenta la risoluzione immediata del disservizio segnalato dal cliente, si procede all’apertura del relativo “*trouble ticket*” (*TT*) nel sistema aziendale.

361. Le attività di *back office* sono svolte da Telecom Italia e, pertanto, sono incluse nel modello di costo. Esse, in dettaglio, riguardano:

- a. la “ricezione delle richieste” tramite la presa in carico della segnalazione di disservizio inoltrata sia dal *front-end* di Telecom Italia, sia dal *customer care* degli altri operatori;
- b. l’“analisi preliminare” di presenza di tutti gli elementi necessari alla successiva lavorazione del *TT* in coerenza con l’attribuzione al servizio e alla tipologia di segnalazione (Disservizio, Degrado o Richiesta di Supporto);
- c. la gestione delle richieste scartate perché incomplete o non coerenti;
- d. l’effettuazione da remoto di una “diagnosi di secondo livello”. Tale attività assume rilevanza, ai fini della corretta rilevazione ed identificazione del guasto, non solo per le linee di Telecom Italia, ma anche nei casi di linee degli

altri operatori utilizzate per i servizi WLR, *bitstream* condiviso e dedicato, HDSL/SHDSL, *terminating*;

- e. l'“analisi distributiva di individuazione delle correlazioni” tra i *TT* multipli, ricevuti sia da clienti *retail* che *wholesale*, necessaria ad identificare i guasti su parti comuni di rete (manutenzione evolutiva), e a indirizzare un unico intervento *on field* di risoluzione sull'elemento di rete aggregante (creazione del *Master TT* e correlazione dei singoli *TT*). Questa fase di processo si applica sia ad elementi di rete attivi (autocommutatori/DSLAM/concentratori) che a quelli passivi (quali permutatore/cavi/armadi/distributori della rete di accesso in rame);
- f. il “monitoraggio” continuo dei *TT* in lavorazione, comprendente il supporto ai tecnici *on field* e l'innescio del processo di manutenzione evolutiva (o di attività di bonifica “*on going*”) su segnalazione dei tecnici (Telecom Italia, Impresa di Rete o *System Unico*), qualora i guasti relativi alle parti comuni di rete siano stati riscontrati solo a seguito di un primo sopralluogo *on field* del tecnico;
- g. la *back office* assicura inoltre, nel rapporto con gli operatori alternativi, il presidio operativo per la gestione della giacenza dei *TT*, delle *escalation* e della risoluzione di casi specifici con i tecnici *on field*;
- h. il “dispacciamento” del *trouble ticket* verso il personale *on field* del territorio competente oppure verso imprese esterne ad *Open Access* (Imprese di Rete) per l'effettuazione di un intervento *on field* di “manutenzione impulsiva”, nel caso in cui:
 - i. le verifiche di secondo livello da remoto non consentano la risoluzione del disservizio segnalato dal cliente *retail* ed *wholesale*;
 - ii. non si riscontri la casistica di manutenzione evolutiva di cui al punto precedente;
- i. la “programmazione/pianificazione” delle attività dei tecnici *on field*;
- j. le attività di “*back-end/collaud*o”: tali attività si inseriscono a valle della riparazione del guasto, con conseguente risoluzione del disservizio, per il cliente *retail* e per il cliente *wholesale* ed a valle della certificazione di non competenza del guasto a carico di Telecom Italia, nel caso di un cliente *wholesale*. Nel caso in cui il collaudo abbia esito positivo, viene effettuata la chiusura del *ticket* nella procedura di competenza che determina la contabilizzazione e la valorizzazione del *trouble ticket* e l'automatica informativa della risoluzione del guasto a tutti gli attori del processo. Si evidenzia infine l'attività di collaudo è svolta anche per i *TT* chiusi da remoto, sia per i clienti *retail* sia per i clienti *wholesale*;

362. Le attività di dettaglio sopra descritte possono essere associate, in via generale, alle attività riportate nella tabella a pag. 109 della delibera n. 747/13/CONS secondo quanto di seguito indicato:

- “*ricezione richieste e analisi preliminare*”: attività a, b, c;

- “*diagnosi tecnica e localizzazione*”: attività d, e, f, g;
- “*dispacciamento*”: attività h, i;
- “*chiusura guasto*”: attività j.

363. Ciò chiarito si evidenzia, per quanto riguarda le attività di “*diagnosi tecnica e localizzazione*” che Fastweb evidenzia essere svolte solo per le linee di Telecom Italia, che esse in realtà sono svolte da Telecom Italia non solo per la propria divisione *retail* ma anche per gli altri operatori che utilizzano servizi WLR, *bitstream* e *terminating*.

364. Più precisamente, limitatamente alle sole linee ULL che utilizzano il *System Unico*, non viene svolta l’attività *d*, stante l’assenza di un apparato di Telecom Italia attestato alla linea fisica in rame che impedisce di fatto la diagnosi tecnica di secondo livello da remoto, presente invece nel caso dei servizi WLR, *bitstream* e *terminating*. Le altre attività riepilogate sotto la voce *diagnosi tecnica e localizzazione* (e, f, g) sono viceversa svolte dal *back-office* di Telecom Italia anche per le linee ULL che utilizzano il *System Unico*, stante il carattere gestionale di tali attività che prescinde dalla presenza o meno di apparati di rete attivi.

365. Si richiama che il costo di manutenzione correttiva è un costo medio da applicarsi, quale componente del costo della coppia in rame (usata dagli operatori alternativi o dalle divisioni *retail* di Telecom Italia), su tutte le linee di accesso (quelle di Telecom Italia e quelle degli altri operatori), indipendentemente dal servizio intermedio sottostante (WLR, *bitstream*, *terminating* e ULL). Per tale ragione, l’Autorità ha ritenuto, correttamente, di considerare la voce di costo relativa alle attività di *diagnosi tecnica e localizzazione* nella media complessiva (costo totale di manutenzione diviso per il totale delle linee di accesso in rame), anche se la specifica attività inerente alla diagnosi di secondo livello non è svolta da Telecom Italia per le linee ULL.

366. Va detto che la scelta dell’Autorità di determinare un costo della manutenzione correttiva medio, che sia indipendente dal fatto che trattasi di una linea di un operatore alternativo o di una linea *retail* di Telecom Italia e dalla tipologia di servizio (WLR, *bitstream*, *terminating*, ULL), discende già dall’analisi di mercato di cui alla delibera n. 731/09/CONS e confermata nella presente analisi (art. 71).

367. Pertanto, sia per i costi di rete sia per la manutenzione correttiva, il principio contabile adottato dall’Autorità è quello di ripartire il totale dei costi sul totale delle coppie attive, indipendentemente dall’utilizzo interno (linee *retail* di Telecom Italia) o esterno (linee noleggiate dagli operatori alternativi). D’altra parte un differente approccio avrebbe condotto a un canone della linea in rame dipendente dal servizio intermedio che utilizza tale coppia.

368. Per quanto sopra considerato, si ritiene opportuno confermare la modalità di calcolo della manutenzione correttiva proposta in consultazione. Si osserva, tuttavia, che nel modello di costo degli interventi di manutenzione correttiva introdotto con la delibera n. 578/10/CONS e poi confermato con la delibera n. 747/13/CONS, le tempistiche relative alle attività di *diagnosi tecnica e localizzazione*, benché siano svolte per tutti i servizi *retail* e *wholesale* ad eccezione dei soli servizi ULL (limitatamente alla *diagnosi di secondo livello*), non sono riportate numericamente anche per i servizi WLR e *bitstream*, in quanto già incluse, in una rappresentazione semplificata, nelle tempistiche (20 minuti)

riportate per i servizi *retail* (a livello complessivo tale rappresentazione non determina una variazione sostanziale dei costi).

369. Al fine di una rappresentazione più dettagliata si ritiene opportuno, nell'ambito della presente analisi di mercato, modificare la tabella a pag. 109 della delibera n. 747/13/CONS suddividendo la colonna “*Diagnosi tecnica e localizzazione*” in due colonne: “*Diagnosi di secondo livello*” che non viene effettuata da Telecom Italia per le sole linee ULL e “*Analisi distributiva, monitoraggio e gestione TT*”, che viceversa è svolta per tutti i servizi *retail* e *wholesale*. Si ritiene, in linea a quanto effettuato con delibera n. 747/13/CONS (in cui per i servizi *retail* era riportato un tempo complessivo di 20 minuti includendo anche le linee WLR e *bitstream*), che ognuna delle suddette attività comporti un tempo medio di svolgimento pari a 5 minuti.

370. Nella tabella seguente si riportano, secondo la rappresentazione di cui al punto precedente, le tempistiche relative alle attività di manutenzione correttiva per tutti i servizi di accesso.

Tabella 6 – tempistiche degli interventi di manutenzione correttiva

Servizio	Ricezione richieste e analisi preliminare	Diagnosi di secondo livello	Analisi distributiva, monitoraggio e gestione TT	Dispacciamento	Intervento risolutivo on field	Chiusura guasto	Totale tempi intervento
POTS <i>retail</i>	10,00	5,00	5,00	10,00	107,40	15,00	152,40
POTS <i>retail</i> + ADSL <i>Retail</i>	10,00	5,00	5,00	10,00	115,80	15,00	160,80
POTS <i>retail</i> + ADSL <i>Wholesale</i> (aree WRL)	10,00	5,00	5,00	10,00	115,80	15,00	160,80
POTS <i>retail</i> + SA <i>Wholesale</i> (aree ULL)	10,00	5,00	5,00	10,00	115,80	15,00	160,80
POTS telefonia pubblica	10,00	5,00	5,00	10,00	107,40	15,00	152,40
ISDN BRA <i>retail</i>	10,00	5,00	5,00	10,00	112,80	15,00	157,80
ISDN PRA <i>retail</i>	10,00	5,00	5,00	10,00	187,20	15,00	232,20
ULL (1cp + 2cp)	10,00	-	5,00	10,00	115,80	15,00	155,80
WLR POTS	10,00	5,00	5,00	10,00	107,40	15,00	152,40
WLR ISDN BRA	10,00	5,00	5,00	10,00	112,80	15,00	157,80
Naked ADSL <i>retail</i> (su linea dedicata)	10,00	5,00	5,00	10,00	115,80	15,00	160,80
Naked ADSL <i>bitstream</i> (su linea dedicata) <i>wholesale</i>	10,00	5,00	5,00	10,00	115,80	15,00	160,80
HDSL/SDSL <i>retail</i>	10,00	5,00	5,00	10,00	187,20	15,00	232,20
HDSL/SDSL <i>bitstream wholesale</i>	10,00	5,00	5,00	10,00	187,20	15,00	232,20
Circuiti <i>terminating</i> forniti su coppia singola	10,00	5,00	5,00	10,00	112,80	15,00	157,80
Circuiti <i>terminating</i> forniti su due coppie	10,00	5,00	5,00	10,00	187,20	15,00	232,20

371. Per quanto riguarda il tasso medio di intervento, si ritiene ragionevole applicare una riduzione ulteriore ai tassi rilevati sulla rete di Telecom Italia, al fine di spingere la stessa al raggiungimento di un livello maggiore di efficienza entro il 2017. Si assume quindi che, ragionevolmente, il tasso medio di intervento previsto per il 2017 raggiunga un livello pari a 10,0%, più basso del valore di 10,99% proposto in consultazione pubblica. In tal modo, si assume che prospetticamente il tasso di intervento medio si allineerà a

quello dei tassi dei servizi più efficienti forniti sulla rete *legacy* di Telecom Italia, che risultano dell'ordine del 10% (come nel caso delle linee ULL).

372. In merito al costo orario della manodopera, invece, si ritiene opportuno confermare la metodologia fin qui adottata dall'Autorità in quanto basata sui costi diretti desumibili dal bilancio di Telecom Italia e, per i costi indiretti, su un *mark-up* applicato ai costi diretti, svincolando il computo dei costi indiretti dai dati contabili con garanzia di trasparenza metodologica e indipendenza; come premesso, ai fini della determinazione dei prezzi per l'anno 2017, si ritiene ragionevole tenere conto del *trend* di riduzione del costo pieno della manodopera nei prossimi anni (già calcolato al punto 170 e riportato in Figura 1) ed utilizzare quindi un valore di 44,29 euro/ora per il 2017 (rispetto al valore di 46,88 €/ora approvato per il 2013).

373. Infine, alcuni operatori hanno richiesto la riduzione del costo di un intervento di bonifica evolutiva, che nella delibera n. 42/15/CONS è stato fissato ad un valore superiore a quello approvato per il 2013. L'Autorità ritiene ragionevole accogliere tale richiesta, tenuto conto che il valore di 495 € già si posiziona, come osservato da un operatore, vicino all'estremo superiore dell'intervallo di costo identificato dall'Autorità nella delibera n. 747/13/CONS.

374. Sulla base delle modifiche esposte, il costo di manutenzione correttiva per il servizio ULL è pari a 1,19 €/linea, in riduzione rispetto al valore di 1,43 € proposto in consultazione.

375. In merito ai costi di manutenzione correttiva del servizio SLU, i dati forniti da Fastweb indicano che, dopo una fase iniziale di avvio caratterizzata da una maggiore guastabilità, i tassi di intervento si sono assestati su valori significativamente più bassi rispetto a quelli del servizio ULL. Gli elevati tassi di intervento iniziali si giustificano quindi solo per la fase iniziale di attivazione dei servizi, ma non rappresentano il valore effettivo che presumibilmente si raggiungerà nel 2017, quando il servizio sarà maturo.

376. L'Autorità ha comunque aggiornato i dati in merito alla guastabilità del servizio SLU acquisendo da Telecom Italia informazioni circa i tassi di guasto e di intervento relativi alle linee *sub-loop unbundling* per l'anno 2014 e 2015 fino ai dati più recenti disponibili. Analoga richiesta è stata fatta a Fastweb per le proprie linee, essendo l'unico operatore che, ad oggi, utilizza estensivamente questo servizio.

377. Si rileva una notevole differenza tra i dati allegati da Fastweb e da Telecom Italia. In particolare, Fastweb riporta un tasso di guasto massimo del 7,5%, Telecom Italia invece del 10,5% (con tasso di intervento dell'11,5%). Al riguardo, si evidenzia che se si considera il *trend* di riduzione dei tassi di intervento registrati da Telecom Italia, è possibile assumere, anche in via conservativa, che alla fine del 2017 si avrà un tasso di intervento pari al valore registrato per il 2014 (12,1%), ridotto annualmente di circa l'1,4% per i successivi tre anni. Infatti, la riduzione avutasi da dicembre 2014 a maggio 2015 è pari allo 0,6%; estrapolando tale tasso di riduzione su un periodo di un anno, si ha un valore di circa -1,4% di variazione annua del tasso medio. Sulla base di tale stima, alla fine del 2017 si avrebbe un tasso di intervento per il servizio SLU pari a 7,9% (rispetto al valore del 12,5% proposto in consultazione). Si ritiene, pertanto, che tale ultimo valore corrisponda ad una ragionevole assunzione prospettica del valore del tasso di intervento per il servizio SLU al 2017.

378. Tenuto inoltre conto che il livello ipotizzato in consultazione dei tempi di intervento per guasti relativi allo SLU è ragionevolmente proporzionato a quello previsto per interventi sui guasti ULL ed è già sufficientemente efficiente, si ritiene opportuno confermare le tempistiche di intervento per l'*assurance* di tali servizi. Ciò premesso, aggiornando il costo orario della manodopera al valore previsto per il 2017, come già fatto per i servizi ULL, si ottiene un valore dei costi di manutenzione correttiva per servizi SLU pari a 0,49 €/linea (anziché 0,8 €/linea come proposto in consultazione). In replica all'osservazione di Telecom Italia sulla mancata inclusione dei costi di bonifica evolutiva nel canone del *sub-loop* l'Autorità intende chiarire che tale costo complessivo è stato comunque allocato sul canone ULL consentendo a Telecom Italia il completo recupero dello stesso.

379. I prezzi al 2017 tengono conto quindi dei suddetti tassi di intervento per ULL (10%) e SLU (7,9%).

Il costo della componente DSLAM dei servizi bitstream su rame

380. Come osservato da diversi operatori alternativi, è ragionevole ipotizzare che la migrazione dei servizi *broadband* (*retail* e *wholesale*) dalla piattaforma ATM a quella *ethernet* sarà ad un livello già avanzato nel 2017, sia per i clienti *retail* sia per i clienti *wholesale* di Telecom Italia; ciò anche alla luce della diffusione dei servizi *broadband* su rete NGA, che sono attivati esclusivamente in tecnologia *ethernet*.

381. Ai fini del calcolo del canone del servizio *bitstream naked*, quindi, in ottica prospettica l'Autorità ritiene opportuno considerare, al 2017, l'utilizzo esclusivo di apparati DSLAM di tipo *ethernet* – in luogo dei più costosi apparati ATM – rispetto a quanto ipotizzato nella delibera di consultazione (in cui si era assunta una percentuale *ethernet* del 50%).

382. Per quanto riguarda la tipologia di apparati DSLAM *ethernet*, nella proposta in consultazione sono state considerate schede a 48 porte (apparati ALCATEL di cui all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi *bitstream* su rame). Tuttavia, nell'offerta di riferimento *bitstream* di Telecom Italia è disponibile anche una seconda tipologia di apparato che dispone di schede con 64 porte (apparati HUAWEI). A tal riguardo, si ritiene opportuno assumere, come un ulteriore fattore di efficientamento per il calcolo dei canoni dei servizi *bitstream* su rame, l'utilizzo di apparati DSLAM *ethernet* con schede a 64 porte.

383. Ai fini della valutazione dei volumi sottostanti ai costi *bitstream* l'Autorità ha tenuto conto, ai fini di una complessiva coerenza del modello incrementale considerato, del fatto che alle ipotesi di *take up* dei servizi NGA corrisponde una riduzione dei volumi sottostanti ai DSLAM ADSL. Ciò avviene per effetto della migrazione sia dei clienti *retail* di Telecom Italia che degli operatori alternativi. Ovviamente alla riduzione dei volumi corrisponde una parallela riduzione del numero di telai e schede da utilizzare nelle centrali locali. Tale riduzione, pertanto, non incide sostanzialmente sul riempimento medio dei singoli DSLAM. Nello specifico, ipotizzando che al 2017 si avranno 5,4 milioni di accessi NGA si assume che, approssimativamente, il 55% derivano dalla migrazione di clienti serviti attraverso la rete di Telecom Italia (*retail* e *bitstream*). L'effetto della migrazione verso NGA dovrebbe comportare, al 2017, lo *switch off* di circa

2,97 milioni di linee, che si assumono concentrati in misura maggiore nelle aree ULL. Alla luce della riduzione dei volumi al 2017, inoltre, sono stati ridimensionati i componenti comuni al sub-telaio DSLAM, quali le interfacce gigabit *ethernet*.

384. In merito al riempimento dei DSLAM ed al livello di *spare capacity* considerato nel modello di costo, si fa presente che Autorità ha fissato un fattore di efficienza, per singola scheda, pari all'85% (fattore di riempimento di una scheda da 64 accessi), che si ritiene un livello ragionevole ed in linea con i valori suggeriti in consultazione da alcuni operatori. Il valore del riempimento medio effettivo, diverso da quello massimo di cui sopra, è funzione del numero medio di linee per centrale ULL e non ULL (nello specifico pari al rapporto tra tale numero e il numero massimo di accessi allocabili, una volta stabilito il numero di schede minimo necessario). Tale valore è inferiore all'85% per effetto della presenza di una *spare capacity* determinata dal valore puntuale, nell'anno di riferimento, del numero medio di accessi per centrale. Il riempimento effettivo, in sostanza, non è un parametro del modello di costo ma è un risultato del dimensionamento della rete, funzione delle assunzioni circa la *spare capacity* degli apparati DSLAM e del livello di domanda dei servizi a banda larga.

385. Apportando le due modifiche proposte, il costo mensile per linea del DSLAM, pari a 3,74 €/mese nella proposta in consultazione, si riduce ad un valore pari a 1,53 €/mese, inclusivo del costo di manutenzione correttiva specifica per l'apparato. La riduzione rispetto al valore sottoposto a consultazione pubblica deriva dall'utilizzo di apparati *ethernet* maggiormente efficienti e dall'ipotesi di sostituzione, al 2017 in modo progressivo, dei DSLAM *ethernet* con DSLAM ATM.

Il prezzo dei servizi di accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta

386. La maggior parte degli operatori ha chiesto di uniformare le assunzioni alla base del modello di costo BU-LRIC utilizzato per stabilire i prezzi dei servizi su rete NGA (in particolare dei servizi di accesso ai cavidotti e alla fibra spenta) nella delibera n. 238/13/CONS (c.d. "Modello NERA") alla metodologia adottata per l'approvazione delle offerte di riferimento per gli anni 2012 e 2013.

387. A tal proposito, si osserva che le assunzioni del modello di costo BU-LRIC che richiedono una modifica nel senso sopra evidenziato sono quelle relative al calcolo dei prezzi dei servizi di accesso ai cavidotti ed alla fibra spenta.¹²

388. L'Autorità ha, a tale riguardo, allineato le ipotesi del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 238/13/CONS alle ipotesi di cui alle delibere di approvazione delle OR 2013. Per maggiori dettagli circa le assunzioni del modello di costo, che tengono conto delle osservazioni degli operatori sintetizzate nel presente allegato (in merito ad esempio ai costi unitari ed alla vita utile degli *asset*, alla valutazione delle infrastrutture civili riutilizzabili, all'approccio *scorched node*, etc.) si rimanda all'allegato C al presente provvedimento. Sinteticamente, l'allineamento del modello BU-LRIC ha riguardato:

¹² Per maggiori dettagli circa le assunzioni del modello di costo, si rimanda all'allegato C al presente provvedimento.

- i costi unitari di scavo (modificati anche tenuto conto delle osservazioni degli operatori);
- la quota percentuale di riuso delle infrastrutture esistenti (le infrastrutture riutilizzabili sono valutate, nell'ambito dei prezzi della rete in rame, coerentemente con le indicazioni della Raccomandazione del 2013 sulla RAB. Si veda a tale riguardo anche l'Allegato C);
- il numero medio di line in fibra per armadio posate nella rete primaria;
- il numero medio di line in fibra attivate per armadio nella rete primaria;
- il numero medio di linea in fibra posate, per armadio, nella rete secondaria;
- il numero medio di linee in fibra attivate, per armadio, nella rete secondaria;
- le ipotesi di *take up* nelle città FTTH ai fini della determinazione dei costi del segmento terminale in fibra ottica (anche questo determinato in ottica DCF);
- il numero medio di minitubi posati in rete primaria e secondaria.

389. Va, a tale riguardo, chiarito che il modello *bottom up* utilizzato ai fini dell'approvazione delle OR 2012-2013 schematizza un modello di area di centrale NGAN tipica dei Comuni che erano stati oggetto di infrastrutturazione nel periodo iniziale di *roll-out* (2012-2013). Il modello BU-LRIC NERA consente di tener conto delle caratteristiche di tutte le centrali presenti nel territorio italiano. A tale proposito, l'Autorità ha ritenuto opportuno includere, ai fini del calcolo dei prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture passive (fibra spenta e cavidotti), solo una parte dei Comuni che saranno prevedibilmente oggetto di infrastrutturazione entro il 2017, che corrispondono ai circa 900 Comuni su cui si stima siano distribuiti gli 80.000 *cabinet* di cui alla Tabella 8 della delibera n. 42/15/CONS. Più in dettaglio, si ritiene opportuno considerare, ai fini del *pricing*, solo i circa 500 comuni (dei 900) che *i*) rientrano nelle aree ULL, *ii*) corrispondono, sulla base dei piani ad oggi noti, sostanzialmente ai Comuni dove si concentrano gli investimenti degli operatori privati come comunicati dagli stessi operatori, *iii*) ricadono sostanzialmente nei cluster A e B1 di cui all'allegato B della delibera n. 42/15/CONS. L'utilizzo di Comuni a minore densità abitativa comporta, rispetto ai Comuni modellati ai fini dei prezzi 2013 (sensibilmente meno dei 500 di cui alla presente analisi) e a parità di altre condizioni, una leggera variazione in aumento dei costi unitari di realizzazione a causa della minore densità di linea.¹³ Va parimenti detto che i costi delle infrastrutture passive (in particolare della fibra spenta) risentono, ai fini della presente analisi, delle riviste ipotesi di *take up* rispetto alle iniziali assunzioni svolte ai fini dei prezzi 2012 e 2013, con un effetto di riduzione dei costi della fibra spenta in primaria.

390. Si rileva inoltre che il modello NERA non applica il premio di rischio per il calcolo dei prezzi dei cavidotti, a differenza della metodologia adottata per il 2012 ed il 2013; si ritiene opportuno quindi adottare anche per il modello NERA la medesima assunzione.

¹³ La "densità di linea", già introdotta nella delibera n. 578/10/CONS, è pari al rapporto tra metri lineari di scavo e palificazione in un'area di centrale rispetto al numero di linee uscenti dal *Main Distribution Frame*. Un valore di densità di linea elevato indica una maggiore dispersione degli utenti intorno alla centrale e quindi maggiori costi di dispiegamento attraverso proprie infrastrutture civili.

I costi di commercializzazione dei servizi di accesso all'ingrosso

391. L'Autorità ritiene ragionevole confermare il *mark-up* unico per il calcolo dei costi di commercializzazione, valido per tutti i servizi di accesso all'ingrosso, pari al 3,5%. Si ritiene, infatti, che, dopo la marcata riduzione approvata per il 2013, in cui il *mark-up* è stato portato al 4%, tali costi possano raggiungere un ragionevole livello di efficienza nel 2017 assestandosi sul valore del 3,5%.

Domanda 4.2. Si condivide l'utilizzo della metodologia di ammortamento *straight line* nel caso dello scenario Beta ai fini della determinazione di costi di accesso al *sub-loop*, differente dall'*annuity* usata per il LLU e il *sub-loop* nello scenario Alfa?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

392. Telecom Italia concorda con la proposta di considerare lo stesso metodo di ammortamento (basato sull'*annuity*) per i modelli rame ed NGA, al fine di garantirne la necessaria coerenza metodologica. In tal senso, ritiene che l'ipotesi di una diversa metodologia di ammortamento (*straight line*) da applicarsi al solo servizio SLU nel cosiddetto "scenario evolutivo" sia in aperta contraddizione con suddetta esigenza di coerenza. Secondo Telecom Italia l'Autorità, inoltre, nel diversificare la metodologia di ammortamento (analogamente all'introduzione di tutte le altre ipotesi mirate alla riduzione del prezzo dello SLU, come l'allungamento delle vite utili, la riduzione dei costi di manutenzione e di commercializzazione) non correla l'opportunità di favorire l'utilizzo dello SLU nella fornitura dei servizi NGAN al piano di sviluppo degli stessi e agli obiettivi di copertura già ipotizzati dal Governo.

393. Telecom Italia evidenzia che l'unica casistica, prevista anche dalla Raccomandazione, per la quale è ammissibile diversificare il trattamento degli *asset* e le metodologie di ammortamento, si riferisce alle infrastrutture civili riutilizzabili (punto 40 della Raccomandazione), che l'Autorità correttamente identifica negli "scavi tubati" "riutilizzabili per la posa di cavi in fibra". Lo SLU evidentemente non rientra in tale tipologia di *asset*, in quanto non può in alcun modo considerarsi un'infrastruttura di "ingegneria civile".

394. Fastweb non condivide la scelta di ricorrere, come metodologia di ammortamento per lo SLU, al modello *straight line* (rispetto alla *tilted annuity* applicata per il servizio ULL). La stessa ritiene che i due metodi sono equivalenti fino a vita utile, ma nei primi anni la *straight line* fornisce valori più alti dell'*annuity* e questo effetto incrementa il prezzo proposto per il servizio SLU.

395. Anche Wind non concorda con l'utilizzo di un differente metodo di ammortamento per il canone del costo del servizio SLU, anche tenuto conto delle osservazioni degli operatori, che nell'ambito della precedente consultazione pubblica (delibera n. 238/13/CONS) avevano già evidenziato l'opportunità di rendere coerenti le assunzioni dei due modelli di costo (rame e fibra).

396. Vodafone ritiene che la metodologia di annualizzazione dei costi, sia per i servizi in rame che per i servizi in fibra, dovrebbe essere di tipo *tilted annuity*, in quanto metodologia che meglio approssima l'ammortamento economico.

Le valutazioni dell'Autorità

397. Con riferimento alla metodologia di annualizzazione, l'Autorità rileva che la maggior parte degli operatori concorda con la proposta di considerare lo stesso metodo di ammortamento (basato sull'*annuity*) per i modelli rame ed NGA, al fine di garantirne la necessaria coerenza metodologica. Al tempo stesso, alcuni operatori non concordano con l'utilizzo di un differente metodo di annualizzazione per il canone del servizio SLU, rispetto agli altri servizi, anche in questo caso al fine di rendere coerenti le assunzioni. L'Autorità prende atto dell'osservazione di Telecom Italia secondo cui, ai sensi della Raccomandazione, è ammissibile diversificare il trattamento degli *asset* e degli effetti delle metodologie di ammortamento solo per le infrastrutture civili riutilizzabili e, quindi, non per lo SLU, che non rientra in questa categoria.¹⁴ Per tali ragioni, tenuto conto dell'adozione dello scenario di continuità e considerata l'opportunità di garantire un approccio neutrale, che non differenzi il trattamento dell'accesso allo SLU rispetto all'accesso alla rete tramite altre modalità quali la realizzazione di cavidotti nella rete secondaria per la posa di cavi in fibra ottica o la fibra spenta (per i quali la metodologia di ammortamento è la *tilted annuity*), l'Autorità ritiene pertanto opportuno che per il calcolo dei prezzi di tutti i servizi di accesso all'ingrosso, incluso il servizio SLU, si adotti la metodologia della *tilted annuity*.

Domanda 4.3 Si forniscano valutazioni di dettaglio sulle ipotesi relative ai volumi.

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

398. Telecom Italia rileva che l'Autorità ipotizza che al 2017 la situazione degli accessi fissi, in virtù degli investimenti in FTTCab da parte degli operatori, possa essere riportata ad un livello che non si registrava dal 2008, con un incremento di oltre 3 milioni di clienti a fine 2017 dovuto, secondo l'Autorità, ad un "recupero" di clienti sulla rete fissa, per il solo effetto di attrazione dei nuovi servizi erogati. La società non ritiene plausibile che le nuove reti possano modificare così radicalmente le propensioni all'utilizzo della rete fissa da parte degli italiani, soprattutto considerando che i servizi digitali sono fruibili sia attraverso accessi fissi che attraverso accessi mobili alla rete, questi ultimi senz'altro preferiti dal consumatore italiano.

399. In particolare, Telecom Italia ritiene che sia già ottimistico presumere che i nuovi investimenti in fibra riescano a bloccare il *trend* negativo riscontrato negli anni e che pertanto non sia plausibile qualsiasi previsione di crescita del numero di accessi fisici alla rete.

¹⁴ La Raccomandazione, ai considerata (33) e (34), chiarisce che la valutazione di riutilizzabilità di un *asset* si riferisce esclusivamente alle opere civili, in particolare: (33) "*La valutazione dei beni (asset) di tale rete NGA a costi correnti riflette al meglio il processo di concorrenza sottostante e in particolare la replicabilità degli asset*" e (34) "*Diversamente da asset quali le attrezzature/impianti tecnici e il mezzo trasmissivo (ad esempio la fibra), le infrastrutture civili (ad esempio dotti, trincee, pali) sono asset che difficilmente vengono replicati. Secondo le previsioni, i cambiamenti tecnologici e il livello di concorrenza e domanda al dettaglio non consentiranno agli operatori alternativi di realizzare infrastrutture civili parallele, almeno dove le infrastrutture civili esistenti sono riutilizzabili per la realizzazione di una rete NGA*".

400. Telecom Italia, inoltre, non ritiene chiaro il motivo per il quale l’Autorità continua a ritenere trascurabile al 2017 l’effetto di riduzione delle linee in rame dovuto alla migrazione da servizi basati sulla rete in rame (*legacy* o FTTCab) a servizi interamente su fibra (FTTB/H), laddove l’utilizzo di tale tecnica è già realtà (ad esempio nel caso Milano) ed è anche contemplata nel documento di strategia UBB del Governo.

401. Alla luce di tali presupposti, il “recupero” su base media annua di circa 1,5 milioni di clienti sulla rete fissa ipotizzato dall’Autorità per l’anno 2017 appare, a parere di Telecom Italia, quantomeno improbabile ed ha l’effetto di sottostimare i prezzi dei servizi su rame. Telecom Italia stima che al 2017 il numero di linee di rete fissa (*legacy* ed NGA) non potrà comunque superare i 19,5 milioni medi.

402. Analizzando, inoltre, le valutazioni sull’evoluzione della domanda di servizi NGA svolte dall’Autorità, Telecom Italia osserva che la *market share* nella fornitura dei servizi ultra-broadband valutata su scala nazionale dovrebbe crescere, in base alle ipotesi prospettate in consultazione, dal 25% per il 2014, al 63% nel 2015, fino all’81% nel 2016, per poi scendere nel 2017 attestandosi al 56%. Ciò, insieme a quanto già evidenziato in merito ai volumi *legacy*, mostra a parere della società che le valutazioni dell’Autorità circa l’andamento prospettico della domanda non sono coerenti.

403. Fastweb ritiene che sia troppo conservativo ipotizzare – come fa l’Autorità – che nel 2017 il numero di collegamenti fissi eguaglierà quelli attivi nel 2011. Il numero di linee in centrale (ULL e *bitstream*) subirà una riduzione a causa della migrazione verso soluzioni NGA (SLU), ma tale fenomeno – molto significativo nella parte iniziale dello sviluppo delle reti FTTC – andrà a ridursi per lasciare il posto all’attivazione di nuovi clienti. Partendo dall’assunto che nel 2020 il numero di collegamenti NGA debba raggiungere i 13 mln di linee (per il raggiungimento minimo del terzo obiettivo dell’Agenda Digitale) e ipotizzando una curva realistica di adozione del servizio SLU (che corrisponde ai dati consolidati del 2014 e dei primi mesi del 2015), Fastweb ritiene che nel 2017 il numero di collegamenti fissi raggiungerà quota 23,5 mln di linee con 5,5 mln di linee NGA.

404. Fastweb, per quanto riguarda il *take-up* del servizio VULA – FTTC, osserva che l’approccio adottato dall’Autorità comporta ipotesi teoriche e non realistiche. La scelta di adottare un andamento lineare per quindici anni dal 2013 non corrisponde con l’andamento delle curve di diffusione dell’innovazione (tipicamente a forma di “S”). L’orizzonte temporale della presente analisi di mercato (2014-2017) necessita l’utilizzo di un *take-up rate* del servizio inferiore ed in linea con la prima fase di diffusione dell’innovazione caratterizzata da incertezza sull’adozione della domanda. Un approccio ragionevole, secondo Fastweb, potrebbe essere quello di garantire coerenza tra l’orizzonte temporale dell’analisi di mercato (4 anni) e l’orizzonte temporale del modello (in termini di *take up*), stabilendo un *take rate* al 2017, basato su valori di *benchmark*, intorno al 30%.

405. I volumi dei servizi *legacy* ed NGA, a parere di Wind, dovrebbero rimanere pressoché inalterati nelle previsioni di domanda assunte dall’Autorità.

406. Vodafone ritiene opportuno tener conto – ai fini del calcolo dei costi unitari delle infrastrutture condivise dalla rete in rame ed in fibra – dell’incremento della domanda stimato a seguito dell’introduzione dei servizi a banda ultra larga. Con riferimento alle assunzioni circa la domanda dei servizi NGA, Vodafone ritiene necessario prevedere un

significativo incremento del tasso di penetrazione del servizio previsto per il 2017 rispetto alla proposta in consultazione. Ipotizzare una bassa penetrazione difatti mal si concilia con l'obiettivo di favorire ed incentivare la migrazione dai servizi *legacy* ai nuovi servizi in fibra, dal momento che il tasso di penetrazione concorre in maniera significativa alla definizione di prezzi elevati.

Le valutazioni dell'Autorità

La domanda dei servizi legacy ed NGA

407. Tenuto conto di quanto emerso dalla consultazione, si ritiene opportuno rivedere le ipotesi sui volumi per l'anno 2017 considerate nella proposta in consultazione pubblica ai fini del calcolo del costo dei servizi ULL, SLU e VULA-FTTC.

408. L'Autorità ritiene opportuno confermare il valore proposto in consultazione (pari a circa 5,4 milioni di linee) circa l'adozione dei servizi FTTC (*retail e wholesale*), anche alla luce delle osservazioni ricevute in consultazione e dei tassi di adozione *retail* dei servizi di nuova generazione su rete FTTC, osservati anche nei primi mesi del 2015.

409. Diversamente, alla luce delle osservazioni ricevute, in particolare da Telecom Italia, si rende necessario ridurre il numero di linee su rete *legacy* previste per il 2017. L'Autorità ha acquisito dati aggiornati sui volumi dei servizi che mostrano, in realtà, un *trend* di riduzione delle linee di accesso che continua ad essere sostenuto come negli scorsi anni. Al I° trimestre 2015, in particolare, si contano 20,832 milioni accessi, in diminuzione di circa 0,2 milioni rispetto al dato più aggiornato rilevato con la delibera n. 42/15/CONS, alla fine del 2014, pari a circa 21 milioni di accessi.

410. L'Autorità ritiene, quindi, maggiormente realistico fissare il valore dei volumi su rete fissa al 2017 in riduzione rispetto al 2014, ipotizzando che l'effetto di diffusione dei servizi FTTC sarà ragionevolmente in grado solo di rallentare l'effetto della riduzione dei volumi per l'effetto sostituzione verso il mobile.


411. I volumi sono stati quindi rimodulati, riducendo il numero di linee dei servizi *legacy* previsti per il 2017 (tabella 10 dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS) da circa 17 milioni a circa 14,5 milioni, in maniera che il numero totale dei servizi previsto per il 2017, offerti su rete *legacy* e su rete NGA, sia pari a circa 20 milioni, valore che rimane inferiore al numero di linee attive registrate nel primo trimestre del 2015 (circa 20,8 milioni). L'effetto di tale modifica è quello di aumentare leggermente i costi di rete del servizio ULL relativamente alla sezione primaria e del *sub-loop*. Si osservi che, comunque, l'effetto sui costi dei servizi di accesso dovuto allo svuotamento della rete primaria è diminuito dalla contestuale allocazione sui servizi NGA dei costi dei cavidotti che vengono riutilizzati per la fornitura di questi ultimi servizi. Tale approccio è, peraltro, coerente con le indicazioni della Raccomandazione del settembre 2013.

412. Nella Figura 2 sono poste a confronto le ipotesi sull'andamento dei volumi di cui alla delibera n. 42/15/CONS e le nuove ipotesi adottate.

413. Si precisa, anche in relazione all'osservazione di cui al paragrafo 139, che le ipotesi sui volumi dei servizi *legacy* ed NGA adottate nel modello di costo, come riportate in dettaglio anche nell'allegato C al provvedimento, tengono conto dello stato attuale e

prospettico dello sviluppo delle reti NGA in Italia, anche alla luce del Piano Strategico del Governo per lo sviluppo della banda ultra-larga.

Figura 2: andamento dei volumi dei servizi legacy e su rete NGA



Il livello di domanda dei servizi VULA FTTC

414. Ai fini del calcolo dei prezzi dei servizi VULA FTTC, molti operatori hanno osservato che il riempimento medio dei *cabinet* stradali considerato dall’Autorità è troppo basso, tenuto conto delle ipotesi dei *take-up* fatte per il servizio SLU. Tale valore andrebbe in sostanza aumentato per tener conto del numero effettivo di clienti per *cabinet* che attiveranno il servizio entro il 2017. A tal riguardo, il valore di riempimento medio (nel periodo DCF di 15 anni considerato) proposto in consultazione, pari a 28, è stato aumentato a 34,7, tenuto conto dell’andamento del numero di linee NGA ad oggi registrato, della dinamica di crescita della copertura FTTC e sulla base delle considerazioni che seguono.


415. Per calcolare il valore di 34,7 si è tenuto conto di una curva di domanda su rete FTTC che riguarda l’obiettivo di *switch-off* di un’area *cabinet* FTTC della rete in rame nell’ultimo anno del periodo di investimento considerato (2026). Sulla base dei dati disponibili nel modello BU-LRIC si è stimato che il numero medio di linee coperte da un’area *cabinet* FTTC (al netto delle città che saranno presumibilmente coperte con reti FTTH) è pari a circa 175 linee attive. Assumendo che nel 2026 tutte le 175 linee saranno migrate alla rete FTTC e che di queste linee il 55% sia gestito da Telecom Italia – percentuale determinata alla luce dell’attuale numero di linee *retail* e *wholesale broadband* di Telecom Italia sul totale delle linee *broadband* attive nel Paese – si stima che nel 2026 il riempimento massimo del *cabinet/DSLAM* gestito da Telecom Italia sarà pari a circa 96 linee attive (pari al 55% di 175).

416. Sulla base di quanto detto, la nuova curva di domanda, partendo dai dati di *take-up* disponibili fino al 2015, ipotizza, per gli anni successivi un *trend* lineare, a tratti, di crescita della domanda fino al raggiungimento del riempimento massimo ipotizzato (96).

Utilizzando la nuova curva di domanda, il valore del *take-up* medio che consente il recupero pieno dell'investimento effettuato da Telecom Italia nell'arco del periodo considerato di 15 anni è pari, come anticipato, a 34,7.

417. La figura seguente riporta il confronto tra la curva di riempimento dei *cabinet* ipotizzata per l'approvazione dei prezzi 2013, la curva ipotizzata nella delibera n. 42/15/CONS e la nuova curva di riempimento; sono anche rappresentati il valore medio del riempimento dei *cabinet* adottato per l'approvazione dei prezzi 2013, il valore medio proposto in consultazione ed il nuovo valore proposto.

Figura 3: curva di riempimento dei *cabinet* FTTC



418. Per quanto riguarda il *transfer charge* considerato per il calcolo del prezzo del servizio VULA FTTC *naked*, si ritiene che l'applicazione di un prezzo pari alla media pesata del prezzo SLU e del prezzo ULL (rete rigida) rifletta in maniera più appropriata la realtà impiantistica della rete di Telecom Italia; si conferma pertanto l'approccio proposto in consultazione.

Sintesi delle posizioni degli operatori in merito al WACC ed al *risk-premium*

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

419. Telecom Italia rappresenta come l'Autorità, nella determinazione del costo del capitale, non abbia considerato l'effetto della crisi. La Società sottolinea che, laddove la valutazione del costo del capitale per finalità regolamentari si limitasse a cogliere

l'elemento del calo dei tassi senza però cogliere anche il significativo aumento del rischio, risulterebbe inadeguata e sottostimata.

420. Telecom Italia osserva che pur non rientrando il WACC tra i quesiti posti in consultazione, esso ha una rilevanza significativa per la Società, soprattutto nell'ottica degli investimenti in banda ultra-larga. Telecom Italia non condivide l'adozione della metodologia statica ex delibera n. 747/13/CONS per l'individuazione del costo del capitale, e preferisce che venga adottata l'impostazione prospettica della delibera n. 238/13/CONS.

421. In merito ai singoli elementi, Telecom Italia ritiene che il riferimento corretto per la determinazione del *risk-free rate* siano i tassi *forward* a 4 anni del BTP decennale, considerando la media degli ultimi 5 anni. Per il *Beta unlevered* propone la correzione per la ponderazione delle *Market Cap*, mentre per l'*Equity Risk Premium*, Telecom ritiene che la stima del tasso atteso vada calcolata sulla base della media aritmetica delle serie storiche di *Dimson* piuttosto che su quella geometrica. Il costo del capitale di debito dovrebbe essere determinato con riferimento al costo su cui Telecom Italia si finanzia sul mercato su una *maturity* di 10 anni.

422. Telecom Italia, infine, conclude con le considerazioni in merito al *gearing*, all'aliquota di imposta per la deducibilità degli oneri finanziari e al *tax rate*. Telecom Italia ritiene che la media dei *gearing* dei *comparables* debba essere ponderata con la relativa *Market Cap*; l'aliquota di imposta per la deducibilità degli oneri finanziari è pari al 27,5% e la misura del *Tax Rate* proposta al 36% appare congrua con la formula adottata.

423. Wind ritiene condivisibile l'analisi dell'autorità che comporta una riduzione del WACC da un valore di 9,36% a 9,18%.

424. Fastweb ritiene che il periodo di riferimento individuato dall'Autorità per il calcolo *risk-free rate*, essendovi disponibilità dati aggiornati, debba essere dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014, anziché dal 1 aprile 2009 al 31 marzo 2014. Sottolinea, inoltre, che è prevista una diminuzione del valore del rendimento dei titoli BTP per i prossimi anni, a livelli inferiori al 2% e il recente annuncio della BCE circa gli effetti del *Quantitative Easing* ne comporterà un'ulteriore riduzione.

425. Fastweb non condivide l'approccio dell'Autorità circa il calcolo del costo del capitale di debito, ritenendo che esso conduca ad una sovrastima. Tale valore, efficientato, non dovrebbe superare, il 3,3%. La società condivide la proposta dell'Autorità per la stima dell'ERP; ritiene invece il valore dell'*Equity Beta* di 0,85 troppo elevato e propone un valore pari a 0,57, tenuto conto del fatto che la struttura di monopolista nei servizi *wholesale* di Telecom Italia le garantisce una certa riduzione del rischio.

426. Con riferimento al *risk-premium*, Fastweb ritiene fondamentale che il valore relativo al VULA sia modulato tenendo in considerazione i rischi specifici connessi allo sviluppo di una rete FTTC da parte di un operatore alternativo. La Società ritiene che il *risk premium*, oltre a tenere conto dei rischi concreti sostenuti da un investitore in reti FTTC, debba essere coerente con quello riconosciuto ad altre infrastrutture regolate in Italia (ad es. gas, elettricità, trasporti); tale tasso, per le altre infrastrutture varia tra il 2% e il 4% ed è garantito da un minimo di 10 a un massimo di 19 anni. Fastweb richiede, dunque, che il *risk premium* reale *pre-tax* sia compreso all'interno di questi intervallo e

non condivide, di conseguenza, la proposta dell'Autorità di un valore pari all'1,2%, senza tra l'altro nessuna garanzia sul numero di anni per il quale verrà concesso.

427. Vodafone ritiene che, vista la posizione di monopolio di Telecom Italia nella fornitura dei servizi di accesso *wholesale* le consente una diminuzione del rischio sistemico, il WACC individuato dall'Autorità debba essere ulteriormente diminuito. Ritiene, inoltre, che la stima dell'*Equity Beta* debba essere effettuata a partire dall'analisi di un operatore ragionevolmente efficiente prevalentemente impegnato sul mercato fisso. Secondo Vodafone, infine, la stima del *free-risk rate* dovrebbe essere svolta sulla base dei bond tedeschi a 10 anni o, laddove si considerassero i BTP, ritiene opportuno utilizzare la media aritmetica del BTP a 5 anni includendo nel calcolo l'andamento, in riduzione, dei tassi dal 2013 ad oggi.

428. Vodafone ritiene che la valutazione del costo del debito proposta dall'Autorità sia eccessiva e che debba essere svolta prendendo a riferimento la struttura finanziaria di un ipotetico operatore efficiente. Infine, l'operatore chiede che il valore di WACC preso a riferimento per la valorizzazione dei servizi di accesso su rete in rame, analogamente a quanto fatto per i servizi di accesso su rete in fibra, sia il WACC reale.

429. Vodafone ritiene che l'Autorità non debba riconoscere a Telecom Italia un *risk premium*, tenuto conto dei criteri dettati dalla Raccomandazione Europea per la valorizzazione del *risk premium* e del contesto Italiano con riferimento all'architettura FTTC e FTTH, per il quale è sufficiente la componente di rischio (*equity beta*) individuata nel WACC.

Le valutazioni dell'Autorità

430. Nella delibera in consultazione il WACC è stato calcolato usando i dati relativi ai BTP decennali e al costo del debito aggiornati al mese di marzo del 2014. Tenuto conto che tali parametri hanno subito riduzioni nel corso del 2014 (in particolare il tasso di interesse dei BTP e il costo del debito di Telecom Italia), gli operatori hanno richiesto una riduzione del WACC. L'Autorità ritiene a tale riguardo, atteso che il WACC è funzionale alla determinazione dei prezzi 2015-2017 (essendo i prezzi 2014 posti pari a quelli 2013), che i parametri di riferimento debbano essere aggiornati a tutto il 2014.

431. Il valore del WACC, pari a 9,18% nella delibera n. 42/15/CONS, è stato quindi aggiornato sulla base dei dati finanziari che tengono conto dell'andamento del mercato fino alla fine del 2014, tuttavia utilizzando la medesima metodologia di calcolo proposta in consultazione e coerente con la delibera n. 747/13/CONS, che si ritiene ancora valida soprattutto alla luce delle osservazioni degli operatori svolte nella presente consultazione pubblica. In particolare, il tasso di rendimento dei BTP decennali (*risk-free rate*) calcolato come media nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2014 risulta pari a 4,44% (anziché 4,64% come sottoposto a consultazione pubblica). Il costo del debito di Telecom Italia, aggiornato prendendo in considerazione tutte le obbligazioni a tasso fisso emesse da Telecom Italia e non ancora scadute alla fine del 2014, risulta pari a 5,64% (anziché 5,74% sottoposto a consultazione pubblica).

432. Con riferimento al parametro *Equity Risk Premium* (ERP) incluso nella definizione del costo del capitale (WACC), si richiama che per la valorizzazione di tale parametro, sulla base della metodologia adottata dall'Autorità, viene preso a riferimento il Report di

Elroy Dimson, Paul Marsh, e Mike Staunton che viene aggiornato ogni anno per ogni paese. In particolare, nello schema in consultazione di cui alla delibera n. 42/15/CONS, l'Autorità ha utilizzato il valore aggiornato al 2013. L'Autorità ha rilevato che il report “*Credit Suisse Global Investment Returns Sourcebook 2015*” degli autori sopracitati, che rappresenta il documento ufficiale aggiornato al 2014, fornisce un valore dell'*Equity Risk Premium*, in termini di media geometrica, di 3,1%, in riduzione dal 3,4% relativo al 2013 (valore utilizzato dall'Autorità nello schema di provvedimento dell'analisi di mercato).

433. Si fa riferimento a quanto osservato da un operatore secondo cui il valore dell'*Equity Beta* di 0,85 troppo è elevato e alla proposta di un valore pari a 0,57, in virtù della struttura di monopolista nei servizi *wholesale* di Telecom Italia, che le garantisce una certa riduzione del rischio, per rappresentare quanto segue. Come noto, secondo la metodologia di cui alla delibera n. 747/13/CONS, l'Autorità ha proceduto a calcolare dapprima i singoli valori degli *equity beta* dei *comparables* e, successivamente, ne ha determinato il valore medio ponderato. Tale media è stata assunta come *proxy* del beta dell'operatore efficiente di rete fissa sul territorio italiano. Si richiama che i beta stimati (*equity beta*) tengono conto del livello effettivo di debito e del rischio di *default* di ciascuna impresa. Pertanto, prima di procedere al calcolo della media ponderata viene effettuata una “correzione” dei beta, per ciascun *comparable*, attraverso la seguente formula che determina l'*asset beta* tenuto conto del *gearing* specifico: $asset\ beta = equity\ beta * (1 - g)$. Si è successivamente stimato l'*asset beta* medio (0,44). Il valore corretto dell'*equity beta* medio (corretto per il rapporto di indebitamento ottimale), è ottenuto rapportando l'*asset beta* medio di cui sopra alla differenza $(1 - gt)$, dove gt è il *gearing* nozionale (49%). Nel caso di Telecom Italia si aveva un *gearing* del 74% e un *equity beta* pari a 1,19, cui corrisponde un *asset beta* pari a 0,31. L'Autorità ha verificato che l'aggiornamento di tali parametri al 2014 fornisce lo stesso *asset beta*, 0,31, per cui non è necessaria alcuna modifica.

434. Tenuto conto di questi aggiornamenti, il nuovo valore del WACC che sarà applicato per il calcolo dei costi dei servizi di accesso *wholesale* oggetto del presente provvedimento, è pari a 8,77% (per dettagli si rimanda a quanto riportato in Allegato D).

435. In merito ai valori del *risk-premium* per reti FTTC ed FTTH, non si ritiene vi siano, tenuto conto delle osservazioni degli operatori, elementi di novità rispetto alla valutazione riportata in consultazione pubblica che giustifichino una modifica dei valori proposti. L'Autorità ritiene che i valori sottoposti in consultazione siano in grado di riflettere, in modo ragionevole, i maggiori rischi di investimento connessi allo sviluppo di reti NGA rispetto alla fornitura dei servizi su rete *legacy*, tenuto conto della peculiare realtà infrastrutturale italiana

Le condizioni economiche dei servizi di accesso *wholesale* alla luce delle valutazioni dell'Autorità in merito ai modelli di costo ed ai valori del WACC e del *risk-premium*

436. Alla luce delle considerazioni suesposte e delle relative modifiche apportate ai modelli di costo, si riportano di seguito i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete di Telecom Italia determinati sulla base del modello BU-LRIC. Per tutti gli elementi per i quali non sono state apportate modifiche, si intendono confermate le assunzioni descritte nelle delibere di consultazione pubblica (nn. 238/13/CONS e 42/15/CONS).

Le condizioni economiche dei servizi di ULL, SA e SLU

437. Per quanto riguarda i prezzi dei servizi ULL e SLU le modifiche che hanno un impatto diretto sulla stima dei costi sono quelle relative ai volumi, al WACC ed al livello dei costi di manutenzione correttiva. I costi di commercializzazione sono stati ricalcolati sulla base dei costi di rete e di manutenzione aggiornati (nella quota del 3,5%). Il canone del servizio *shared access* viene confermato al valore proposto in consultazione (0,73 €/linea). La tabella che segue fornisce i dettagli dei canoni ULL, SLU e SA per il 2017, nonché un confronto con i prezzi in consultazione (scenario alfa).

Tabella 7 – Canoni ULL, SLU e SA per il 2017

	42/15/CONS (scenario alfa)			Valori finali (2017)		
	SA	SLU	LLU	SA	SLU	LLU
€/linea/mese	0,73	5,45	8,69	0,73	5,30	8,61

Le condizioni economiche del segmento di terminazione in rame

438. La presente analisi di mercato conferma l'obbligo per Telecom Italia, già previsto dalla delibera n. 1/12/CONS, di accesso al segmento terminale in rame per la fornitura di servizi FTTB e di controllo dei prezzi sulla base dell'orientamento al costo, in coerenza con le metodologie contabili utilizzate per l'individuazione dei costi di tutti gli altri servizi di accesso all'ingrosso. L'Autorità, in particolare, tenuto conto della possibile diffusione di tale servizio nei prossimi anni, ha ritenuto di determinare, sulla base della catena impiantistica sottostante, il canone mensile di terminazione in rame applicabile nel 2017 (per i dettagli si rimanda all'allegato C). Per gli anni 2015-2016 l'Autorità ritiene opportuno individuare un *glide path* coerente con l'andamento dei relativi costi sottostanti. In particolare, il *trend* di riduzione (dal 2015 al 2017) del canone è determinato da:

- un andamento decrescente delle linee complessive attive in rame (ciò a causa del fenomeno di sostituzione fisso-mobile che, sebbene rallentato dall'avvio dei servizi NGA, si assume comunque esistere). Il numero di linee attive è approssimato pari a quelle della rete secondaria utilizzato per il servizio sub-loop. L'andamento decrescente comporta un aumento dei costi unitari dal 2015 al 2017;
- una riduzione progressiva del tasso di intervento di manutenzione correttiva, assumendo un periodo di apprendimento da parte del personale di rete che consente una maggiore efficienza dei processi; l'andamento (decrescente) dei costi della manutenzione correttiva è, pertanto, coerente con l'andamento ipotizzato per i servizi di *sub loop unbundling*.

Le condizioni economiche dei servizi WLR e bitstream

439. I canoni dei servizi WLR si riducono per l'effetto della riduzione del canone ULL e del nuovo valore del WACC; il nuovo canone WLR POTS risulta pari a 11,06 €/linea (rispetto al valore consultato di 11,15 €/linea), il canone WLR ISDN risulta invece pari a 13,67 €/linea (rispetto al valore consultato di 13,79 €/linea).

440. Il canone per il 2017 del servizio *bitstream naked*, apportando le modifiche suesposte (WACC, *transfer charge*, costi del DSLAM), risulta pari a 12,46 €/linea (inferiore al valore proposto in consultazione di 14,53 €/linea); il canone *bitstream shared* per il 2017 passa invece dal valore di 6,28 €/linea, proposto in consultazione, al valore di 4,29 €/linea.

441. Come premesso, gli operatori hanno richiesto una valutazione del servizio *bitstream* simmetrico sulla base dei costi sottostanti, anche tenuto conto di quanto sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS. Al fine di svolgere le valutazioni in merito ai costi del *bitstream* simmetrico si richiama quanto indicato nell'ambito della delibera n. 13/09/CIR (approvazione OR *bitstream* 2008) circa la catena impiantistica con cui sono offerti i suddetti servizi di accesso all'ingrosso. Si richiama, in particolare, che le soluzioni possibili per la realizzazione di un accesso simmetrico a 2 Mbps utilizzano:

- le risorse della rete di distribuzione in rame (1 o 2 coppie);
- DSLAM e relative porte SHDSL;
- eventuale prolungamento trasmissivo dallo Stadio di Linea, cui è attestato il cliente, fino ad altro Stadio di linea dotato di DSLAM con porte SHDSL.

442. Nel caso in cui sia disponibile un DSLAM con porte SHDSL nello Stadio di Linea presso cui è attestato il cliente, la catena impiantistica comprende un modem SHDSL in centrale, una o due coppie in rame installate dal modem a casa del cliente fino al modem in centrale, un DSLAM con porte SHDSL in centrale.

443. Nel caso in cui occorra un “rilancio” la catena impiantistica comprende un modem SHDSL nello Stadio di Linea cui è attestato il cliente, una o due coppie in rame installate dal modem a casa del cliente fino al modem in centrale, un ADM di multiplazione del flusso dati a 2 Mbps, demodulato dal modem SHDSL in centrale, su rete trasmissiva SDH per il trasporto fino alla centrale dotata di DSLAM con porte SHDSL, un ADM, per l'estrazione del tributario a 2 Mbps, con ripartitore (RAF), modem SHDSL, un raccordo dal ripartitore al permutatore cui è attestato il DSLAM con porte SHDSL.

444. Con delibera n. 71/09/CIR l'Autorità, facendo seguito ad alcune richieste degli operatori, ha ritenuto opportuno definire per gli accessi *bitstream* simmetrici un prezzo medio (ottenuto cioè considerando una media dei costi degli accessi “con e senza rilanci”). Tale approccio è stato confermato anche per gli anni successivi (nel 2013 si ha un canone dell'accesso *bitstream* simmetrico a 2Mbps pari a 30,79 €/mese).

445. Nell'ambito dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità ha valutato i costi dei servizi di accesso simmetrico non includendo la componente di rilancio che, come premesso, si verifica in differenti circostanze: i) assenza di DSLAM SHDSL nelle centrali di attestazione del cliente finale; ii) problematiche di attenuazione in rete di distribuzione. In tale sede l'Autorità aveva prospettato un canone mensile tra 20,03 e 20,99 €/mese.

446. Ciò premesso, l'Autorità, in continuità con la metodologia adottata nell'ambito delle approvazioni delle offerte di riferimento e nel rispetto del principio di orientamento al costo, ritiene opportuno rivedere i costi sottostanti al canone *bitstream* simmetrico riportato nell'ambito della delibera n. 238/13/CONS tenendo conto anche della componente di costo relativa ai rilanci.

447. Al tal fine, considerato che nel circa 51% dei casi (fonte CoRe 2011) si utilizza una doppia coppia, e tenuto conto che il rilancio risulta necessario nel circa 10% dei casi, si ottiene un costo medio del canone *bitstream* simmetrico a 2 Mbps pari a 23,98 €/mese. La media pesata tiene conto dei costi mensili di rilancio.

Le condizioni economiche dei servizi di accesso alle infrastrutture passive su rete NGA

448. Tenuto conto delle modifiche sopra descritte, applicate al fine di allineare la metodologia del modello di costo BU-LRIC di cui alla delibera n. 238/13/CONS alla metodologia utilizzata per l'approvazione dei prezzi 2012 e 2013, sono stati ricalcolati i prezzi dei servizi di accesso ai cavidotti di nuova e vecchia realizzazione (non dedicate alla fibra ottica), nonché i prezzi dei servizi di accesso alla fibra spenta in primaria ed in secondaria, validi per l'anno 2017. I valori calcolati sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 8 – Prezzi per l'anno 2017 delle infrastrutture NGAN (minitubi, fibra spenta, tratta di adduzione)

Infrastrutture NGAN	Valori finali (2017)
Minitubi vecchie infrastrutture (IRU 15 anni euro/minitubo/metro)	6,21
Minitubi nuove infrastrutture (IRU 15 anni euro/minitubo/metro)	9,11
Fibra spenta in primaria (IRU 15 anni per tratta) ¹⁵	3.119,20
Fibra spenta in secondaria (IRU 15 anni per tratta) ¹⁶	1.690,13
Accesso alla tratta di adduzione (IRU 15 anni per tratta)	377,19

Le condizioni economiche del servizio di accesso al segmento di terminazione in fibra ottica

449. Le condizioni economiche del servizio di accesso al segmento di terminazione in fibra sono modificate rispetto a quanto proposto nella delibera n. 238/13/CONS in

¹⁵ Il costo della fibra spenta in rete primaria è stato ottenuto includendo i costi sostenuti per la posa, per la sotto tubazione e per il cablaggio nello scenario di copertura dei circa 500 comuni presi a riferimento ed ipotizzando un fattore di riempimento dei *cabinet* in rete primaria pari a 1,7 fibre per *cabinet* che si ipotizza possa essere un fattore di riempimento adeguato per la fornitura interna ed esterna dei servizi a banda ultra larga, sia in uno scenario FTTC che FTTH/ GPON. Sono inclusi anche i costi operativi per un ammontare dell'1% ed un *mark up* per i costi commerciali di 3,5% in coerenza con quanto effettuato per gli altri servizi e la delibera di approvazione dell'OR.

¹⁶ Per ciò che riguarda la tratta di fibra ottica in rete secondaria i costi sono stati ottenuti includendo i costi di posa, sottotubazione e cablaggio sostenuti nelle centrali oggetto di investimento FTTH come sopra indicato. Per ciò che riguarda i fattori di riempimento è stato ipotizzato in coerenza con quanto previsto

funzione della riduzione del valore del WACC, oltre che avendo allineato il valore del *take-up* a quanto utilizzato ai fini dell'approvazione dei prezzi dei servizi NGA FTTH per l'anno 2013. Ne segue un prezzo per l'anno 2017 pari a 5,60 €/mese.

Le condizioni economiche dei servizi VULA-FTTC

450. Il valore del canone del servizio VULA FTTC è funzione del WACC, del valore del prezzo della fibra ottica spenta in primaria, del valore proposto del riempimento medio dei *cabinet* e del valore del canone SLU. Sulla base delle ipotesi suddette, si ottiene un costo medio del servizio VULA FTTC *naked* per il 2017 pari a 14,32 €/linea ed un valore del costo medio VULA FTTC *shared* per il 2017 pari a 8,93 €/linea (si rimanda all'allegato C sui modelli di costo per i dettagli).

451. I valori suddetti rappresentano il costo medio della catena impiantistica indipendentemente dalla velocità di accesso. Telecom Italia ha recentemente introdotto, oltre al profilo di accesso VULA a 30 Mbps, anche il profilo a 50 Mbps. Non si esclude, a breve, l'introduzione di ulteriori profili anche alla luce dell'introduzione di apparati MOV. In particolare, Telecom Italia ha introdotto il profilo *wholesale* VULA FTTC con velocità di download a 50 Mbps nell'OR 2015 e ha lanciato offerte *retail* corrispondenti ad un prezzo maggiorato di 5 euro/mese rispetto al profilo 30 Mbps. L'Autorità ritiene opportuno, quindi, definire i prezzi VULA FTTC per entrambi i profili di velocità a 30 e 50 Mbps.

452. Ciò può essere fatto, a partire dal costo medio/linea della catena trasmissiva, determinando il prezzo dell'accesso VULA in funzione della velocità trasmissiva di accesso in modo analogo a quanto svolto con gli accessi VULA-FTTH, i cui canoni mensili sono crescenti in funzione della velocità di linea, tenuto conto comunque dei costi sottostanti. Pertanto, al fine di differenziare il prezzo degli accessi VULA in funzione della velocità trasmissiva, si ritiene opportuno allocare le risorse di rete condivise, nell'ambito della catena trasmissiva VULA-FTTC, in funzione della loro intensità di utilizzo, proporzionalmente alla velocità massima trasmissiva del singolo accesso.

453. In particolare, le risorse condivise sono quelle corrispondenti alla componentistica attiva del *cabinet*, alla fibra ottica in primaria e all'apparato attivo in centrale locale (OLT). A titolo di esempio, si evidenzia che le linee di accesso a banda maggiore occuperanno una maggiore banda sulla fibra ottica, maggiori capacità di elaborazione nei mini-DSLAM (si pensi al MOV), maggiori consumi energetici conseguenti alla maggiore velocità di elaborazione richiesta, maggiori risorse di elaborazione nell'OLT in centrale locale. Si ritiene, in particolare, che i CAPEX che possano considerarsi allocabili ai singoli accessi in funzione della velocità trasmissiva secondo un principio di causalità, corrispondono a circa 3,68 euro/mese. Tale valore è ottenuto sommando i costi unitari dell'OLT, della fibra ottica in primaria e della predisposizione del *cabinet* (quest'ultimo pari al 50% circa del totale di 5,12 euro/mese, corrispondente ai costi della componentistica attiva e dell'energia, escluso i costi dell'armadio).

nell'ambito dell'OR un numero di fibre necessario a rilegare ogni ROE con 1,18 fibre nell'ipotesi di impiegare una rete GPON con fattore di *splitting* 1:8 alla base dell'edificio.

454. Ai fini di una allocazione della suddetta componente di costo in funzione della velocità, occorre ipotizzare una distribuzione, tra le varie velocità trasmissive commercializzate, del numero di accessi venduti ai clienti finali alla fine del presente ciclo regolamentare (2017). Infatti, la redistribuzione dei prezzi dovrà essere tale da consentire il recupero, anno per anno, del costo medio di accesso (per tale ragione la redistribuzione non va ad alterare l'equilibrio economico annuale, nel periodo dei 15 anni assunto).

455. Alla luce della differenziazione dei prezzi al dettaglio¹⁷ che gli operatori stanno svolgendo (prezzo crescente con la velocità trasmissiva), è possibile assumere che si avrà una certa distribuzione della domanda in funzione del rapporto qualità/prezzo. In particolare, è possibile ipotizzare che nel 2017 saranno diffusi sia servizi a 30 Mbps sia a 50 Mbps (servizi appena lanciati) con una certa prevalenza degli accessi a 50 Mbps (tenuto conto che i prezzi in oggetto riguardano i principali primi 500 comuni nei quali sussistono sia le condizioni tecniche che di mercato per una diffusione di accessi a velocità maggiore rispetto alle altre aree del Paese).

456. Si ipotizza, nello specifico, la seguente domanda al 2017:

- X% = 40% delle linee attestate al *cabinet* sono a 30 Mbps;
- Y% = 60% a 50 Mbps.

457. A questo punto occorre svolgere delle ipotesi su come allocare le singole componenti del costo comune, di cui sopra, in funzione dell'assorbimento di banda del singolo accesso. La componente di costo allocata al servizio a 50 Mbps (P2) potrebbe essere maggiorata rispetto alla componente allocata al servizio a 30Mbps (P1) secondo una funzione, F(.) del rapporto tra le bande 50/30 che, in caso di relazione di dipendenza F(.) lineare con coefficiente di proporzionalità unitario, è pari a 5/3. Ne segue che $P2 = P1 * 5/3$. Se indichiamo quindi con C la componente di costo comune da allocare in funzione della velocità trasmissiva, vale la seguente relazione di equilibrio economico:

$$- C = 3,68 \text{ euro/mese} = (P1 * N1 + P2 * N2) / N = P1 * (N1 + N2 * 5/3) / N$$

in cui N è il numero medio complessivo di linee di accesso attestate al *cabinet* di Telecom Italia, N1 la quota parte a 30Mbps, N2 a 50Mbps. Da tale equazione è possibile determinare P1 e, di conseguenza, P2. Sommando P1 o P2 alle altre componenti di costo del servizio VULA FTTC si ottengono, rispettivamente, i prezzi dei servizi VULA-FTTC a 30 e 50 Mbps.

458. La valutazione di cui sopra, svolta secondo le indicazioni ed i parametri sopra riportati e tenuto conto del prezzo medio del VULA FTTC *naked* di 14,32 €/mese, fornisce i seguenti prezzi:

- canone VULA FTTC *naked* (30/3 Mbps) pari a 13,27 €/mese;
- canone VULA FTTC *naked* (50/10 Mbps) pari a 15,02 €/mese.

459. L'Autorità ritiene che il principio di calcolo applicato nella presente analisi di mercato per stabilire i prezzi dei servizi VULA FTTC in funzione della velocità di

¹⁷ Telecom Italia prevede per gli accessi a 30 Mbps un prezzo, senza promozioni, di circa 45 €/mese. Per gli accessi a 50 Mbps viene richiesto in aggiunta un'integrazione di 5 €/mese (analogamente per gli accessi FTTH a 100 Mbps, laddove disponibili). Fastweb prevede, fatto salvo diverse promozioni, prezzi analoghi.

download del profilo, possa essere applicato in futuro, operando la scelta della funzione $F(.)$ che meglio approssima l'assorbimento di banda al crescere della velocità di accesso, anche laddove Telecom Italia dovesse introdurre un ulteriore profilo di accesso a 100 Mbps (o superiore), basato ad esempio su FTTC *vectoring* o GFAST; in tal caso, il relativo prezzo potrà essere determinato nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa offerta di riferimento, o in fase di approvazione del nuovo profilo, estendendo il principio introdotto per il calcolo dei prezzi dei profili a 30 e 50 Mbps.

460. Ai fini di un confronto con i prezzi in altri Paesi del contesto EU, si riporta la Tabella 9 del *benchmark* europeo dei prezzi applicati in Austria, Danimarca, Grecia, Spagna e UK, riportati nel *draft report* del BEREC "*Common Characteristics of Layer 2 Wholesale Access Products in the European Union*". Per un confronto che includa i prezzi dei servizi VULA con profilo di velocità di tipo simmetrico, è stato considerato anche il caso della Norvegia (fonte *Cullen International*).

Tabella 9 – benchmark dei canoni VULA

Profili asimmetrici		Banda (Mbps)/Prezzo (€/mese/linea)					Note
Pricing	Paese (architettura)	<=12	13 – 20	21 – 30	31 – 50	51 – 100	
margin squeeze	Austria (FTTC/B/H)	7,87	11,27	15,22	27,75	40,34	Prezzo accesso e DSLAM. Ipotesi: 10 clienti per DSLAM (da Report BEREC)
orientamento costo	Danimarca (FTTC)	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	
orientamento costo	Grecia (FTTC)	–	–	13,34	14,02	–	
orientamento costo	Spagna (FTTC/B/H)	19,93	19,93	19,93	–	–	Limite a 30 Mbps
equo e ragionevole	UK (FTTC/H)	–	–	-	17,87	21,75	Prezzi minimi per rete FTTC
orientamento costo	Italia 2013 (FTTC/H)	–	–	20,63	–	24,90	
orientamento costo	Italia 2017 (FTTC/H)	–	–	13,27	15,02	22,12	
Profili simmetrici		Mbps					Note
Pricing	Paese (architettura)	<=12	13 – 20	21 – 30	31 – 50	51 – 100	
margin squeeze	Austria (FTTC/B)	80,21	91,57	–	–	–	Ipotesi: 10 clienti per DSLAM
margin squeeze	Norvegia (FTTH)	35,50	–	–	–	77,88	Fonte cullen international
orientamento costo	Italia 2013 (FTTH)	–	–	–	34,50	86,49	
orientamento costo	Italia 2017 (FTTH)	–	–	–	30,65	77,77	

461. Dalla tabella si evince che, per quanto riguarda i profili di tipo sia asimmetrico sia simmetrico, il prezzo VULA che si propone di approvare per il 2017, è tra i più bassi tra quelli delle offerte disponibili negli altri Paesi, salvo il caso della Danimarca.

462. Va inoltre osservato che il prezzo praticato in Danimarca è notevolmente inferiore ai prezzi praticati in tutti gli altri paesi. A tal riguardo si fa notare, in particolare, che la

Danimarca costituisce un caso particolare a livello europeo, in quanto in questo Paese è disponibile un'offerta 9 di VULA sia al *cabinet* ("VULA at SC") che in centrale ("VULA at CO"). In particolare, il servizio "VULA at SC" richiede, per poter essere confrontato con il servizio VULA FTTC di Telecom Italia, l'aggiunta della componente di *backhaul* in fibra ottica dal *cabinet* alla centrale di accesso. Il servizio "VULA at CO", cui si riferisce il prezzo riportato nel *benchmark* del *report* del BEREC, è basato sull'utilizzo del servizio ULL su rame; si tratta, in sostanza, di un servizio VULA su rete in rame, il cui prezzo non è confrontabile con il prezzo del servizio VULA FTTC di Telecom Italia.

463. Si riportano di seguito le relative valutazioni del prezzo del servizio VULA NGA con velocità massima di *download* pari a 20 Mbps, fornito eventualmente da Telecom Italia nel caso la stessa intenda ridurre a 3 anni il periodo di preavviso per la riconversione di una centrale di accesso aperta ai servizi di *unbundling* (si veda il paragrafo 264).

464. L'Autorità ritiene, in coerenza con quanto svolto per i profili a 30 e 50 Mbps, che il prezzo del servizio VULA a 20 Mbps vada calcolato sulla base dei costi di fornitura del servizio, tenuto conto delle differenze rispetto ai servizi VULA a maggiore velocità di *download* (30 Mbps e 50 Mbps). Al fine di differenziare il prezzo degli accessi VULA in funzione della velocità trasmissiva, come sopra descritto, le risorse di rete condivise che fanno parte della catena trasmissiva VULA-FTTC sono allocate in funzione della loro intensità di utilizzo, proporzionalmente alla velocità massima trasmissiva del singolo accesso. Le risorse condivise, cioè la componentistica attiva del *cabinet*, la fibra ottica in primaria e l'apparato attivo in centrale locale (OLT), corrispondono, come detto, ad un CAPEX di circa 3,68 euro/mese. Ciò premesso, tenuto conto che il profilo VULA a 20 Mbps utilizzerà in parte limitata tali risorse condivise e che ci si aspetta che la maggior parte degli operatori sceglierà di adottare i profili a più alta velocità, il prezzo per il servizio VULA a 20 Mbps può essere calcolato scorrendo dal costo medio di un accesso VULA FTTC (pari a 14,23 €/mese) tutta la componente di costo condivisa (3,68 euro/mese), che si può ragionevolmente assumere venga principalmente utilizzata dai profili di velocità a 30 e 50 Mbps. Il prezzo VULA FTTC a 20 Mbps così determinato, pari a 10,64 €/mese, si posiziona, correttamente, tra il prezzo dell'*unbundling* (8,61 €/mese) ed il prezzo del servizio VULA a 30 Mbps (13,27 €/mese).

Le condizioni economiche dei servizi VULA-FTTH

465. Le condizioni economiche del servizio VULA-FTTH dipendono dal WACC, dai costi della fibra spenta in rete primaria, secondaria, dal segmento di terminazione. La tabella che segue riporta il dettaglio del canone VULA FTTH nel 2017, nonché la relativa differenziazione in funzione della velocità di accesso.

Tabella 10 – Prezzi 2017 degli accessi VULA FTTH

VULA FTTH	AGCOM finale (2017) (€/linea/mese)
FTTH 100/10 Mbps	€ 22,12
FTTH 40/40 Mbps	€ 30,65
FTTH 100/100 Mbps	€ 77,77

Le condizioni economiche dei servizi end-to-end

466. Il prezzo al servizio *end-to-end* varia, rispetto al valore vigente, come conseguenza delle modifiche sui costi della fibra spenta e del segmento di terminazione in fibra ottica. Ne segue un prezzo per l'anno 2017 pari a 54,39 €/mese.

Conclusioni: tabella riepilogativa dei prezzi dei servizi di accesso per il 2017

467. Nella tabella che segue si riportano tutti i prezzi dei servizi di accesso *wholesale* alla rete di Telecom Italia, per gli anni 2014-2017, come calcolati alla luce di tutte le modifiche descritte. Si richiama che i prezzi degli anni 2015 e 2016 sono determinati alla luce del *trend* dei costi risultanti dal modello BU-LRAIC.

Tabella 11 – riepilogo dei prezzi dei servizi di accesso per gli anni 2014-2017

Servizio	2013 -2014	2015	2016	2017
ULL (€/mese/linea)	8,68	8,61	8,61	8,61
SLU (€/mese/linea)	5,79	5,57	5,43	5,3
SA (€/mese/linea)	0,86	0,73	0,73	0,73
Accesso al segmento di terminazione in rame (€/mese/linea)	-	1,74	1,62	1,46
WLR POTS (€/mese/linea)	11,14	11,06	11,06	11,06
WLR ISDN (€/mese/linea)	13,78	13,67	13,67	13,67
<i>Bitstream shared</i> (€/mese/linea)	6,74	4,96	4,63	4,29
<i>Bitstream naked</i> (€/mese/linea)	15,14	13,59	12,8	12,46
<i>Bitstream simmetrico</i> (€/mese/linea)	30,79	25,11	24,32	23,98
Minitubi vecchie infrastrutture (IRU 15 anni €/minitubo/metro)	6,44	6,36	6,29	6,21
Minitubi nuove infrastrutture (IRU 15 anni €/minitubo/metro)	10,6	10,1	9,61	9,11
Fibra spenta in primaria (IRU 15 anni per tratta)	3.900,35	3.639,97	3.379,58	3.119,20
Fibra spenta in secondaria (IRU 15 anni per tratta)	1.700,91	1.697,32	1.693,72	1.690,13
Accesso alla tratta di adduzione (IRU 15 anni €/minitubo/tratta)	385,46	382,70	379,95	377,19
Accesso al segmento di terminazione in fibra (€/mese/linea)	5,96	5,84	5,72	5,60
Servizio <i>end-to-end</i> (€/mese/linea)	65,1	61,53	57,96	54,39
VULA FTTC condiviso (30 Mbps)	13,94	7,92	7,90	7,88
VULA FTTC condiviso (50 Mbps)		9,73	9,68	9,63
VULA FTTC <i>naked</i> (30 Mbps)	20,63	13,58	13,42	13,27
VULA FTTC <i>naked</i> (50 Mbps)		15,38	15,2	15,02
VULA FTTH (100 Mbits/10 Mbits) (€/mese/linea)	24,9	23,15	22,64	22,12
VULA FTTH (40 Mbits/40 Mbits) (€/mese/linea)	34,53	32,08	31,36	30,65
VULA FTTH (100 Mbits/100 Mbits) (€/mese/linea)	86,49	81,37	79,57	77,77

5 DISPOSIZIONI IN TEMA DI NON DISCRIMINAZIONE

Domanda 7.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla non proporzionalità del principio di *equivalence of input* e alla conferma del modello di *equivalence of output*?

Domanda 7.2. Si ritiene che il modello EoO debba essere esteso a tutti i servizi di accesso su rete in rame e rete in fibra?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

468. Tutti i principali operatori alternativi ritengono che il dibattito riguardo al tema dell'*equivalence* non debba essere tanto incentrato sull'applicazione di uno specifico modello (EoI o EoO), quanto sulle reali condizioni di *provisioning* ed *assurance* dei servizi offerti agli operatori alternativi. In particolare i soggetti intervenuti ritengono che qualsiasi modifica al modello di *equivalence* non debba in ogni caso ridurre il livello di qualità dei servizi offerti agli operatori alternativi. I medesimi operatori condividono in generale le valutazioni effettuate sulla necessità di rafforzare gli obblighi di non discriminazione in relazione alle attuali condizioni qualitative con cui sono erogati i servizi *wholesale*, anche a valle della diffida di cui alla delibera n. 309/14/CONS.

469. Tiscali, nello specifico, concorda comunque con la previsione dell'Autorità di confermare, in questo ciclo regolamentare, il modello di *Equivalence of Output*.

470. Fastweb condivide l'orientamento dell'Autorità riguardo alla possibilità di esternalizzare le prestazioni di *provisioning* ed *assurance* per i servizi di SLU, auspicando che tale approccio possa essere seguito anche per tutti gli altri servizi *wholesale*. In subordine, la società chiede che si imponga, in coerenza con quanto previsto nell'ambito degli impegni presentati nel procedimento Antitrust I761 da Telecom Italia, il mantenimento e l'estensione del *System Unico* a tutti i servizi *wholesale*. Per contro, Telecom Italia reputa la predetta proposta un rimedio il cui impatto potrebbe essere simile all'introduzione dell'EoI sui propri sistemi a solo vantaggio degli operatori infrastrutturati NGAN, atteso che è limitato allo SLU.

471. Telecom Italia non ritiene proporzionata la proposta di rafforzamento dell'EoO. Nel dettaglio, non ritiene estendibile *tout court* la regolamentazione in materia di non discriminazione a tutti i servizi in fibra. L'imposizione del modello di *equivalence* dovrebbe limitarsi ai servizi passivi equivalenti a quelli offerti alle divisioni commerciali di Telecom Italia¹⁸ e – soltanto nelle aree non competitive – essere estesa anche ai servizi attivi (*bitstream* NGA e VULA).

472. Wind ritiene corretto estendere il modello dell'EoO, come rafforzato, a tutti i servizi di accesso su rete in rame e su rete in fibra.

Le valutazioni dell'Autorità

¹⁸ *Shared Access*, accesso ai cavidotti e ai singoli *building blocks* dovrebbero essere considerati solo nel caso di NIP e in caso di gare, in quanto non utilizzati da Telecom Italia Retail.

473. Considerate le osservazioni degli operatori in merito al modello di *equivalence*, si ritiene opportuno confermare quanto proposto in consultazione con la delibera n. 42/15/CONS, ossia un rafforzamento del vigente modello di EoO.

474. A tale riguardo si ritiene opportuno un richiamo agli esiti del procedimento AGCM A428 ed alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7371/2014 relativa al ricorso in appello promosso da Telecom Italia avverso il provvedimento finale dell'AGCM. Il Consiglio di Stato, condividendo la valutazione dell'AGCM, ha affermato che il modello che consente di assicurare l'effettiva parità di trattamento sia quello in cui gli ordini relativi ai clienti di Telecom Italia e degli operatori alternativi seguano gli stessi processi. Tale argomentazione appare condivisibile atteso che in teoria il modello di EoI ha la capacità di assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto della non discriminazione. Va tuttavia rilevato che l'imposizione di tale modello richiede una valutazione di proporzionalità oltre che il favore del mercato.

475. Circa la valutazione della proporzionalità dell'EoI, l'Autorità ribadisce che l'imposizione di tale modello potrebbe risultare sproporzionata considerati i costi ed i tempi necessari alla relativa implementazione. Dunque, coerentemente con il punto 9 della Raccomandazione, avendo riscontrato la non proporzionalità del principio di EoI, l'Autorità conferma l'applicazione del principio di EoO ma, alla luce delle criticità sollevate dagli operatori circa l'attuale sistema di *equivalence* posto in essere da Telecom Italia, ritiene di doverlo rafforzare.

476. Parimenti il mercato appare essere maggiormente interessato a un rafforzamento dell'attuale modello di *equivalence*, con particolare riferimento al miglioramento degli SLA e delle relative penali, alla semplificazione dei processi, alla definizione di obiettivi di qualità (KPO), alla disaggregazione dei servizi accessori. Infatti, considerato quanto emerso nell'ambito della consultazione di cui alle delibere n. 238/13/CONS e n. 42/15/CONS, il mercato, pur riconoscendo nell'EoI lo strumento principe per garantire la parità di trattamento interna-esterna, ha ritenuto di poter avallare un modello EoO rafforzato con adeguate garanzie, quali rinnovati SLA e penali e un modello di disaggregazione/esternalizzazione dei servizi accessori.

477. In conclusione, alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene percorribile la strada di un rafforzamento dell'attuale modello di EoO, tenuto conto dei correttivi indicati dal mercato.

478. Al fine di aggiornare e potenziare l'attuale modello di EoO, l'Autorità conferma l'opportunità di intervenire sui seguenti aspetti: (i) *key performance indicators* (KPI) e obiettivi di qualità (KPO) (ii) basi di dati a disposizione degli operatori alternativi; (iii) *governance* dell'*equivalence of output*; (iv) SLA e penali; (v) disaggregazione dei servizi accessori.

479. Circa le maggiori garanzie relative ai livelli di qualità del servizio e la definizione di opportuni indicatori di qualità (KPI-QoS), punto (i), l'Autorità evidenzia di avere già diffidato Telecom Italia, con delibera n. 309/14/CONS, a rispettare gli obblighi di fornitura dei servizi di accesso *wholesale* di cui alle delibere n. 731/09/CONS, e le

procedure di cui alle delibere n. 274/07/CONS, n. 41/09/CIR, n. 35/10/CIR¹⁹, oltre ad aver definito, nella stessa delibera, un set di KPI-QoS (si rimanda anche a quanto riportato nella sezione 4 dell'Allegato A). Si richiede in tale diffida, altresì, a Telecom Italia la produzione di dati settimanali di monitoraggio sulle prestazioni di *provisioning* e *assurance*. L'Autorità ha, successivamente alla diffida di cui sopra, avviato una intensa attività di monitoraggio e le conseguenti attività procedimentali.

480. In relazione alle misure di cui al punto (ii) si rimanda a quanto ampiamente argomentato nella sezione che segue.

481. In relazione alle misure di cui al punto (iv) e (v) si rimanda a quanto diffusamente argomentato nella sezione 4 dell'Allegato A oltre che alla sezione seguente.

482. Inoltre, anche tenuto conto degli esiti delle attività del Gruppo di lavoro istituito con determina 22/SG/14, al fine di rafforzare ulteriormente l'*equivalence* nei processi sottostanti gli ordini di attivazione si ritiene opportuno che Telecom Italia comunichi all'Autorità, per la relativa approvazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una proposta finalizzata a rafforzare le garanzie di parità di trattamento con particolare riferimento a: i) gestione commerciale degli ordini, da parte della funzione *National Wholesale*; ii) semplificazione delle causali di scarto; iii) rimozione delle asimmetrie tra le basi di dati; iv) riduzione delle differenze nel *workflow* degli ordini; v) razionalizzazione delle modalità di gestione degli ordini e delle giacenze.

Domanda 7.3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla revisione e integrazione dei KPI e dei KPO esistenti secondo la procedura indicata?

Domanda 7.4. Ci sono ulteriori elementi di cui occorre tener conto nell'aggiornamento degli Indicatori di funzionamento o nella disponibilità delle informazioni necessarie al monitoraggio?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

483. La maggior parte dei soggetti intervenuti condivide l'opportunità di ridefinire l'attuale *set* di KPI volti a misurare la non discriminazione in modo da rendere confrontabili le misurazioni.

484. Più precisamente, Vodafone e Fastweb ritengono che l'Autorità debba ripensare il modello di valutazione dei KPI, in primo luogo poiché la misura degli stessi effettuata separatamente per la fornitura interna ed esterna, in un contesto di EoO, risulta di fatto non significativa..

485. Con riferimento alla revisione degli SLA Fastweb non condivide l'istituzione di un tavolo tecnico previsto dallo schema di delibera in consultazione, in considerazione del fatto che tale procedura produrrebbe esclusivamente l'effetto di ritardare ulteriormente la definizione di SLA e penali in grado di migliorare la qualità dei servizi offerti.

¹⁹ Telecom Italia è stata diffidata a porre pronto rimedio alle criticità, presenti da diversi mesi e segnalate da più operatori alternativi, nei propri sistemi di provisioning ed assurance, ivi inclusi i problemi relativi al funzionamento del CRM.

486. Tutti gli operatori alternativi in generale condividono le previsioni effettuate al punto 467 dell'allegato B della delibera n. 42/15/CONS, riguardo alle attività di monitoraggio della non discriminazione e della parità di accesso.

487. A tal proposito Telecom Italia ritiene che l'elevato numero di indicatori attualmente oggetto di monitoraggio e, più in generale, le attività svolte dal Gruppo Monitoraggio Impegni e dall'ufficio di vigilanza dell'ODV forniscano all'Autorità tutti gli strumenti per svolgere un adeguato monitoraggio della parità di trattamento senza la necessità di avviare un tavolo tecnico. Telecom Italia, in relazione alle previsioni del summenzionato punto 467, ritiene possibile esclusivamente fornire all'Autorità una descrizione per macro blocchi dei processi di *delivery* e di *assurance* per i clienti *retail* e *wholesale*, in linea con i contenuti già forniti nell'ambito del "progetto di separazione societaria della rete di accesso"; in relazione ai dati elementari per il calcolo dei KPI la società fa presente che le garanzie di certificazione poste in atto nell'ambito dell'attività dell'ODV (determina 6/2009 dell'ODV) non richiedono ulteriori oneri di trasparenza a suo carico.

488. In merito agli indicatori proposti ed alle disposizioni sulla trasparenza previste al punto 467 Fastweb evidenzia la necessità di includere elementi volti al monitoraggio della disponibilità dei sistemi informativi di Telecom Italia nell'ambito dei processi di acquisizione degli ordini di attivazione ed apertura dei *ticket* di manutenzione inviati dagli operatori alternativi.

Le valutazioni dell'Autorità

489. Alla luce di quanto emerso nell'ambito della consultazione pubblica l'Autorità ritiene di confermare quanto previsto nello schema di provvedimento. In tal senso, l'Autorità precisa che individuerà separatamente un duplice *set* di KPI aventi, rispettivamente, l'obiettivo di:

- i) misurare la *performance* relativa delle prestazioni di *delivery*, *assurance*, disponibilità di sistemi informativi per la fornitura di servizi sia alle divisioni commerciali di Telecom Italia sia agli operatori alternativi ("KPI *equivalence* – KPI-ND");
- ii) misurare la *performance* assoluta dei processi *wholesale* di fornitura e ripristino agli operatori alternativi, da parte di Telecom Italia, degli *input* intermedi essenziali ("KPI qualità processi *wholesale*" – KPI-QoS).

490. Limitatamente alla definizione dei KPI rispondenti alle finalità di cui al punto i), l'Autorità ritiene che la definizione dei nuovi indicatori debba rispondere all'esigenza di:

- a. misurare le *performance* relative dell'intero processo di fornitura ovvero delle attività fondamentali del ciclo di fornitura, sia per il rame che per la fibra;²⁰
- b. ottenere misurazioni confrontabili e statisticamente significative.

In tal senso, si ritiene opportuno:

²⁰ *supra*

- i) confermare quanto già previsto nello schema di provvedimento²¹ in merito all'imposizione a Telecom Italia dell'obbligo di:
 - a. rendere disponibile all'Autorità la descrizione dettagliata e aggiornata dei processi di *delivery* e *assurance* per i clienti *retail* e *wholesale*;
 - b. rendere disponibile all'Autorità i dati elementari su cui vengono calcolati i KPI e i KPO, necessari per verificare la correttezza e la completezza dei rapporti trasmessi periodicamente;
 - c. assicurare adeguata trasparenza al processo di definizione e attuazione dei Piani tecnici di qualità della rete di accesso, comunicando all'Autorità ogni informazione utile alla verifica dell'impatto delle attività previste nei Piani sui principali indicatori di qualità della rete, con particolare riferimento al miglioramento dei tassi di guasto e di ripetitività;
- ii) che il set di KPI venga individuato in via definitiva nell'ambito di un'attività istruttoria successiva, assicurando il contraddittorio tra le parti mediante lo strumento della consultazione pubblica.

491. In riferimento alla definizione dei KPI di qualità della rete di accesso (KPI-QoS) di cui al punto ii), appaiono invece adeguati gli strumenti individuati già con la delibera n. 309/14/CONS ed in uso nell'ambito delle attività di vigilanza sulla qualità dei processi *wholesale*. L'Autorità ritiene, a tale riguardo, necessario definire i corrispondenti *Key Performance Outputs* (KPO), e le relative penali, al fine di incentivare Telecom Italia a porre in essere i necessari adeguamenti di sistema, finalizzati al rispetto delle soglie indicate. A tale riguardo l'Autorità ritiene opportuno definire dei valori di soglia, ispirati ai criteri di ragionevolezza e tenuto conto di quanto stabilito in precedenti provvedimenti (quali ad esempio la delibera n. 15/14/CIR), in relazione al tasso di rimodulazione della DAC, alla sua ripetitività, al tasso di *backlog*, ai tempi di risposta alle segnalazioni degli operatori, alle notifiche, alla correttezza dei KO. Si rimanda, a tal fine, a quanto previsto in Allegato H.

492. Ciò premesso, l'Autorità modifica ed integra l'articolato.

Domanda 7.5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al potenziamento dell'*equivalence of information*?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

493. Telecom Italia in relazione al tema del potenziamento dell'*equivalence of information* richiama il fatto che il modello EoO attualmente garantisce effettiva equivalenza e parità di accesso alle informazioni oltre ad un adeguato livello di qualità delle stesse. A tal proposito richiama quanto previsto in termini di reportistica (Pianificazione e Sviluppo della rete di accesso tradizionale e sulla NGAN), ai sensi della delibera 718/08/CONS, e quanto previsto dall'art. 42 comma 6 della delibera 731/09/CONS (DB Numerazione, collocazione, toponomastica, anagrafica armadi ecc.).

²¹ Punto 467, Allegato B, delibera n. 42/15/CONS.

494. Inoltre, Telecom Italia osserva che l'incremento dei KO in fase di attivazione non è attribuibile esclusivamente all'inaffidabilità dei *database* resi disponibili agli OAO, quanto al loro mancato utilizzo da parte di questi ultimi. Al riguardo, la Società rileva l'attività svolta nell'ambito del Gruppo di monitoraggio Impegni per l'aggiornamento e il miglioramento dei *database* e auspica un intervento regolamentare volto ad introdurre un obbligo di utilizzo delle basi di dati predisposte.²²

495. Telecom Italia si rende altresì disponibile a comunicare, tramite il proprio portale, agli operatori alternativi la possibilità di effettuare, su richiesta, *test*, sulla base di specifiche procedure, a seguito di modifiche sui sistemi informativi di *delivery* ed *assurance*.

496. La maggior degli operatori intervenuti lamenta la generale inaffidabilità delle basi informative messe a disposizione da Telecom Italia agli OAO, in particolare per ciò che riguarda le informazioni sulla rete di accesso (stato, continuità, punti di attestazione, *cabinet* etc.).

497. Più precisamente, Fastweb ritiene necessario che l'Autorità definisca dei livelli prestabiliti di affidabilità dei sistemi informativi anche attraverso la possibilità di registrare, all'interno dell'ordinativo di lavoro, le informazioni contenute nei *database* relativi alla rete di accesso in maniera tale da poter comparare tali informazioni a posteriori con la situazione effettivamente riscontrata in campo dai tecnici.

498. Vodafone condivide la proposta di cui al punto 470 lettera c dell'allegato B alla delibera n. 42/15/CONS, relativa alle attività di *test* sui rilasci informatici concordate con gli operatori, ma richiede che siano previste delle modalità di rilascio degli aggiornamenti che ne vincolino le tempistiche. In particolare l'operatore propone l'inclusione, nell'ambito dell'OR, di un documento di pianificazione annuale delle modifiche da apportare e che Telecom Italia fornisca il numero massimo di rilasci annuo, a tutto vantaggio della prevedibilità.

499. Tiscali rappresenta che *l'Equivalence of Information*, così come definita, non è sufficiente a garantire la non discriminazione.

Le valutazioni dell'Autorità

500. La maggior parte degli operatori ha sostanzialmente condiviso quanto proposto dall'Autorità nella delibera n. 42/15/CONS. Si rileva, inoltre, che le attività del gruppo di lavoro dell'Autorità sui processi di migrazione e attivazione (determina 22/SG/14) hanno messo in evidenza che la maggior parte dei rifiuti di attivazione sono in qualche modo connessi all'utilizzo dei *data base* di rete e toponomastici.

501. Alla luce di quanto premesso, si conferma quanto previsto nello schema di provvedimento circa l'obbligo in capo a Telecom Italia a fornire agli operatori alternativi o alle imprese terze di cui all'articolo 7, comma 14, informazioni sulla rete di accesso e toponomastiche, necessarie per l'effettuazione degli ordini di attivazione, con lo stesso livello di aggiornamento e completezza fornito alle proprie divisioni interne.

²² L'operatore segnala in particolare la causale di "centrale errata".

502. A fronte della remunerazione dei costi sostenuti, Telecom Italia dovrà garantire adeguati *standard* di qualità delle basi dati messe a disposizione degli operatori alternativi a supporto dei processi di *delivery* e *assurance*.

503. L'Autorità, infine, precisa che i rilasci informatici a supporto dei processi di *delivery* e *assurance* dovranno essere preceduti da adeguate attività di *test* con gli operatori alternativi interessati.

504. Ciò premesso, l'Autorità modifica ed integra l'articolato di riferimento.

Domanda 7.6. Si condividono le misure proposte dall'Autorità per rafforzare l'indipendenza dell'ODV? Quali altre misure si ritiene possano essere implementate per una governance più efficace dell'*equality of output*?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

505. La maggior parte dei soggetti intervenuti non condivide la proposta di cui alla delibera n. 42/15/CONS su tale tema.

506. Nello specifico, la maggior parte dei soggetti intervenuti segnala che l'ODV non fornisce al momento adeguate garanzie di terzietà e, dunque, non condivide gli orientamenti espressi dall'Autorità circa l'ampliamento dell'ambito di attività dell'organo.

507. Più precisamente, alcuni soggetti ritengono che l'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi regolamentari di non discriminazione e parità di trattamento sia di esclusiva pertinenza del regolatore nazionale, in aderenza all'attuale quadro normativo comunitario e nazionale. Peraltro, gli stessi rilevano che, non avendo l'ODV alcuna funzione amministrativa riconosciuta, verrebbero meno le tutele attivabili innanzi al giudice amministrativo. In secondo luogo, gli stessi soggetti ritengono che le modalità organizzative dell'ODV e le relative procedure non garantirebbero adeguate garanzie di trasparenza e imparzialità.

Le valutazioni dell'Autorità

508. In merito alle osservazioni circa la possibilità dell'Autorità di avvalersi della collaborazione dell'ODV nelle attività di vigilanza ed *enforcement* degli obblighi di non discriminazione basati sul modello di *equivalence of output*, l'Autorità ribadisce quanto affermato nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 731/09/CONS, ossia che l'ODV costituisce una misura di sostegno per la verifica della non discriminazione. Si ribadisce, inoltre, anche alla luce delle altre critiche e osservazioni espresse da alcuni partecipanti alla consultazione, che l'ODV è un organismo di ausilio nell'attività di *governance* degli Impegni e che i poteri di tale organismo non devono interferire in alcun modo con l'esercizio dei poteri dell'Autorità, come risulta peraltro dalle competenze indicate nel Regolamento dell'Organo di Vigilanza.

509. Alla luce degli esiti della consultazione pubblica, si ritiene opportuno confermare, nell'ambito delle attività di vigilanza sugli obblighi di non discriminazione, il ruolo di supporto offerto dall'ODV e sancito dall'articolo 55 comma 9 della delibera n. 731/09/CONS. A tal fine l'ODV procede, di propria iniziativa o su segnalazione di terzi,

alla verifica di eventuali violazioni da parte di Telecom Italia comunicando le stesse all’Autorità che eserciterà i propri poteri di vigilanza e sanzionatori.

510. L’Autorità, al fine di rafforzare l’autonomia e l’efficacia del modello di *governance* dell’ODV, ritiene opportuno che Telecom Italia sottoponga al vaglio dell’Autorità una proposta di modifica del Regolamento dell’ODV, che tenga conto delle seguenti linee guida: (i) assicurare garanzie di terzietà dei membri dell’ODV eventualmente anche tramite un opportuno meccanismo di nomina; (ii) assicurare garanzie di sufficiente indipendenza del personale dell’Ufficio di Vigilanza di cui all’Impegno 7.18 e (iii) prevedere opportune misure di partecipazione degli operatori alternativi alle attività dell’ODV in materia di parità di trattamento.

511. Ciò premesso, l’Autorità modifica ed integra l’articolato di riferimento.

Domanda 7.7. Si condivide la proposta dell’Autorità di aggiornare SLA e penali? Quali altre misure si ritiene possano essere introdotte per garantire un livello di qualità del servizio adeguato alle esigenze del mercato?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

512. Tutti gli operatori alternativi ed AIP condividono in generale le previsioni effettuate dall’Autorità riguardo l’aggiornamento degli SLA e delle Penali.

513. In particolare Fastweb ritiene che debba essere riposta attenzione anche alla corretta applicazione delle penali in relazione al fatto che, secondo l’operatore, Telecom Italia non garantisce il pieno riconoscimento delle stesse. Lo stesso operatore richiede poi che sia prevista una particolare disciplina sulle gare in quanto spesso in tale contesto gli SLA previsti nell’ambito delle OR non permettono la replicabilità tecnica dei servizi equivalenti offerti da Telecom Italia. La stessa società ritiene opportuno che il meccanismo di penali sia basato su un principio di progressività.

514. Tutti gli operatori alternativi condividono la previsione effettuata al punto 483 dell’allegato B alla delibera n. 42/15/CONS riguardo il ribaltamento automatico in capo a Telecom Italia dell’indennizzo verso il cliente finale nel caso di disservizi ad essa imputabili. Rispetto a quest’ultimo aspetto Wind ritiene opportuno che si faccia esplicita menzione a tutti i motivi di disagio sia in fase di *delivery* che in fase di *assurance* direttamente riconducibile alla responsabilità di Telecom Italia. Lo stesso operatore richiede che siano trattate, nell’ambito del provvedimento finale, anche le modalità operative di fatturazione in tale contesto. Telecom Italia, per contro, non condivide la previsione effettuata dall’Autorità e ritiene che l’onere imposto equivalga ad una duplicazione dell’indennizzo in quanto i servizi *wholesale* sono già offerti sulla base di specifici SLA e relative penali. Telecom Italia inoltre fa presente che il tema delle controversie tra operatori ed utenti è regolato, per ciò che riguarda la quantificazione degli indennizzi, dalla delibera 73/11/CONS, e per quanto riguarda le modalità di definizione della controversie, dal regolamento approvato con delibera n. 276/13/CONS, ed in ogni caso essi prevedono solo la sussistenza del fatto obiettivo dell’inadempimento contrattuale da parte di un operatore nei confronti del proprio cliente finale.

515. Telecom Italia ritiene che la definizione di penali sulla base di un principio di proporzionalità al “danno *potenziale per l’operatore*” rientri nell’ambito giurisdizionale

e non regolamentare in considerazione del fatto che esse possono essere definite solo sulla base di evidenze concrete misurabili solo *ex-post*.

Le valutazioni dell'Autorità

516. Come premesso al punto 46 l'Autorità, tenuto conto delle preoccupazioni manifestate nell'ambito della consultazione circa le tempistiche necessarie per procedere ad un aggiornamento degli SLA attraverso un procedimento *ad hoc*, ritiene, nelle more della conclusione di tale procedimento, di ridefinire, con decorrenza dalla pubblicazione degli esiti della presente analisi di mercato, il sistema dei principali SLA e penali attualmente in vigore procedendo, laddove opportuno, a completare gli stessi e ad inasprire alcuni dei valori delle penali, tenuto conto delle osservazioni degli operatori nonché delle risultanze degli approfondimenti compiuti nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 309/14/CONS. L'Autorità ritiene, in particolare, di apportare gli interventi di seguito descritti:

- Allineamento degli SLA di *provisioning* per SLU e ULL;
- SLA di *provisioning* sempre al 100% e tempi di fornitura più stringenti, rispetto a quelli vigenti, per i servizi *bitstream* in rame e fibra ottica;
- Penali di *provisioning* progressive al variare del numero dei giorni di ritardo e allineate per i vari servizi di accesso *wholesale*;
- Armonizzazione delle penali per errati KO, per errate e ritardate notifiche di Telecom Italia (es. relativamente alle attivazioni oppure ai KO), per rimodulazioni (con qualsiasi causale diversa da causa cliente e causa OLO), con le penali relative al *provisioning*;
- SLA di *assurance* estesi al 100% dei casi ed allineati per i vari servizi di accesso *wholesale*;
- SLA per degrading sull'accesso più stringenti rispetto a quelli vigenti (coprono il 100% dei casi) ed allineati per i vari servizi di accesso *wholesale*;
- Penali di *assurance* progressive al variare del numero dei giorni di ritardo e allineate per i vari servizi di accesso *wholesale*;
- Penali per degrading sull'accesso più stringenti rispetto a quelli vigenti;
- Introduzione di una penale "secca" (25 €) per disservizi/degrading ripetuti;
- Pagamenti delle penali su base trimestrale e su singola linea.

517. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto nell'Allegato G relativo agli SLA e le Penali di *provisioning* e *assurance*. In Allegato H è inoltre riportato il sistema dei KPO e delle relative penali, aggiuntive a quelle precedenti, che si introducono per la prima volta a livello regolamentare e che, pertanto, costituiscono una rilevante novità ai fini di una maggiore garanzia della EoO.

Domanda 7.8. Si condividono le misure di non discriminazione specifiche per le aree B? Quali altre misure si ritiene possano essere introdotte per garantire non discriminazione in tali aree?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

518. Fastweb non ritiene opportuno prevedere un rafforzamento degli obblighi di non discriminazione nelle sole aree competitive, ma anche – e soprattutto – in quelle meno competitive. È opportuno, secondo la società, prevedere elementi che possano limitare il più possibile comportamenti predatori e di *pre-emption* del mercato atti ad escludere i concorrenti dalla fornitura di servizi *wholesale*. Secondo la società è quindi necessario evitare la possibilità per Telecom Italia di praticare politiche di sconto a volume o contratti di durata sui servizi *wholesale*, in particolare sui VULA. A tal proposito la società si augura che l’approvazione di sconti a volume in OR segua i principi indicati dalla Raccomandazione NGA prevedendo uno sconto unico per linea e calcolato per zona in funzione del numero di linee; lo sconto deve inoltre rispecchiare esclusivamente la riduzione del rischio di investimento e garantire margini adeguati tra servizi al dettaglio e all’ingrosso. Fastweb auspica che i test di replicabilità *wholesale* siano realizzati considerando un operatore alternativo efficiente che possa essere in grado di competere con offerte VULA all’ingrosso concorrenziali, utilizzando la propria infrastruttura oltre che tenendo conto della sua effettiva copertura sul territorio e delle sue economie di scala.

519. Telecom Italia ritiene che le misure di non discriminazione previste dall’Autorità nell’ambito delle aree B siano contrarie all’obiettivo di incentivare lo sviluppo di un mercato concorrenziale a livello di fornitura di servizi all’ingrosso. Dello medesimo avviso è anche BT Italia.

520. Telecom Italia in particolare non condivide la necessità di pubblicare in OR gli sconti a volume o a tempo in considerazione del fatto che ciò introdurrebbe rilevanti rigidità ed un forte allungamento dei tempi di risposta al mercato e delle negoziazioni con gli operatori alternativi.

521. BT Italia, ritiene che gli unici strumenti atti a garantire effettivamente la non discriminazione nelle aree B possano essere, da un lato l’introduzione di un modello di *equivalence* di tipo EoI e, dall’altro, prevedere in ogni caso un test di prezzo *retail*.

Le valutazioni dell’Autorità

522. Come già rappresentato nel presente provvedimento, l’Autorità ritiene di dovere adottare lo scenario di continuità che non prevede una suddivisione delle aree geografiche sulla base del diverso livello di competizione e pertanto ritiene non rilevanti, ai fini del presente provvedimento, le osservazioni di cui sopra in relazione alla non opportunità di applicare alcune misure sulla non discriminazione solo nelle aree competitive. A tale riguardo l’Autorità ha già chiarito sopra di applicare in modo uniforme tutte le misure sulla non discriminazione di cui al presente provvedimento. Di rilievo, comunque, le osservazioni relative agli sconti a volume che, come indicato nei paragrafi 197 e successivi del presente allegato, l’Autorità ritiene di consentire nel rispetto delle indicazioni della Commissione. L’Autorità non ritiene, a tale riguardo, che tali sconti

debbano essere pubblicati e approvati nell'ambito delle offerte di riferimento al fine di non ritardarne l'applicazione. Resta fermo l'obbligo per Telecom Italia di comunicare all'Autorità gli sconti a volumi per le verifiche di competenza. Si rimanda a tale riguardo a quanto già riportato nei paragrafi 197 e successivi del presente allegato.